

RESOCONTO STENOGRAFICO

68.

SEDUTA DI DOMENICA 20 DICEMBRE 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GERARDO BIANCO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	6501	derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati (1843); GUIDETTI SERRA ed altri: Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice (1867); BIONDI ed altri: Norme sulla responsabilità civile dei magistrati (1876); ANDÒ ed altri: Nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati (1882); MELLINI ed altri: Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante referendum popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile (1891); MACERATINI ed altri: Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati (1895); Risarcimento dei danni cagionati	
Disegni di legge di conversione (Autorizzazione di relazione orale)	6501, 6681		
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):			
GARGANI ed altri: Nuove norme sulla responsabilità del magistrato (1142); ZANGHERI ed altri: Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (1489); LA MALFA ed altri: Nuove norme sulla responsabilità del magistrato (1580); FACCHIANO ed altri: Norme sulla responsabilità del magistrato (1834); RODOTÀ: Nuove norme sul risarcimento dei danni			

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

PAG.	PAG.
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (1995).	
PRESIDENTE . 6502, 6504, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6517, 6523, 6525, 6526, 6527, 6529, 6532, 6533, 6534, 6535, 6540, 6541, 6542, 6543, 6544, 6552, 6553, 6554, 6555, 6560, 6561, 6562, 6563, 6568, 6569, 6573, 6574, 6575, 6576, 6582, 6583, 6584, 6591, 6593, 6594, 6595, 6596, 6601, 6602, 6603, 6604, 6609, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6633, 6634, 6635, 6637, 6638, 6640, 6641, 6642, 6648, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6660, 6661, 6662, 6663, 6669, 6674, 6675	
AGLIETTA MARIA ADELAIDE (FE) . . 6523, 6624, 6651	
ANDREIS SERGIO (Verde) 6534, 6535	
ANDÒ SALVATORE (PSI) 6617, 6638	
BIONDI ALFREDO (PLI) 6525, 6562, 6616, 6618, 6619, 6620	
D'AMATO LUIGI (FE) 6637	
DEL PENNINO ANTONIO (PRI), <i>Relatore per la maggioranza</i> . . 6503, 6507, 6509, 6527, 6532, 6574, 6594, 6603, 6604, 6620, 6623, 6638, 6653	
CAPPIELLO AGATA ALMA (PSI) 6663	
FRACCHIA BRUNO (PCI) . . . 6568, 6603, 6634	
GARGANI GIUSEPPE (DC), <i>Presidente della II Commissione</i> . . 6509, 6636, 6648	
GHEZZI GIORGIO (PCI) 6660, 6661	
GUIDETTI SERRA BIANCA (DP) 6574, 6652	
LABRIOLA SILVANO (PSI) 6562	
LANZINGER GIANNI (Verde) 6615, 6624	
MACERATINI GIULIO (MSI-DN) . . 6507, 6522, 6602, 6614, 6662	
MARTINAZZOLI FERMO MINO (DC) . 6509, 6561, 6619	
MELLINI MAURO (FE), <i>Relatore di minoranza</i> 6506, 6507, 6509, 6511, 6527, 6542, 6543, 6552, 6561, 6574, 6576, 6582, 6583, 6594, 6602, 6603, 6604, 6620, 6621, 6626, 6639, 6640, 6642, 6653, 6661, 6674	
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC) . . 6511, 6527, 6602, 6652	
PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA (PCI) . . 6510, 6544, 6560	
ORLANDI NICOLETTA (PCI) 6543	
RIZZO ALDO (Sin. Ind.) . . 6510, 6552, 6553, 6560, 6568, 6582, 6596, 6603, 6623, 6663	
RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) 6504, 6541, 6553	
RUSSO FRANCO (DP) 6540	
	RUTELLI FRANCESCO (FE) . 6533, 6534, 6591, 6627
	STANZANI GHEDINI SERGIO (FE) 6601
	TASSI CARLO (MSI-DN) . . 6505, 6554, 6573, 6593, 6642
	TEODORI MASSIMO (FE) . . . 6612, 6633, 6634
	VAIRO GAETANO (DC) 6662
	VASSALLI GIULIANO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . 6504, 6508, 6509, 6511, 6529, 6575, 6595, 6603, 6622, 6623, 6640, 6654
	VESCE EMILIO (FE) 6532, 6572
	VIOLANTE LUCIANO (PCI) . 6509, 6526, 6541, 6602, 6618, 6619, 6641, 6662
	Proposte di legge:
	(Adesione di deputati) 6501, 6569
	(Annunzio) 6501, 6569
	(Revoca dell'assegnazione a Commissione in sede consultiva) 6681
	(Ritiro dell'adesione di un deputato) . 6569
	Interrogazioni:
	(Annunzio) 6683
	Risoluzione:
	(Annunzio) 6683
	Corte dei conti:
	(Trasmissione di documenti) 6681
	Documenti ministeriali:
	(Trasmissione) 6681, 6682
	Per lo svolgimento di una interpellanza:
	PRESIDENTE 6683
	BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.) 6683
	Proposta d'inchiesta parlamentare:
	(Annunzio) 6680
	Sull'ordine dei lavori:
	PRESIDENTE 6682
	RUSSO FRANCO (DP) 6682
	Votazione nominale 6669
	Votazioni segrete . . 6512, 6535, 6544, 6553, 6555, 6563, 6577, 6584, 6596, 6604, 6625, 6626, 6627, 6635, 6641, 6642, 6655, 6663, 6675
	Ordine del giorno della seduta di domani 6683
	Trasformazione di un documento di sindacato ispettivo 6684

La seduta comincia alle 11.

MICHL EBNER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Aniasi, Astori, Emilio Rubbi e Scalfaro sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 19 dicembre 1987 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MATTEOLI: «Norme sugli assistenti ospedalieri» (2095);

CARELLI ed altri: «Modifiche al sistema per la elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario, dei consigli provinciali e dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti» (2096);

BASSANINI ed altri: «Modificazioni alle leggi 24 gennaio 1979, n. 18, e 9 aprile 1984, n. 61, sull'elezione dei rappresen-

tanti dell'Italia al Parlamento europeo» (2097).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati ad una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che la proposta di legge RONCHI e TAMINO: «Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta» (1946) (annunziata nella seduta del 25 novembre 1987) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Franco Russo, Arnaboldi, Russo Spena, Capanna.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La X Commissione permanente (Attività produttive) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

S. 592. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1987, n. 461, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» (approvato dal Senato) (2073).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Gargani ed altri: Nuove norme sulla responsabilità del magistrato (1142); Zangheri ed altri: Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (1489); La Malfa ed altri: Nuove norme sulla responsabilità del magistrato (1580); Facchiano ed altri: Norme sulla responsabilità del magistrato (1834); Rodotà: Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati (1843); Guidetti Serra ed altri: Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice (1867); Biondi ed altri: Norme sulla responsabilità civile dei magistrati (1876); Andò ed altri: Nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati (1882); Mellini ed altri: Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante referendum popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile (1891); Maceratini ed altri: Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati (1895); e del disegno di legge: Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (1995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri: Nuove norme sulla responsabilità del magistrato; Zangheri ed altri: Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati; La Malfa ed altri: Nuove norme sulla responsabilità del magistrato; Facchiano ed altri: Norme sulla responsabilità del magistrato; Rodotà: Nuove norme sul risarci-

mento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati; Guidetti Serra ed altri: Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice; Biondi ed altri: Norme sulla responsabilità civile dei magistrati; Andò ed altri: Nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati; Mellini ed altri: Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante referendum popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile; Maceratini ed altri: Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati; e del disegno di legge: Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri si è chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore di minoranza, il relatore per la maggioranza ed il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli del progetto di legge nel testo unificato della Commissione.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali).

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai magistrati ordinari, compresi i magistrati del pubblico ministero ai magistrati della giustizia amministrativa e contabile, ai magistrati militari compresi quelli del pubblico ministero, ai magistrati delle giurisdizioni speciali nonché agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

2. Nelle disposizioni che seguono il termine "magistrato" comprende tutti i soggetti indicati nel comma 1».

A questo articolo sono stati presentati seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, indipendentemente dalle fun-

zioni esercitate, a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

1. 6.

La Commissione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, indipendentemente dalle funzioni esercitate, ai magistrati ordinari, ai magistrati della giustizia amministrativa e contabile, ai magistrati militari, ai magistrati delle giurisdizioni speciali, nonché agli estranei che partecipano alle funzioni giudiziarie.

1. 4.

Pedrazzi Cipolla, Lanzinger, Nicotra, Russo Franco, Fracchia, Rodotà.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai magistrati ordinari, ai magistrati della giustizia amministrativa e contabile, ai magistrati militari, ai magistrati delle giurisdizioni speciali, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giurisdizionali.

1. 1.

Rizzo, Rodotà, Beebe Tarantelli.

Al comma 1, dopo le parole: magistrati ordinari sopprimere le parole: compresi i magistrati del pubblico ministero, e dopo le parole: magistrati militari sopprimere le parole: compresi quelli del pubblico ministero.

1. 2.

Pedrazzi Cipolla, Bargone, Violante.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che eser-

citano le proprie funzioni in organi collegiali.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: indicati nel comma 1 con le seguenti: indicati nei commi precedenti.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 10.

1. 3.

Governo.

Nella rubrica, sostituire la parola: giurisdizionali con la seguente: giudiziarie.

1. 5.

La Commissione.

Con riferimento all'emendamento 1.3 del Governo, aggiuntivo di un comma all'articolo 1 e conseguentemente soppressivo dell'articolo 10, devo osservare che esso introduce nella discussione dell'articolo 1 tutta la problematica relativa alla responsabilità dei magistrati appartenenti ad organi collegiali.

Pertanto coloro che intendono intervenire nella discussione dell'articolo 1 potranno affrontare anche le questioni poste dall'articolo 10.

Nessun inconveniente si determina invece per l'eventuale effetto preclusivo che l'approvazione di tale emendamento del Governo comporta per tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10. Tale effetto si verificherebbe, infatti, in ogni caso, giacché nella sostanza l'emendamento 1.3 del Governo è identico all'emendamento Mellini 10.3, interamente sostitutivo dell'articolo 10, il quale pure dovrebbe essere votato prima di ogni altro emendamento riferito all'articolo 10, e la cui approvazione provocherebbe pertanto un analogo effetto preclusivo.

Su questo problema chiedo il parere del relatore per la maggioranza e del Governo.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la*

maggioranza. Signor Presidente, in Commissione era stato raggiunto l'accordo che gli emendamenti presentati all'articolo 10 venissero riportati all'articolo 1, in modo da consentirne la discussione senza preclusioni, con l'intesa che se alcuni di questi emendamenti fossero stati approvati, in sede di coordinamento si sarebbe poi provveduto a riportarli all'articolo 10.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, lei sa quanto abbiamo stabilito in sede di Comitato dei nove. La trasposizione del principio recato dal primo comma dell'articolo 10 all'articolo 1 si è verificata logicamente, allorché la Commissione ha fatto la duplice constatazione che veniva soppresso l'altro comma dell'articolo 10 e che, poiché si faceva riferimento in articoli successivi all'articolo 1, ma precedenti all'articolo 10, anche ad appartenenti ad organi collegiali, la logica voleva che tutto si trasferisse nell'articolo 1, e questo è avvenuto.

Accogliendo quindi un suggerimento di ordine tecnico, è stato aggiunto anche un capoverso che prevede la soppressione dell'articolo 10. Però quando questa mattina nel Comitato dei nove abbiamo visto tanti emendamenti destinati a ricostituire speciali meccanismi per l'identificazione del voto o dell'atteggiamento dei componenti degli organi collegiali, e abbiamo constatato che avrebbero dovuto essere riferiti (ma questo si sarebbe potuto fare in sede di coordinamento) all'articolo 10, che riviverebbe ove quegli emendamenti fossero accolti, abbiamo stabilito che la soppressione dell'articolo 10, prevista alla fine dell'emendamento 1.3 del Governo, non preclude in alcun modo la discussione di emendamenti relativi ad organi collegiali. Essa per altro, avrebbe luogo in sede di discussione dell'articolo 1; salvo poi, in sede di coordinamento, trasferire in un nuovo articolo 10 gli emendamenti eventualmente accolti.

Quindi, noi siamo, relatore per la maggioranza — come ella ha sentito — e Governo, pienamente consenzienti sul-

l'impostazione testé enunciata dalla Presidenza.

STEFANO RODOTÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Presidente, dopo le precisazioni fornite, vorrei soltanto segnalare che certamente si pone un problema di ordine delle votazioni, che potrebbe avere un effetto preclusivo per ciò che riguarda la votazione degli emendamenti relativi agli eventuali meccanismi di accertamento della volontà interna degli organi collegiali.

Ritengo pertanto che su tale punto dovrebbe esserci un'intesa in relazione all'ordine delle votazioni. È stato opportunamente segnalato che un emendamento soppressivo deve essere votato prima degli altri; però qui non credo che ci troviamo di fronte ad una preclusione in senso tecnico. Non si mette infatti in discussione l'estensione della responsabilità ai membri degli organi collegiali; si sopprime un comma che riguarda altra materia.

Le proposte al nostro esame rappresentano pertanto una integrazione della disciplina relativa agli organi collegiali sulla quale mi pare ci sia consenso.

PRESIDENTE. Onorevole Rodotà, mi pare che lei possa essere d'accordo con me sul fatto che quando passeremo ai voti sugli emendamenti riferiti all'articolo 10, ci troveremo di fronte ad emendamenti interamente sostitutivi che, nell'ipotesi in cui dovessero essere approvati, precluderebbero gli altri emendamenti, proprio per la loro natura di emendamenti interamente sostitutivi.

Potremo comunque riflettere meglio su tale questione, considerato che abbiamo tempo prima di affrontare l'esame dell'articolo 10, anche se mi sembra che le norme regolamentari chiariscano il problema in modo esauriente.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che non si possa non essere favorevoli alla prima parte dell'articolo 1, che concerne il campo di applicazione della legge che molto pomposamente parla di «risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati». Il primo comma dell'articolo 1 sembrerebbe l'esatta conseguenza logica del titolo della legge. Se invece ci si addentra nella lettura degli articoli successivi, ci si rende conto che ciò che è stato dato con una mano nel primo comma dell'articolo 1 viene tolto con cento mani nei successivi articoli.

Considerato quanto ha detto il Presidente, ritengo opportuno fare qualche considerazione in merito alla «responsabilità civile dei magistrati» (mi permetto di chiedere agli stenografi di mettere tra virgolette l'espressione: «responsabilità civile dei magistrati», il cui oggetto non trovo più, infatti, nella proposta formulata dalla maggioranza), nonché al caso specifico della responsabilità dell'organo collegiale.

Signor Presidente, la nostra Costituzione stabilisce che le responsabilità in generale hanno una scaturigine personale, individuale, sono cioè espressione della volontà e della coscienza dell'individuo, altrimenti non è possibile stabilire una responsabilità. Non esistono infatti le responsabilità a maggioranza, esistono le responsabilità delle singole persone; anche perché la maggioranza non può in un caso come questo, con l'estensione della responsabilità per l'atto ingiusto commesso, scaricare le conseguenze sul dissenziente.

Ci si rende allora subito conto che nel caso di un giudice collegiale, stante il principio cardine della segretezza della camera di consiglio (perché di questo si tratta nel nostro ordinamento giuridico e civile), non è assolutamente possibile né pensabile provare in modo corretto ciò che lì è avvenuto, se non violando non

solo il segreto, ma la libertà di decisione del magistrato che ha deciso nel segreto della camera di consiglio. Tutti i tentativi di sapere successivamente che cosa è avvenuto urtano contro il principio costituzionale che sancisce la libertà e l'indipendenza del giudice, e non conseguono d'altronde alcun risultato.

Se per esempio in camera di consiglio si determina una maggioranza di due a uno, ed ogni magistrato chiude nella busta il proprio parere per il giudizio successivo, che cosa accadrà se dopo cinque, dieci o venti anni (non sarà certamente possibile prima stabilire se vi è stato un errore, considerati i tempi dei nostri processi ordinari) aprendo le buste ci si accorgerà che tutti e tre i magistrati erano contro il provvedimento di condanna? Ognuno, nel segreto della busta (come diceva il mio compianto concittadino Guareschi: Dio ti vede e Stalin no), indica se stesso come dissenziente. La conclusione quale sarà? Che ci troveremo di fronte a tre magistrati bugiardi, o almeno a due su tre? In ogni caso costoro saranno irraggiungibili da qualsiasi possibilità di valida responsabilizzazione in termini vicini.

Ecco un ulteriore motivo che determina dubbi, in chi sta parlando, sulla responsabilità civile del magistrato così come è intesa. Chi vi parla crede nella sola ed unica possibilità (in questo senso esprimo un parere strettamente personale, che deriva per altro da una più che trentennale esperienza professionale) di procedere esclusivamente in via disciplinare: su questo versante bisognerebbe davvero fare in modo che fosse immediato, pronto, deciso ed efficiente l'intervento da parte dell'organo di disciplina dei magistrati; solo questo è il modo. Per il resto, è logico che paghi lo Stato, come in tutti i casi in cui, come proprietario, come ente sovrano, direttamente o indirettamente, abbia portato danno ai cittadini. È giusto che lo Stato paghi in caso di errore del magistrato, perché è veramente ignominioso che continui ad esservi gente che deve sopportare gravissimi danni derivanti da provvedimenti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

acefali, immotivati. Sono provvedimenti che in certi casi hanno distrutto delle vite, perché poi al terzo potere si aggiunge il quarto ed, in presenza di un arresto clamoroso, la stampa non è possibilista, ma condanna: tutti gridano *raca*, e la condanna viene pronunciata prima dal quarto potere che dal terzo, anche se questo ha assunto un provvedimento assolutamente immotivato ed infondato.

Ecco i motivi per i quali siamo senz'altro d'accordo sulla nuova formulazione del testo, molto più semplice, molto più snella, che non continua a ripetere quelle pompose indicazioni che fanno poi dubitare, in sede di interpretazione, se i magistrati del pubblico ministero facciano parte o meno dell'ordine o del potere giudiziario, se svolgano attività giurisdizionale o meno. Non dobbiamo infatti dimenticare che questa legge sarà poi applicata da magistrati, direttamente o indirettamente, nei confronti di loro colleghi, e che quindi tutte le possibili interpretazioni tenderanno a far sì che, se la legge può fare poco, ancor meno possono fare le sentenze.

Occorre essere dunque particolarmente chiari; e la nuova formulazione, che fa riferimento ai magistrati ordinari, speciali, militari, della Corte dei conti ed amministrativi, credo sia la migliore, essendo tutti compresi nella generalità.

Uno degli errori che si commettono nel legiferare in questa Assemblea è quello di cercare sempre di specificare, mentre la legge deve essere generale ed astratta: ogni qualvolta si specifica si diminuisce il campo d'azione della norma, rendendo poi ancor più difficile l'estensione di questa a tutti, nel rispetto del principio di uguaglianza.

Ecco i motivi per i quali possiamo essere nel complesso moderatamente favorevoli al primo comma dell'articolo 1 così come riformulato, anche se non credo che arriveremo a votare a favore. Certo, se dovesse passare l'ipotesi dell'estensione della responsabilità agli organi collegiali, con la previsione di modi incredibili ed inaccettabili di ricerca della responsabilità individuale, il nostro voto

sarà contrario sull'articolo 1 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, questo articolo è certamente quello che ha determinato minori contrasti, anche se non sono mancate discussioni e richieste di approfondimento.

Le discussioni si sono soprattutto incentrate sulla opportunità di includere espressamente nel testo la menzione dei magistrati del pubblico ministero. Inoltre si è discusso se fare espresso riferimento, nell'articolo 1 (il quale è stato anche oggetto, signor Presidente, delle sue considerazioni in ordine ai possibili effetti preclusivi nei confronti di quanto previsto dall'articolo 10 e dagli emendamenti ad esso riferiti), ai magistrati che esercitano le loro funzioni negli organi collegiali. La questione è posta probabilmente in modo infelice, perché non dei soggetti si dovrebbe parlare (i magistrati dovrebbero essere pacificamente inclusi tra quelli contemplati dal provvedimento), ma degli atti svolti nell'ambito delle funzioni collegiali.

Ho ritenuto di dover fare tali considerazioni perché mi pare che la discussione svoltasi sull'articolo 1 abbia evidenziato che vi è stata una deviazione della nostra attenzione rispetto ai nuclei ed ai contenuti fondamentali della legge. Abbiamo molto dibattuto anche su tale punto. Ci siamo trovati, poi, a sopprimere, in pratica, con altri articoli, la responsabilità per colpa.

A seguito della reiezione da parte della Commissione di un emendamento del Governo e a seguito di alcuni altri episodi, possiamo dire che sono avvenuti fatti gravi. Se fossero recepite le indicazioni fornite dalla Commissione relativamente agli emendamenti, ci troveremmo di fronte ad una legge assolutamente inutile ed impraticabile. Traiamo da ciò le conseguenze in ordine all'atteggiamento da assumere. Dovremo combattere palmo a palmo, momento per momento, perché

altro non può farsi di fronte a questioni di tale gravità.

Dobbiamo dire tutto ciò all'inizio della discussione, perché sia chiaro che il nostro non è un atteggiamento ostruzionistico nei confronti della legge, ma un atteggiamento che tende a consentire che vi siano tempi sufficienti affinché tutti riflettano sui pericoli insiti nella approvazione di una legge che in realtà nega quei compiti riguardo ai quali ci siamo imposti dei tempi. Ma ci siamo posti dei tempi per varare una normativa che riguardi la responsabilità civile dei magistrati, non per approvare una legge che surrettiziamente la neghi e la vanifichi.

Ho fatto questo intervento perché ritenevo necessario esprimere con chiarezza la mia posizione sull'articolo 1, posizione che, del resto, riguarda, criticamente, anche tutto il modo in cui si sono svolti i lavori in Commissione giustizia sul provvedimento al nostro esame.

Spero che tutti abbiano il tempo di riflettere attentamente, per evitare che si verifichi, con l'approvazione di questa legge, un fatto molto grave per la vita del Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Avverto che, dovendosi procedere al prosieguo della seduta a votazioni segrete che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Rinuncio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Maceratini.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

ANTONIO DEL PENNINO, Relatore per la maggioranza. Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del proprio

emendamento 1.6; esso peraltro assorbirebbe gli emendamenti Pedrazzi Cipolla 1.4 e gli identici emendamenti Rizzo 1.1 e Pedrazzi Cipolla 1.2, che invito i presentatori a ritirare.

Esprimo, altresì, parere favorevole sull'emendamento 1.3 del Governo e raccomando l'approvazione dell'emendamento 1.5 della Commissione.

Con riferimento all'ultima parte dell'emendamento 1.3 del Governo, rimane da stabilire in quale momento si debba discutere della soppressione dell'articolo 10. Come avevo accennato anche il Presidente, riterrei opportuno rinviare tale momento, riservandoci di esaminare questo aspetto in sede di discussione sull'articolo 10, al fine di non determinare la preclusione della discussione degli emendamenti riferiti a detto articolo.

MAURO MELLINI, Relatore di minoranza. Presidente, vorrei esprimere il parere sugli emendamenti in qualità di relatore di minoranza.

PRESIDENTE. La ringrazio di avermelo ricordato, onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento Pedrazzi Cipolla 1.4, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento Rizzo 1.1, semplicemente perché la formulazione dell'emendamento Pedrazzi Cipolla 1.4 mi sembra migliore. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento Pedrazzi Cipolla 1.2, in quanto le esigenze in esso prospettate mi sembra siano ampiamente e più puntualmente soddisfatte con l'emendamento Rizzo 1.1.

Credo che l'emendamento 1.3 del Governo sia da considerarsi pleonastico, nel senso che dovrebbe essere pacifico che i soggetti ai quali ci si riferisce sono i magistrati. Il problema riguarda le funzioni. Aggiungo subito, però, che, se fosse approvata la prima parte dell'emendamento del Governo, dovrebbe esserlo anche la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

seconda parte, relativa alla soppressione dell'articolo 10. Ciò proprio perché tale articolo (non gli emendamenti ad esso presentati) estende l'applicazione delle norme previste negli articoli precedenti ai magistrati componenti gli organi collegiali, riferendo ad essi anche una serie di disposizioni, comprese quelle processuali e quelle relative alla rivalsa che, in realtà, in quella parte sono un fuor d'opera.

L'emendamento 1.3 del Governo, ripeto, mi sembra pleonastico, ma se dovesse essere approvata la sua prima parte, credo che, indipendentemente dagli effetti degli altri emendamenti presentati all'articolo 1, sarebbe perfettamente logico procedere alla soppressione dell'articolo 10 in quanto chiaramente incompatibile e comunque completamente sostituito dal testo di cui all'emendamento 1.3 del Governo.

Esprimo, infine, parere favorevole sull'emendamento 1.5 della Commissione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al ministro Vassalli per il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 1, vorrei farle notare, onorevole Mellini, che lei era già intervenuto sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti.

Non contesto affatto il diritto di intervenire come relatore di minoranza, ma in questo modo lei finisce per parlare due volte, il che non è consentito dal regolamento.

Forse potremmo procedere meglio se lei, prendendo la parola come relatore di minoranza, ampliasse (sempre che lo ritenga opportuno, ma la Presidenza comunque lo consentirà) il suo discorso, senza quindi intervenire in sede di discussione sull'articolo, perché ciò, come ho già detto, sarebbe in contrasto con un preciso dettato del regolamento.

MAURO MELLINI. Ma la dichiarazione di voto si è sempre fatta!

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Go-

verno sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli deputati, il contenuto dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso presentati, sui quali sono chiamato ad esprimere il parere del Governo, mi consigliano una brevissima dichiarazione chiarificatrice, che credo possa risultare utile all'Assemblea ed in particolare a quanti non hanno assistito al dibattito svolto in Commissione e nel Comitato dei nove.

Si tratta del pubblico ministero. Il testo approvato dalla Commissione (conforme su questo punto a quello del Governo) esplicitava la inclusione, senza distinzioni, nelle disposizioni del provvedimento dei magistrati del pubblico ministero, compresi quelli militari.

Successivamente, anche ieri nella discussione sulle linee generali, si è dibattuto al riguardo, ed alcuni gruppi hanno proposto di eliminare la esplicita menzione del pubblico ministero in quanto è pacifico, o dovrebbe esserlo, secondo note disposizioni della Costituzione, che anche il pubblico ministero è un magistrato. Mi è sembrata sempre una questione piuttosto inutile, superflua. Tuttavia, si è arrivati al compromesso contenuto nell'emendamento 1.6 della Commissione il quale, sostituendo il primo comma dell'articolo 1, ha incluso l'inciso «indipendentemente dalle funzioni esercitate». Accetto senz'altro l'emendamento 1.6, della Commissione, in quanto risulta chiaramente che l'unanimità dei proponenti delle originarie modifiche e l'unanimità della Commissione, nel proporre l'inciso citato, intendono sostenere la piena responsabilità, o meglio la piena sottomissione alla legge degli organi del pubblico ministero, riconoscendo che si tratta di magistrati, così come vuole la Costituzione.

Mi sembrava necessario fare questo chiarimento interpretativo, del resto condiviso da tutti, nel momento in cui ci accingiamo ad esprimere parere favorevole sull'emendamento della Commis-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

sione che alla esplicita menzione del pubblico ministero ha preferito sostituire l'inciso «indipendentemente dalle funzioni esercitate».

Per quanto riguarda la parte finale dell'emendamento 1.3 del Governo, là dove si afferma «conseguentemente sopprimere l'articolo 10», non voglio entrare in questioni formali. Comunque, non sono d'accordo con l'onorevole Mellini. Abbiamo detto che dobbiamo salvaguardare la possibilità di discutere, nell'ambito dell'articolo 10 o in altri punti, il problema dell'identificazione delle eventuali singole responsabilità degli appartenenti agli organi collegiali, secondo quanto richiesto dall'onorevole Rodotà. Pertanto, quanto alla soppressione dell'articolo 10, siamo d'accordo, purché non sia preclusiva della discussione sulla materia.

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Ho detto anch'io la stessa cosa!

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Violante?

LUCIANO VIOLANTE. Propongo alla Commissione e al Governo di accantonare la votazione dell'emendamento 1.3 del Governo fino al momento in cui affronteremo l'articolo 10. Questa mi sembra la soluzione migliore, per evitare problemi di preclusione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza sulla proposta dell'onorevole Violante?

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Non ci opponiamo, signor Presidente, all'accantonamento proposto in quanto avevamo raggiunto l'accordo sul fatto che gli emendamenti riferiti all'articolo 10 comunque fossero discussi e votati.

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza?

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Non ho detto di essere contrario alla discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 10; ho detto esattamente il contrario. Ho detto che la soppressione dell'articolo 10 consegue chiaramente all'approvazione dell'emendamento 1.3 del Governo.

La questione del contenuto degli emendamenti e dei problemi relativi alle funzioni nell'ambito del collegio è diversa. Tali problemi saranno di volta in volta considerati in base al contenuto dei vari emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo che la soluzione proposta dall'onorevole Violante possa essere accolta.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Forse non ho capito, ma nell'ambito del Comitato dei nove la soluzione che abbiamo prospettato era che, in sede di esame dell'articolo 1, si discutesse anche sugli emendamenti relativi all'articolo 10. Abbiamo stabilito questo anche per un motivo di economia di lavoro, per poter procedere più speditamente.

FERMO MINO MARTINAZZOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERMO MINO MARTINAZZOLI. Non vorrei aggiungere problemi e complicazioni su un argomento che credo possa essere risolto, almeno per il momento, con grande semplicità. Vi è un accordo generale sul fatto che la responsabilità civile debba coinvolgere anche i giudici appartenenti ad organi collegiali. Affermare, nell'ambito dell'articolo 1, questa proposizione di principio mi sembra,

anche dal punto di vista dell'economia e della razionalità del testo normativo, una scelta puntuale ed adeguata.

Una volta che sia chiaro che è totalmente impregiudicata la discussione, la scelta e la deliberazione in merito alla regolamentazione o meno della responsabilità degli organi collegiali, e al modo in cui attuare la regolamentazione, rimettendola ad articoli successivi, ritengo che la soluzione di votare subito la soppressione dell'articolo 10, in quanto il principio in esso affermato è più giustamente assunto nell'articolo 1, dovrebbe rassicurare tutti e trovarci d'accordo.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, sia l'onorevole Gargani, Presidente della II Commissione sia l'onorevole Martinazzoli non condividono la proposta formulata dall'onorevole Violante e preferirebbero votare subito l'emendamento 1.3 del Governo (questo d'altra parte è in linea con lo spirito delle indicazioni fornite dal Presidente nello *speech* letto prima dell'inizio della discussione dell'articolo 1 circa la possibilità di discutere gli emendamenti presentati all'articolo 10), rinviando la votazione dell'ultimo capoverso dello stesso emendamento 1.3, così come proposto dal ministro Vassalli.

Se questa interpretazione è esatta, possiamo passare alle votazioni sugli emendamenti.

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Rizzo?

ALDO RIZZO. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione per esprimere il voto favorevole sull'emendamento Pedrazzi Cipolla 1.4.

Insieme ad altri colleghi avevo presentato l'emendamento 1.1, perché trovavo assai singolare che nel testo della Commissione si facesse espresso riferimento ai magistrati del pubblico ministero, come se si trattasse di una categoria particolare e diversa dal resto della magistratura.

Poiché nel testo — che troviamo corretto — presentato dalla collega Pedrazzi Cipolla non si rinviene una tale distinzione in quanto si precisa che le disposizioni si applicano ai magistrati, indipendentemente dalle funzioni esercitate, ritiriamo l'emendamento 1.1 da noi presentato.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rizzo.

Ricordo che il relatore per la maggioranza, nell'esprimere il proprio parere, aveva invitato i presentatori degli emendamenti 1.4, 1.1 e 1.2 a ritirarli, in quanto assorbiti dall'emendamento 1.6 della Commissione. Poiché l'onorevole Rizzo ha già ritirato il suo emendamento 1.1, chiedo all'onorevole Pedrazzi Cipolla se intenda mantenere i suoi emendamenti 1.4 e 1.2.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 1.4 e 1.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pedrazzi Cipolla.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6 della Commissione.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, sarebbe opportuno che il testo dell'emendamento 1.6 della Commissione fosse distribuito, affinché i colleghi ne possano prendere visione.

PRESIDENTE. Il testo è già in distribuzione, onorevole Pazzaglia.

Tuttavia, per chiarezza dei colleghi, darò nuovamente lettura dell'emendamento 1.6 della Commissione, che è del seguente tenore: «Le disposizioni della presente legge si applicano, indipendentemente dalle funzioni esercitate, a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie».

Ha chiesto di parlare per dichiarazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signora Presidente, voteremo a favore di questo emendamento, con la convinzione che la sua approvazione precluderebbe l'emendamento 1.3 del Governo, che verrebbe di fatto assorbito.

Quando si afferma che la legge al nostro esame regola le responsabilità dei magistrati, «indipendentemente dalle loro funzioni», è di tutta evidenza che in essa si ritengono compresi magistrati con funzioni monocratiche e magistrati con funzioni collegiali.

Vorrei ribadire, inoltre, che la norma che riguarda i magistrati degli organi collegiali è un fuor d'opera, come già ho avuto modo di evidenziare precedentemente in qualità di relatore di minoranza.

Ritengo quindi che l'emendamento 1.6 della Commissione meriti il voto favorevole della Camera, proprio per il suo carattere puntuale e onnicomprensivo: con esso infatti si cerca di stabilire l'ambito dei soggetti, che sono inequivocabilmente individuati nei giudici appartenenti alle varie magistrature, qualunque sia la loro funzione ed a prescindere dal fatto che appartengano o meno ad organi collegiali.

Ecco perché ritengo che sia del tutto inutile la votazione sul successivo emendamento 1.3 del Governo, che ha una ragione d'essere soltanto in funzione preclusiva di quelle affermazioni che si ritrovano nel testo del progetto di legge e non negli emendamenti — ribadisco — presentati all'articolo 10. Il voto, quindi, proprio per le caratteristiche di questo emendamento, deve a maggior ragione essere favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole sulla proposta emendativa della

Commissione, che riteniamo sia esaustiva del dibattito colà svoltosi. Tale emendamento, con l'espressione «indipendentemente dalle funzioni esercitate», intende comprendere i magistrati del pubblico ministero, i quali trovano una diversa collocazione anche nell'ambito dello stesso disegno costituzionale.

Vorrei poi chiedere al ministro Vassalli se dobbiamo ritenere (come la Commissione ha già chiarito) che la formula «anche gli estranei» si riferisca anche ai componenti le commissioni tributarie.

PRESIDENTE. Ministro Vassalli, intende rispondere all'onorevole Nicotra?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ribadisco che nella formulazione dell'emendamento 1.6 della Commissione sono compresi i componenti delle commissioni tributarie. Il termine, infatti, è stato sempre interpretato in questo senso, indipendente da ciò che risulterà dall'articolo 7, rispetto ad una limitazione per determinati «estranei» alla sola responsabilità per dolo, secondo un emendamento che esamineremo successivamente, appunto in sede di esame dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che gli emendamenti Pedrazzi Cipolla 1.4, Rizzo 1.1 e Pedrazzi Cipolla 1.2 sono stati ritirati dai presentatori.

Pongo in votazione l'emendamento 1.3 del Governo, con esclusione dell'ultimo periodo recante la soppressione dell'articolo 10, così come stabilito precedentemente.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 1, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	492
Maggioranza	247
Voti favorevoli	459
Voti contrari	33

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Almirante Giorgio
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreis Sergio
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno

Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni Carlo
 Bianco Gerardo
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Bogi Giorgio
 Bonetti Andrea
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonferroni Franco
 Boniveri Margherita
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer
 Borghini Gianfrancesco
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano

Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Dignani Grimaldi Vanda

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia

Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippio Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Maria
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista

Radi Luciano

Raffaelli Mario

Rais Francesco

Ravasio Renato

Rebecchi Aldo

Rebulla Luciano

Recchia Vincenzo

Reina Giuseppe

Ricci Franco

Ridi Silvano

Riggio Vito

Righi Luciano

Rinaldi Luigi

Rivera Giovanni

Rizzo Aldo

Rocchi Rolando

Rocelli Gian Franco

Rodotà Stefano

Rognoni Virginio

Rojch Angelino

Romani Daniela

Ronchi Edoardo

Ronzani Wilmer

Rosini Giacomo

Rossi Alberto

Rossi di Montelera Luigi

Rotiroti Raffaele

Rubbi Antonio

Rubinacci Giuseppe

Russo Ferdinando

Russo Francesco Saverio

Russo Raffaele

Russo Vincenzo

Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio

Salerno Gabriele

Salvoldi Giancarlo

Samà Francesco

Sanese Nicolamaria

Sanfilippo Salvatore

Sangalli Carlo

Sanguineti Mauro

Sanna Anna

Sannella Benedetto

Santarelli Giulio

Santonastaso Giuseppe

Santuz Giorgio

Sapienza Orazio

Saretta Giuseppe

Sarti Adolfo

Savino Nicola

Savio Gastone

Scalfaro Oscar Luigi

Scarlato Guglielmo

Schettini Giacomo

Scotti Vincenzo

Segni Mariotto

Senaldi Carlo

Serafini Anna Maria

Serafini Massimo

Serra Gianna

Serrentino Pietro

Silvestri Giuliano

Soave Sergio

Soddu Pietro

Solaroli Bruno

Spini Valdo

Stefanini Marcello

Stegagnini Bruno

Strada Renato

Strumendo Lucio

Susi Domenico

Taddei Blenda Maria

Tagliabue Gianfranco

Tamino Gianni

Tancredi Antonio

Tarabini Eugenio

Tassi Carlo

Tassone Mario

Tealdi Giovanna Maria

Teodori Massimo

Tesini Giancarlo

Testa Enrico

Tiraboschi Angelo

Toma Mario

Torchio Giuseppe

Trabacchi Felice

Trabacchini Quarto

Travaglini Giovanni

Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria

Urso Salvatore

Usellini Mario

Vacca Giuseppe

Vairo Gaetano

Vecchiarelli Bruno

Veltroni Valter

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Vesce Emilio
 Violante Luciano
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo
 Viti Vincenzo
 Vito Alfredo
 Vizzini Carlo
 Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zevi Bruno
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Aniasi Aldo
 Astori Gianfranco
 d'Aquino Saverio
 Gorla Giovanni
 Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2, nel testo unificato della Commissione, che è del seguente tenore:

«(Responsabilità per dolo o colpa grave).

1. Chi ha subito un danno ingiusto, non riparato con i mezzi di impugnazione ordinari, per effetto di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

2. Qualora il danno non sia riparabile

con i mezzi di impugnazione ordinari o se questi non sono previsti, l'azione civile è proponibile soltanto quando è esaurita la fase o il grado del giudizio nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.

3. Non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione del diritto e di valutazione del fatto nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

4. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

5. Nelle ipotesi previste dalle lettere b) e c) del comma 4, è necessario che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza o il provvedimento ebbe a pronunciarsi».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

(Responsabilità per dolo o colpa grave).

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio di funzioni giudiziarie può agire contro il magistrato e, congiuntamente, contro lo Stato cui la responsabilità si estende per ottenere il risarcimento del danno.

2. Non è risarcibile il danno, o quella parte di esso, che avrebbe potuto non verificarsi o avrebbe comunque trovato rimedio ove l'atto fosse stato oggetto di impugnazione o di riesame previsti dalla legge, salvo che il danneggiato non abbia potuto valersene senza sua colpa.

3. I magistrati non sono responsabili per l'interpretazione di norme secondo i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

criteri stabiliti dalla legge o per la ricostruzione di fatti e la valutazione di prove ritualmente assunte.

4. L'azione non è proponibile finché il magistrato sia investito del procedimento nell'ambito del quale sia stato leso il diritto del danneggiato. Tale divieto non sussiste quando il diritto della parte sia stato leso per l'omissione o il ritardo di un atto che la legge stabilisce debba essere compiuto entro un termine certo e, questo decorso, la parte abbia proposto istanza per l'adempimento e siano decorsi inutilmente quindici giorni dalla proposizione dell'istanza.

2. 13.

Aglietta, Pannella, Vesce, Mellini, Rutelli.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

(Responsabilità per dolo o colpa grave).

1. Chi, per effetto di un comportamento posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio di funzioni giudiziarie, ha subito un danno ingiusto non riparato con i mezzi d'impugnazione ordinari, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento del danno.

2. Se il danno non è riparabile con i mezzi di impugnazione perché non previsti, l'azione civile è proponibile soltanto quando è esaurita la fase o il grado del giudizio nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.

3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

4. Nelle ipotesi previste dalle lettere b) e c) del comma 3, è necessario che il fatto

non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza o il provvedimento ebbe a pronunciarsi.

5. Salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, non può dar luogo a responsabilità per danno l'attività di interpretazione del diritto e di ricostruzione o valutazione del fatto nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

2. 14.

Mellini, Vesce, Teodori, Pannella, Aglietta, Rutelli, Stanzani Ghedini.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

(Responsabilità dello Stato per l'esercizio della funzione giurisdizionale).

1. Chiunque subisce un danno ingiusto in conseguenza dell'esercizio della funzione giurisdizionale ha azione diretta contro lo Stato per il risarcimento quando il danno sia conseguenza di una violazione di legge o di un travisamento del fatto gravi, evidenti e indiscutibili, ed esso non sia riparabile o comunque non sia stato riparato attraverso i mezzi d'impugnazione processuale previsti dall'ordinamento.

2. È danno ingiusto, agli effetti previsti dal comma 1, qualsiasi lesione dei diritti soggettivi che sia causata dall'esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Costituisce in ogni caso grave, evidente e indiscutibile violazione di legge o travisamento del fatto:

a) l'applicazione di una legge non vigente ovvero la disapplicazione di una legge vigente;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

4. Agli effetti del presente articolo, non può tuttavia dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione delle norme

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

quella di accertamento dei fatti e di valutazione delle prove.

2. 26.

Rodotà.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. Chi ha subito un danno ingiusto, non riparabile con i mezzi di impugnazione ordinari, per effetto di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento del danno.

2. Qualora il danno non sia riparabile con i mezzi di impugnazione o se questi non sono previsti, l'azione civile è proponibile soltanto quando è esaurita la fase o il grado del giudizio nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.

3. Non può dar luogo a responsabilità 'attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

2. 30.

Fracchia, Guidetti Serra, Violante, Lanzinger, Ferrara, Barbera.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

2. 31.

Governo.

A questo emendamento sono stati altresì presentati i seguenti subemendamenti:

Dopo le parole: un danno ingiusto ag-

giungere le seguenti: , non riparabile con i mezzi di impugnazione ordinari.

0. 2. 31. 1.

Beebe Tarantelli, Fracchia, Guidetti Serra.

Sopprimere le parole: di un comportamento o.

0. 2. 31. 2.

Rizzo, Fracchia, Guidetti Serra.

Sostituire le parole: «non patrimoniali» con le seguenti: «di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale».

0. 2. 31.3.

La Commissione.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti all'articolo 2:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Chi ha subito un danno ingiusto, non riparato con i mezzi di impugnazione ordinari, per effetto di un provvedimento emesso dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

2. 21.

Rizzo, Rodotà, Beebe Tarantelli.

Al comma 1, sostituire le parole: non riparato con le seguenti: non riparabile.

*2. 6.

Rodotà, Beebe Tarantelli.

Al comma 1, sostituire le parole: non riparato con le seguenti: non riparabile.

*2. 27.

Trabacchi, Guidetti Serra, Lanzinger, Ghezzi, Pedrazzi Cipolla, Forleo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Al comma 1, sopprimere le parole: patrimoniali e non patrimoniali.

2. 1.

Maceratini, Tassi, Trantino.

Al comma 1, sostituire le parole: dei danni patrimoniali e non patrimoniali *con le seguenti:* del danno.

2. 28.

Pedrazzi Cipolla, Guidetti Serra, Lanzinger, Fracchia, Ferrara, Orlandi, Bargone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'azione civile è proponibile soltanto quando siano stati esperiti i mezzi di impugnazione ordinari se previsti, ovvero, se questi non sono previsti, quando sono esauriti la fase o il grado del giudizio nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno.

2. 32.

Governo.

Avverto che all'emendamento 2.32 del Governo è stato presentato il seguente *s*ubemendamento:

Sostituire le parole: L'azione civile *con le seguenti:* la domanda.

0. 2. 32. 1.

La Commissione.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere le parole: qualora il danno non sia riparabile con i mezzi di impugnazione ordinari o se questi non sono previsti.

2. 15.

Aglietta, Rutelli, Pannella, Vesce, Mellini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel caso indicato dal comma 2 l'azione può essere esercitata anche senza

che sia stato esaurito il grado o la fase del giudizio, ove siano decorsi due anni dalla data in cui il fatto produttivo di danno si è verificato, se entro tale termine non si è ancora conclusa la fase o il grado.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 4.

2. 16.

Mellini, Aglietta, Vesce, Teodori, Rutelli, Pannella, D'Amato Luigi, Zevi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Non può dar luogo a responsabilità del magistrato l'attività di interpretazione di norme secondo i criteri stabiliti dalla legge o di ricostruzione di fatti e di valutazione di prove ritualmente assunte.

2. 17.

Rutelli, Aglietta, Vesce, Pannella, Mellini, Stanzani Ghedini.

Al comma 3, premettere le parole Nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Conseguentemente, alla fine dello stesso comma, sopprimere le parole: nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

2. 2.

Tassi, Maceratini, Trantino

Al comma 3, sostituire la parola: diritto *con la seguente:* legge.

2. 22.

Vairo, Brancaccio

Al comma 3, dopo le parole: valutazione del fatto, *aggiungere le seguenti:* e delle prove.

2. 23.

Rizzo, Rodotà, Beebe Tarantelli

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Sopprimere il comma 4.

2. 18.

Vesce, Aglietta, Rutelli, Pannella, Mellini, Stanzani Ghedini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Si ha colpa grave quando il provvedimento è fondato:

a) su una grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;

b) sull'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) sulla negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

2. 24.

Rizzo, Rodotà, Beebe Tarantelli.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'applicazione di una legge non vigente o la disapplicazione di una legge vigente, quando l'una o l'altra sia stata determinata da negligenza inescusabile.

2. 7.

Rodotà, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Al comma 4, lettera a), sopprimere la parola: grave.

2. 3.

Maceratini, Tassi, Trantino.

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: grave aggiungere le seguenti: e indiscutibile.

* 2. 8.

Rodotà, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Al comma 4, lettera a), dopo la parola:

grave aggiungere le seguenti: e indiscutibile.

* 2. 29.

Bargone, Lanzinger, Guidetti Serra, Fracchia, Trabacchi, Pedrazzi Cipolla.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: l'affermazione di un fatto con le seguenti: l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto essenziale.

2. 9.

Rodotà, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Al comma 4, lettera b), dopo la parola fatto aggiungere la seguente: essenziale.

2. 10.

Rodotà, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: la negazione di un fatto con le seguenti: la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto essenziale.

2. 11.

Rodotà, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: fatto aggiungere la seguente: essenziale.

2. 12.

Rodotà, Beebe Tarantelli, Rizzo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) l'assenza o la grave insufficienza della motivazione dei provvedimenti nei quali la motivazione è espressamente richiesta dalla legge.

2. 4.

Maceratini, Tassi, Trantino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

d) il travisamento di fatti determinato da negligenza inescusabile.

2. 19.

Aglietta, Mellini, Teodori, Vesce, Rutelli, Pannella.

Sopprimere il comma 5.

* 2. 5.

Tassi, Maceratini, Trantino.

Sopprimere il comma 5.

* 2. 20.

Mellini, Rutelli, Pannella, Vesce, Aglietta.

Sopprimere il comma 5.

* 2. 33.

Governo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nelle ipotesi previste dalle lettere b) e c) del comma 4, la responsabilità è esclusa se il fatto costituì un punto controverso sul quale la sentenza o il provvedimento ebbe a pronunciarsi, se la parte danneggiata o il suo difensore, prima della emanazione della sentenza o del provvedimento nella sua difesa omise di indicare il fatto poi negato dal magistrato o se l'affermazione o negazione del fatto da parte del magistrato fu dovuta ad errore determinato dal comportamento della parte danneggiata o del suo difensore.

2. 25.

Rizzo, Rodotà, Beebe Tarantelli.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Agli effetti del procedimento promosso contro lo Stato per il risarcimento del danno costituiscono colpa grave:

a) l'applicazione di una legge non vigente;

b) la grave disapplicazione di una legge vigente;

c) un provvedimento non riconducibile ad alcuna norma di legge;

d) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale privo di motivazioni, nonché di ogni altro provvedimento privo di motivazione, quando è richiesta dalla legge;

e) un provvedimento fondato sull'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

f) un provvedimento fondato sulla negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontestabilmente dagli atti del procedimento.

2. Nelle ipotesi previste dalle lettere e) e f) del comma 1, è necessario che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza o il provvedimento ebbe a pronunciarsi.

2. 01.

Fracchia, Guidetti Serra, Lanzinger, Ferrara, Pedrazzi Cipolla, Violante, Barbera, Bassanini.

Passiamo alla discussione sull'articolo 2 e sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. A nostro avviso, questo è l'articolo centrale di tutta la legge sulla responsabilità civile del magistrato. Anche chi non si occupa espressamente di questi problemi farebbe bene a

soffermare la propria attenzione sull'articolo 2, perché con esso si corre il rischio di fare una legge che potrebbe essere definita «legge del Gattopardo».

In sostanza, in adempimento della volontà popolare espressa dal referendum, si dovrebbero fissare certi principi; invece, con un abile gioco, riusciamo a sottrarre la magistratura da qualsiasi tipo di responsabilità. In particolare, il quinto comma dell'articolo 2 — come abbiamo avuto occasione di dire nel corso della discussione sulle linee generali — praticamente annulla ogni possibilità di individuare una effettiva colpa grave del magistrato e, quindi, di chiamare a rispondere lo Stato prima ed il magistrato poi in sede di rivalsa. Non si dimentichi a questo proposito che l'equivoco di fondo su cui poggia l'intera architettura del disegno di legge è che degli errori del magistrato in prima battuta risponde lo Stato, cioè la collettività. Si è ritenuto, per vari motivi, che questa fosse la soluzione più giusta (e fin qui potremmo anche essere d'accordo).

Si dice che lo Stato risponde nei confronti del cittadino, però ciò avviene quando, e soltanto quando, il magistrato ha compiuto taluni atti con un atteggiamento ispirato al dolo ed alla colpa grave. Se leggiamo bene l'articolo 2, vediamo che i casi di colpa grave sono stati ridotti a qualcosa di estremamente vago ed evanescente che, molto difficilmente nella pratica giudiziaria, potrà trovare obiettivo riscontro. Non contenti di questa opera di svuotamento della legge, sono state inserite, con il quinto comma dell'articolo 2, disposizioni che, se approvate, non consentirebbero mai (se non in casi di scuola, da indicare nei testi proprio come casi-limite, ma che, nella realtà quotidiana, si verificano solo eccezionalmente) di individuare la colpa grave del magistrato.

Il nostro atteggiamento critico di carattere generale sull'articolo 2 diventa di ferma e determinata opposizione proprio per la presenza di tale comma. Tutti i colleghi possono rendersi conto, se avranno la bontà di leggerlo, che esso consente, se

su un determinato argomento vi è stato contrasto fra le parti (cioè se vi è stato un punto controverso, anche se il magistrato ha negato l'esistenza di un fatto incontrovertibilmente esistente oppure ha affermato l'esistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso dagli atti del processo), che il giudice sia esente da responsabilità per colpa grave.

È evidente che tutti i processi civili — come, del resto, tutte le vertenze giudiziarie — presentano delle controversie: noi desideriamo che, quando vi sia stata controversia e, nonostante questa, il magistrato abbia ommesso di prendere in considerazione, sia in senso positivo, sia in senso negativo, una fattispecie che avrebbe dovuto portarlo ad assumere una decisione anziché un'altra, il magistrato possa essere chiamato in giudizio, sia pure con tutti i meccanismi previsti che consentono estrema cautela ed estrema prudenza.

Se non potrà esser fatto neanche questo, allora veramente avremo eluso, approvando questa legge, la volontà popolare.

Per questo, allo stato, dichiariamo che, mentre voteremo a favore dell'abrogazione del quinto comma dell'articolo 2, voteremo contro l'approvazione dell'articolo in esame che, ripeto, tradisce, nella sua complessità e nel dettaglio, lo spirito con cui ci eravamo messi all'opera per instaurare, anche in Italia, un sistema di responsabilizzazione dei magistrati (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Aglietta. Ne ha facoltà.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Signor Presidente, il gruppo federalista europeo ritiene che l'articolo 2 rappresenti il cuore della normativa in esame, proprio perché in esso si individua il soggetto responsabile civilmente per il danno causato al cittadino.

Come abbiamo già affermato durante la discussione sulle linee generali, il nostro emendamento 2.13 tende a sostituire completamente l'articolo 2 così come pro-

posto dalla Commissione, per identificare nel magistrato il diretto responsabile dei danni provocati per colpa grave o dolo, (a parte la estensione della responsabilità allo Stato).

In realtà, il testo proposto dalla Commissione esclude la responsabilità del magistrato. Noi discutiamo a seguito della celebrazione di un referendum in cui il popolo ha chiesto di legiferare in una certa direzione; invece siamo in quest'aula per approvare una legge che va nella direzione opposta! Si tratta di un problema non solo di contenuto, ma anche di metodo, rispetto alla contingenza in cui ci troviamo a legiferare.

Nel testo proposto dalla Commissione non solo viene violato il principio sancito dall'articolo 28 della Costituzione, concernente la responsabilità dei pubblici dipendenti, ma si legifera anche in contrasto con le indicazioni esplicitamente fornite da due sentenze della Corte costituzionale, secondo le quali il magistrato che abbia errato, per dolo o colpa, nell'esercizio delle sue funzioni è direttamente responsabile. In altra sede si può eventualmente intervenire per limitare tale principio, ma non per escluderlo.

Nel primo comma del nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 2 nel testo formulato dalla Commissione, proponiamo che chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento posto in essere da un magistrato possa agire contro il magistrato e congiuntamente — sempre ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione — contro lo Stato. L'emendamento Mellini 2.14 esprime la differenza sostanziale tra l'impostazione dell'originaria proposta di legge presentata dal gruppo federalista europeo (il cui primo firmatario era lo stesso onorevole Mellini), e quella attuale: la proposta del nostro gruppo tendeva a legiferare in tema di responsabilità civile del magistrato, non in tema di riparazione dell'errore giudiziario. Riteniamo che questa sia la confusione presente nella normativa al nostro esame e che, in merito all'errore giudiziario, si debba provvedere con altra legge.

Il comma 3 dell'articolo 2 del testo della Commissione è quello nel quale si tutela il libero convincimento del magistrato, e quindi la sua indipendenza e la sua autonomia di giudizio. A tale comma il nostro gruppo ha presentato vari emendamenti, ma intendo soffermarmi particolarmente sul 2.13, interamente sostitutivo dell'articolo 2, che propone di aggiungere, dopo l'espressione «I magistrati non sono responsabili per l'interpretazione di norme», la seguente specificazione: «secondo i criteri stabiliti dalla legge o per la ricostruzione di fatti e la valutazione di prove ritualmente assunte». Sappiamo infatti che, proprio in sede di non rituale assunzione di prove, avvenuta ad esempio mediante un interrogatorio effettuato senza il rispetto delle procedure previste, sono accaduti fatti nei quali maggiormente è riscontrabile la colpa, e talvolta anche il dolo, del magistrato. Riteniamo pertanto che il non chiarire che le prove debbano essere ritualmente assunte sia un difetto molto grave del provvedimento in discussione.

Vorrei ritornare sul primo comma di questo articolo, per sottolineare un'ulteriore differenza fra la norma che proponiamo (nell'emendamento 2.13 interamente sostitutivo, ma anche in emendamenti parzialmente sostitutivi) e il testo della Commissione. Nel testo da noi proposto la legittimazione ad agire contro il magistrato è determinata da un comportamento posto in essere da quest'ultimo, mentre secondo il testo della Commissione è legittimato ad agire chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un provvedimento. Esistono taluni comportamenti dei magistrati, assunti in particolare nella fase istruttoria, come ad esempio la violazione del segreto istruttorio per responsabilità del magistrato, che sicuramente causano un danno di cui il magistrato deve assumere la responsabilità, nel caso in cui sia accertata la sua diretta responsabilità.

Il quarto comma dell'emendamento 2.13 interamente sostitutivo dell'articolo 2 proposto dal gruppo radicale pone dei limiti alla proponibilità dell'azione di re-

sponsabilità ed in particolare prevede che il divieto della proponibilità dell'azione «non sussiste quando il diritto della parte sia stato leso per l'omissione o il ritardo di un atto che la legge stabilisce debba essere compiuto entro un termine certo e, questo decorso, la parte abbia proposto istanza per l'adempimento e siano decorsi inutilmente quindici giorni dalla proposizione dell'istanza». In sostanza, chi presenta l'istanza mette in mora il magistrato; soltanto nel persistere dell'inadempimento di quest'ultimo è possibile proporre l'azione. Si tratta, quindi, di una norma posta a garanzia dell'attività del magistrato.

Di particolare rilievo sono poi i nostri emendamenti che chiedono l'abrogazione della tipizzazione della colpa grave (è una posizione di principio che abbiamo assunto e che riconfermiamo nelle proposte di modificazione che presentiamo); in proposito, particolarmente negativo è l'atteggiamento assunto dalla maggioranza della Commissione, in base al quale si è ritenuto di non accogliere l'emendamento del nostro gruppo, che era sostanzialmente identico a quelli presentati dal gruppo missino e dal Governo.

Tutto ciò sembra a noi molto grave perché, nei fatti — tenuto conto che già il comma 4 fornisce una tipizzazione della colpa grave molto vaga e molto difficile da identificare —, con il comma 5 si vanificano completamente le ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4, che sono quelle più tipiche in cui può evidenziarsi la colpa grave.

Nel caso, infatti, in cui vi sia stata una controversia (e difficilmente ciò non avviene quando vi è l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o viceversa) e, a maggior ragione, quando si sia perseverato in una certa direzione, ci sembra che il comma 5 — che si riferisce, appunto, alla questione controversa — nei fatti vanifichi completamente la responsabilità del magistrato per le ipotesi di colpa grave.

Questa posizione gattopardesca, evidenziata dal collega Maceratini, ma

anche dalla stampa e dagli osservatori più attenti a questi problemi, ha qui un riscontro ancora più grave. In quest'aula si dice di voler fare una legge sulla responsabilità del magistrato, riferita ai casi di dolo e di colpa grave. In realtà, attraverso questo articolo, viene esclusa la responsabilità diretta del magistrato e sostanzialmente (proprio per mezzo del comma 5 del testo della Commissione, da noi non condiviso) si vanifica anche l'ipotesi di colpa grave.

Si ritorna così alle disposizioni precedenti, che prevedevano la possibilità di risarcimento nei casi di dolo, frode, concussione, eccetera.

Su tali problemi credo sia necessaria una particolare attenzione da parte nostra. Teniamo presente che, sulle questioni prese in considerazione dall'articolo 2, vi è stato un diretto pronunciamento popolare, che è andato in una certa direzione. Sarebbe importante e necessario ripristinare, con l'approvazione dell'emendamento radicale 2.13 sostitutivo dell'articolo 2, tale volontà di fondo o, almeno, non vanificare, tramite il comma 5, l'ipotesi di colpa grave, su cui il popolo si è esplicitamente pronunciato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Ieri ho svolto un discorso di carattere generale. Non intendo «infliggerlo» di nuovo all'Assemblea. Accennerò invece brevemente ad una questione specifica. Vi era, dunque, un aspetto sulla base del quale le considerazioni di ragionevolezza con cui i liberali accettavano un punto importante di questa nuova formulazione, relativa alla tipizzazione della colpa, trovavano una giustificazione e, sotto questo profilo, anche un conforto.

Mi riferisco al fatto che il Governo aveva avuto la saggezza di presentare un emendamento soppressivo del comma 5 dell'articolo 2. Apprendo che questa posizione del Governo, invece, sarebbe di tipo «retrattile», nel senso che non vi sarebbe più l'intenzione di mantenere quel saggio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

emendamento. Ora, da ciò non è che debbano derivare aggettivazioni iperboliche o letterarie (come: «gattopardesco»). Ciò che risulta è piuttosto la difficoltà per il cittadino di sapere quanto possa agire e su che base, nel caso abbia subito un danno, anche nelle ipotesi in cui — come si legge nel comma 4 — l'affermazione di un fatto è incontrastabilmente esclusa o la sua negazione risulta incontrastabilmente dagli atti.

Se l'incontrastabilità deve derivare da una cupa e marmorea posizione non dialettica, per cui risulti *per tabulas* (una situazione, questa, che raggiunge i vertici dell'impossibilità di verifica), è un conto. Ma se su quel fatto vi è stato un dibattito, se si è aperta una discussione, se c'è stata una verifica — sia pure all'interno della camera di consiglio, ovvero nella fase orale del dibattito — e se, ciononostante, si è compiuto l'errore gravissimo di dare vita ad un'interpretazione incontrastabilmente falsa della realtà, ebbene, la circostanza che vi sia stato il dibattito non può che avvalorare l'errore! Invito la Camera a ben considerare questo aspetto della vicenda.

Abbiamo il dovere di essere seri su questo punto. Quindi, mantenere tale posizione significa vanificare l'articolo 2. Devo preannunciare che, se la situazione restasse invariata, il gruppo liberale dovrebbe, suo malgrado, esprimersi in modo contrario. Per queste ragioni, il gruppo liberale invita il Governo a mantenere il predetto emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, anche il mio intervento sarà molto grave. Tutta la discussione si incentra sui commi 4 e 5 dell'articolo 2. Stiamo, cioè, discutendo dei modi mediante i quali rendere tipiche le ipotesi di responsabilità per colpa grave del giudice.

Abbiamo descritto tre ipotesi: la prima, quella della lettera *a*), consiste nella «grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile»; le altre due ipo-

tesi (quella delle lettere *b*) e *c*)), insieme al comma 5 (cui faceva riferimento adesso, con molta precisione, il collega Biondi), in realtà riprendono integralmente un mezzo di impugnazione che è previsto dal codice di procedura civile. Quest'ultimo stabilisce che, appunto in quei casi, la parte possa richiedere, sostanzialmente, che la sentenza venga revocata. La Commissione propone che, nei medesimi casi, il cittadino abbia diritto al risarcimento del danno. Questa è la questione! Il senso è che, nei casi in cui è ammissibile la revocazione, sia previsto anche il risarcimento del danno.

Se si vuole modificare questa impostazione (mi riferisco al collega Biondi), bisogna, però, introdurre un altro elemento. Se si vuole eliminare il comma 5 dell'articolo 2, bisogna anche precisare l'elemento soggettivo delle fattispecie di cui alle lettere *b*) e *c*), che nel testo in esame non è precisato: perché significa che non ci riferiamo più alle ipotesi di revocazione, ma tipicizziamo, in modo assolutamente nuovo, due ipotesi di colpa grave.

L'alternativa, quindi, è la seguente: o respingiamo — e ci dispiacerebbe — l'emendamento del Governo, soppressivo del comma 5, confermando il testo così com'è; oppure qualcuno deve presentare un emendamento (che credo prenderemo in considerazione) in cui si stabilisca, nelle ipotesi di cui alle lettere *b*) e *c*), che tali comportamenti devono essere tenuti con «negligenza inescusabile». Una terza soluzione non c'è! Altrimenti, creeremo una divaricazione enorme, in quanto, in una situazione nella quale non è neanche ammesso un mezzo di impugnazione, renderemo ammissibile un risarcimento del danno sulla base di una presunzione pura e semplice di colpa: ciò appunto perché manca l'indicazione dell'elemento soggettivo.

ALFREDO BIONDI. Ma questo va bene per la revocazione!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

ENZO NICOTRA. Signor Presidente, mi pare di poter rispondere al collega Violante dicendo che la previsione da lui fatta riguarda un'altra circostanza. In questo caso ci troviamo, com'è stato sottolineato dal collega Biondi, dinanzi ad un'ipotesi, quella del comma 5, che, secondo me, costituisce una esimente della colpa grave del magistrato, nel caso in cui il fatto per cui si è deciso sia stato oggetto di controversia e di dibattito. Non mi sembra, però, che il dato secondo cui il fatto sia stato dibattuto possa in alcun modo costituire una esimente della colpa grave.

Appare, perciò, opportuno l'accoglimento dell'emendamento 2.33 che il Governo aveva presentato, diretto a sopprimere il comma 5. Lo dico a titolo personale, ma anche come dato storico che gli *Atti parlamentari* dovranno registrare.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento Aglietta 2.13, sull'emendamento Mellini 2.14 e sull'emendamento Rodotà 2.26. Credo che l'emendamento Fracchia 2.30 possa essere ritirato a seguito dell'accoglimento di alcuni subemendamenti all'emendamento 2.31 del Governo.

PRESIDENTE. Infatti, è stato ritirato.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Lo stesso vale per i subemendamenti Beebe Tarantelli 0.2.31.1 e Rizzo 0.2.31.2.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.31 del Governo nel testo modificato dal subemendamento 0.2.31.3 che invito l'Assemblea ad approvare.

L'eventuale approvazione dell'emendamento 2.31 del Governo dovrebbe precludere gli emendamenti Rizzo 2.21, Rodotà 2.6 e Trabacchi 2.27. Per quanto riguarda gli emendamenti Maceratini 2.1 e Pedrazzi Cipolla 2.28, credo che essi pos-

sano essere ritirati, dopo l'accoglimento dell'emendamento 2.31 del Governo.

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 2.32 del Governo nel testo che risulterà modificato dal subemendamento 0.2.32.1 della Commissione (sostitutivo della parola: «l'azione civile» con la parola: «la domanda»), che invito l'Assemblea ad approvare.

Ritengo che l'emendamento Aglietta 2.15 sia precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento 2.32 del Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Mellini 2.16 e Rutelli 2.17, e parere favorevole sull'emendamento Tassi 2.2 se modificato secondo il suggerimento della Commissione nel senso cioè di sostituire la parola «giurisdizionali» con la parola «giudiziarie».

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Vairo 2.22. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti Rizzo 2.23, Vesce 2.18, Rizzo 2.24, Rodotà 2.7, Maceratini 2.3, Rodotà 2.8, Bargone 2.29, Rodotà 2.9, 2.10, 2.11, 2.12. Colgo anzi l'occasione per invitare i presentatori a ritirare questi emendamenti.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti Maceratini 2.4 e Aglietta 2.19.

In merito agli emendamenti Tassi 2.5, Mellini 2.20 e 2.33 del Governo (tutti soppressivi del comma 5), il parere della Commissione, a maggioranza, è contrario. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento Rizzo 2.25 mentre per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Fracchia 2.01 credo che sia stato ritirato; in caso contrario chiedo ai presentatori di farlo.

LUCIANO VIOLANTE. Aspettiamo!

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti Fracchia 2.30, Maceratini 2.1 e Pedrazzi Cipolla 2.28 sono stati ritirati dai presentatori. Qual è il parere del relatore di minoranza sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Signora Presidente, innanzitutto

dichiaro di ritirare il mio emendamento 2.14, teso a reintrodurre il testo originario dell'articolo 2 del disegno di legge presentato dal Governo. Per quanto riguarda l'emendamento Aglietta 2.13 non posso fare a meno a tal riguardo di richiamare per un momento l'attenzione dell'Assemblea.

Con l'emendamento 2.13 è nostra intenzione proporre l'azione diretta nei confronti del magistrato. Se vogliamo parlare di responsabilità civile del magistrato, infatti, dobbiamo prevedere l'azione diretta: diversamente, non ci troveremo più dinanzi ad una responsabilità civile dello stesso.

La Corte costituzionale ha affermato, con due sentenze, che l'articolo 28 della Costituzione, che riguarda tutti i dipendenti dello Stato e stabilisce l'azione diretta, si riferisce anche ai magistrati. La Corte aggiunge che le differenziazioni debbono essere individuate all'interno dello stesso articolo, quindi nell'ambito di una responsabilità diretta nei confronti del danneggiato. Sostenere che, in nome della indipendenza (quell'indipendenza di cui si è fatta carico la Corte costituzionale, prevedendo un'eventuale differenziazione che può essere stabilita all'interno dell'articolo 28), occorre sopprimere l'articolo 28, significa evidentemente violare la Costituzione!

Con lo stesso emendamento si prevede anche la soppressione della tipizzazione della colpa grave. Si tratta, del resto, di una tipizzazione pessimamente realizzata, con riferimento non già ad elementi soggettivi, ma ad ipotesi di condotte materiali. Invece, la colpa grave riguarda certamente l'atteggiamento soggettivo, ed è una fattispecie ampiamente definita dall'ordinamento e dalla giurisprudenza.

Collegli deputati, tipizzare la colpa significa dare licenza di compiere qualunque malefatta a chi, con la legge in mano, potrà tener presenti quelle indicazioni (del resto scarse ed estremamente difficili a realizzarsi, così come sono formulate nel testo della Commissione) per procedere magari con dolo, ma poi sfuggendo persino ad una responsabilità per

colpa, a quegli atti che ritenga di poter compiere. Ci si riferisce, nella norma ad un fatto la cui esistenza o la cui inesistenza risulta incontrovertibilmente provata dagli atti del procedimento, ma basta non fare riferimento al fatto, non enunciare il fatto, nella motivazione, per poter fare quello che si vuole! Basta non fare riferimento, nella motivazione, alle norme di legge perché la grave violazione della stessa diventi evanescente! Perché andare a ricercare la colpa nella indicazione di fatti, quando abbiamo già ampi riferimenti, al riguardo di tale fattispecie, per tutti i dipendenti dello Stato? Né si dica che, altrimenti, si violerebbe la libertà del giudicare, perché la libertà del giudicare è comunque sottoposta ad obblighi di diligenza, all'obbligo di attenersi alle leggi, ad obblighi di professionalità, senza l'adempimento dei quali non si può parlare non solo della libertà del giudicare, ma neanche del fatto stesso di giudicare. Non si può immaginare che in questo caso non esista responsabilità.

L'emendamento Aglietta 2.13 s'impertnia quindi su questi punti; su di esso, come relatore di minoranza, io esprimo parere favorevole, invitando ovviamente l'Assemblea ad approvarlo. Anche se l'emendamento non dovesse essere approvato in questa sede, quanto detto varrà comunque per la seconda lettura, in modo che il Senato possa recepire la nostra attenzione a tali problemi.

L'emendamento Mellini 2.14, ripeto, è stato ritirato.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Rodotà 2.26 e sull'emendamento Fracchia 2.30 che elimina la tipizzazione della colpa, ma che ritengo insoddisfacente. Mi dicono però che l'emendamento 2.30 è stato ritirato: in tal caso non è necessario parlarne.

Esprimo parere contrario sui subemendamenti Beebe Tarantelli 0.2.31.1 e Rizzo 0.2.31.2; esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 2.31 del Governo. Credo che l'emendamento del Governo appena richiamato, sia da preferire nella sua formulazione agli emendamenti Rizzo 2.21, Rodotà 2.6 e Trabacchi 2.27

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

che pure condivido nella sostanza. Esprimo parere contrario sull'emendamento Maceratini 2.1. Esprimo ancora parere contrario sull'emendamento 2.32 del Governo, perché si sottolinea in maniera ancora più chiara che i mezzi di impugnazione devono essere necessariamente espletati, il che rende difficile poi, in sede di ammissibilità, stabilire, in quanto costituisce uno dei motivi in questione, quando il danno sia riparabile e quando non lo sia, in tutto o in parte. Si lascia quindi evanescente un dato che attiene all'ammissibilità dell'azione.

Ritengo che debba essere approvato il mio emendamento 2.16, il quale suggerisce, ai fini della mera ammissibilità dell'azione (il resto sarà questione relativa alla individuazione della sussistenza o meno del danno), la condizione che sia esaurito il grado nell'ambito del quale si è verificato il fatto dannoso, e quindi sia venuta meno la soggezione della parte rispetto al giudice che quel danno ha causato.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Rutelli 2.17, Tassi 2.2 e Vairo 2.22 e parere contrario sull'emendamento Rizzo 2.23; parere favorevole sull'emendamento Vesce 2.18 che prevede la soppressione del quarto comma e con essa la tipizzazione della colpa.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Rizzo 2.24, Rodotà 2.7, Maceratini 2.3, Rodotà 2.8, Bargone 2.29, Rodotà 2.9, Rodotà 2.10, Rodotà 2.11, Rodotà 2.12 e Maceratini 2.4. Sono invece favorevole all'emendamento Aglietta 2.19.

Sugli emendamenti Tassi 2.5, Mellini 2.20 e 2.33 del Governo si gioca la credibilità di questa legge. Mi auguro che il Governo non voglia essere remissivo su tale punto, signor ministro di grazia e giustizia, perché l'esserlo, ripeto, significa giocare la credibilità di questo testo.

Tale questione, onorevole Violante, non ha nulla a che vedere con la revocazione; quest'ultima riguarda la sopravvenienza di un fatto, di una prova che abbia costituito o meno oggetto della discussione nei vari gradi del processo. Qui si tratta invece di valutare la responsabilità sogget-

tiva del giudice che è maggiore se, a fronte, per esempio, di una contestazione di una parte, si sia voluto negare l'evidente.

Dico di più, la preoccupazione del collega Violante di voler aggiungere, alla negazione di un fatto incontrovertibilmente esistente, la dizione «per negligenza» mi sembra eccessiva.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GERARDO BIANCO.

MAURO MELLINI. Noi parliamo, comunque, di colpa grave e di un fatto incontrovertibilmente emergente. Ciò significa, per il collega Violante, che se non si inserisse la dizione «per negligenza», vi potrebbe essere un giudice che nega i fatti incontrovertibili e che, tuttavia, è diligente.

A questo punto mi sembra che stiamo facendo del bizantinismo, ancora una volta predisposto a favore dell'impraticabilità della legge. Su questo punto, ripeto, si gioca la praticabilità della legge! Su questo punto si gioca quello che fino in fondo sarà il nostro atteggiamento complessivo!

Per quel che riguarda gli altri emendamenti... (*Commenti al centro*)... Scusate, sono relatore di minoranza ed ho il dovere di esprimermi! Sono contrario, infine, all'emendamento Rizzo 2.25 e all'articolo aggiuntivo Fracchia 2.01.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, cercherò di essere sintetico, quasi quanto lo è stato il relatore. Chiedo un attimo di attenzione, proprio perché l'articolo 2 rappresenta il punto centrale del provvedimento.

Sull'emendamento Aglietta 2.13 esprimo parere contrario perché esso esprime una filosofia diversa da quella che ispira il provvedimento. Il Governo e la maggioranza della Commissione optarono, fin dal primo momento, per una azione

contro lo Stato, nella previsione che quest'ultimo potesse rivalersi nei confronti del magistrato. Devo solo aggiungere che la parola «comportamento», contenuta nella seconda riga dell'emendamento in questione, è stata inserita nell'emendamento 2.31 del Governo che prevede alternativamente sia il comportamento sia il provvedimento giudiziario adottato dal magistrato.

Prendo atto del ritiro degli emendamenti Mellini 2.14 e Fracchia 2.30. Il parere del Governo è contrario sull'emendamento Rodotà 2.26 e sui subemendamenti Beebe Tarantelli 0.2.31.1 e Rizzo 0.2.31.2. All'emendamento 2.31 del Governo, che invito ovviamente ad approvare, è stato presentato il subemendamento 0.2.31.3 della Commissione teso a modificarne la parte finale, nel senso che le parole «per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali» vanno integrate con le seguenti: «per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali quando derivino da privazione della libertà personale». Per quanto l'emendamento appaia ora più restrittivo del precedente, non vi è motivo per esprimere parere contrario e quindi siamo favorevoli al subemendamento presentato.

L'emendamento Rizzo 2.21 risulta precluso, mentre sull'emendamento Rodotà 2.6 il parere è contrario. L'emendamento Trabacchi 2.27 risulta precluso, in caso contrario il parere sarebbe negativo. Prendiamo atto dell'avvenuto ritiro dell'emendamento Maceratini 2.1, in quanto il gruppo missino ha aderito all'emendamento 2.31 del Governo con la modifica prima citata. Anche l'emendamento Pedrazzi Cipolla 2.28 risulta ritirato.

All'emendamento 2.32 del Governo, che invito l'Assemblea ad approvare, è stato presentato un subemendamento 0.2.32.1 della Commissione, su originaria proposta del gruppo comunista, mirante a sostituire il termine «azione» con la parola «domanda», al quale siamo favorevoli. Esprimo, poi, parere contrario sugli emendamenti Aglietta 2.15 (che forse do-

vrebbe essere precluso), Mellini 2.16 e Rutelli 2.17.

Per quanto concerne l'emendamento Tassi 2.2, conformemente al giudizio espresso dal relatore, il Governo è favorevole a condizione che si sostituisca la parola «giurisdizionali» con la parola «giudiziarie», usata peraltro in tutto il testo normativo in esame. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Vairo 2.22 e contrario sugli emendamenti Rizzo 2.23, Vesce 2.18, Rizzo 2.24 e Rodotà 2.7; parere sempre contrario sugli emendamenti Maceratini 2.3 (che tende a sopprimere la parola «grave») e Rodotà 2.8 (mirante ad introdurre la parola «indiscutibile»). Il Governo intende perseguire una linea mediana anche perché, quando si parla di negligenza inescusabile, l'aggiungere il termine «grave» potrebbe risultare superfluo. Comunque mi allineo al parere espresso dal relatore per la maggioranza. Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento Rodotà 2.10.

Signor Presidente, trattiamo ora un punto estremamente delicato.

Gli emendamenti Rodotà 2.9 e 2.11 si collegano in certa misura ad una questione che ha posto all'Assemblea l'onorevole Violante, il quale, nell'esprimersi contro gli emendamenti soppressivi del quinto comma dell'articolo 2, proposti sia dal Governo, sia dal gruppo radicale, sia dal gruppo del Movimento sociale, ha affermato di assumere tale posizione in assenza della espressa inclusione della «inescusabilità» anche per le ipotesi dell'«incontrastabile» (di cui alle lettere *b*) e *c*) del quarto comma dell'articolo 2).

Ora, può darsi che in sede di dichiarazione di voto emerga una situazione per la quale si possa addivenire a questa conciliazione: accettare la soppressione del quinto comma, di cui fra breve parlerò, insieme con l'inclusione del concetto di «inescusabilità» anche per le lettere *b*) e *c*), come previsto nella lettera *a*).

Faccio una rapidissima osservazione, solo come contributo all'orientamento dell'Assemblea. La parola «essenziale» mi sembra un fuor d'opera in questa materia, perché l'essenzialità riguarda altro:

ad esempio, una falsa testimonianza, la quale può essere non ritenuta tale quando concerne una circostanza irrilevante. Il privato però può benissimo essere danneggiato, anche gravemente, da una affermazione che non è essenziale nella causa, ma dalla quale egli ha riportato danno. Quindi, mi pare che il concetto di essenzialità sia piuttosto estraneo alla filosofia della legge.

«L'inescusabilità», viceversa, secondo il nostro originario profilo, sembrava inutile. Quando si specifica, infatti, che un fatto incontrastabilmente emergeva e non è stato considerato, mi pare che «l'inescusabilità» sia in *re ipsa*. Però, se l'onorevole Violante insiste, si può trovare — sentiremo poi le dichiarazioni di voto — una conciliazione tra il mantenimento della proposta del Governo soppressiva del quinto comma dell'articolo 2 e l'introduzione esplicita del concetto di «inescusabilità» nelle lettere *b*) e *c*) del quarto comma dello stesso articolo. Non ho nessuna obiezione in merito.

Dopo tale premessa, in ordine agli emendamenti Rodotà 2.9 e 2.11 il Governo si rimette all'Assemblea.

Il parere del Governo è contrario sugli emendamenti Rodotà 2.12 e Maceratini 2.4. Per quanto riguarda l'emendamento Aglietta 2.19, nell'esprimere parere contrario, desidero rilevare come la dizione «travisamento di fatti» sia un di più. Si potrebbe essere favorevoli nel caso di un riferimento alla «negligenza inescusabile», ma la specificazione del «travisamento di fatti» mi sembra, come ho detto, un di più.

Per quanto riguarda, infine, il punto della soppressione del quinto comma dell'articolo 2, vorrei motivarne la richiesta, considerato che tale comma figurava nel testo del Governo oltre che in quello della Commissione.

Quando emerse l'esigenza della tipizzazione della colpa grave, si assunse, con riguardo alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2, il concetto della «incontrastabilità». Il che portò taluno a ragionare in termini di revocazione, perché un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa è, com'è

noto, una delle ipotesi previste al numero 4) dell'articolo 395 del codice di procedura civile. Proprio nell'articolo 395, numero 4) del codice di procedura civile è contenuta la seguente proposizione: «...quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso (cioè anche in quello in cui la verità di un fatto è incontrastabilmente esclusa) se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».

Dalla «incontrastabilità» è stato quindi trascinato nei testi della Commissione e del Governo questo quinto comma dell'articolo 2. Ma rivedendo meglio le cose, occorre tener conto di due problemi, che sono stati affrontati peraltro in questa sede. In primo luogo, è da considerare che la norma restringe ulteriormente l'azione risarcitoria nei confronti del magistrato. L'introduzione di questa clausola aggiunta a quella che abbiamo voluto consacrare senza eccezioni e senza salvezze nel terzo comma dell'articolo 2 (la clausola della assoluta intangibilità dell'interpretazione del diritto e della valutazione del fatto), cioè l'aggiungere ulteriormente la restrizione relativa alla preclusione, derivante dall'essere stato il fatto oggetto di controversia, effettivamente restringe la portata dell'azione risarcitoria nei confronti del magistrato.

Ciò che hanno detto gli onorevoli Melini, Maceratini e Nicotra non può essere disconosciuto. Anche l'onorevole Biondi ha fatto riferimento alla revocazione. La seconda considerazione che milita a favore della soppressione del quinto comma dell'articolo 2 è che la filosofia della revocazione del processo civile è completamente diversa da quella dell'azione risarcitoria. Perché nell'articolo 395 al numero 4) vi è tale clausola? Perché, trattandosi di un mezzo di impugnazione straordinario, qualora la considerazione del fatto fosse stato oggetto di controversia, si sarebbe dovuto ricorrere all'impugnazione ordinaria. Poiché non vi si è fatto ricorso, l'azione di revocazione è preclusa. Ma cosa c'entra tutto questo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

con l'azione risarcitoria? Si tratta veramente di un fuor d'opera rispetto alla stessa!

Vorrei allora pregare l'Assemblea di votare a favore degli identici emendamenti Tassi 2.5, Mellini 2.20 e 2.33 del Governo, in quanto il quinto comma non ha molto a che fare con l'azione risarcitoria e indubbiamente ne restringe l'ampiezza. Viceversa propongo di votare a favore della proposta dell'onorevole Violante che cerca di trovare un ulteriore riparo attraverso un'espressa menzione della inescusabilità anche per le ipotesi previste nelle lettere *b*) e *c*). Esprimo infine, parere contrario sull'emendamento Rizzo 2.25 e prendo atto dell'avvenuto ritiro dell'articolo aggiuntivo Fracchia 2.01.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Presidente, ho già espresso il parere sugli emendamenti però, a seguito dell'intervento del ministro, il Comitato dei nove ha ritenuto di accedere alla soluzione testé indicata dal ministro. Esprimo pertanto parere favorevole sugli emendamenti Rodotà 2.9 e Rodotà 2.11, precisando che è stato formulato dalla Commissione un subemendamento che sopprime alle lettere *b*) e *c*) del quarto comma dell'articolo 2 il termine «essenziale».

In conseguenza della approvazione di questi due emendamenti si può accedere alla proposta contenuta negli identici emendamenti Tassi 2.5, Mellini 2.20 e 2.33 del Governo di sopprimere il quinto comma dell'articolo 2.

Credo che con questa soluzione si risolvano i problemi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Aglietta 2.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vesce. Ne ha facoltà (*Commenti al centro*).

Per cortesia, onorevoli colleghi, in

questo modo non agevoliamo certamente i nostri lavori!

EMILIO VESCE. Non capisco, signor Presidente, queste intemperanze (*Commenti al centro*). Stiamo votando un provvedimento estremamente importante, cari colleghi, per cui vorrei che vi fosse da parte vostra un minimo di comprensione!

Signor Presidente, poiché il nostro intento in quest'aula, in modo costruttivo e collaborativo (l'abbiamo dimostrato lavorando ogni giorno sul provvedimento al nostro esame), è quello di varare una legge che sia soddisfacente per gli italiani che hanno votato l'8 novembre sulla responsabilità civile dei giudici, e per i giudici stessi, noi continueremo a portare il nostro contributo, malgrado questo atteggiamento che, a mio avviso...

PRESIDENTE. Si attenga alla dichiarazione di voto, onorevole Vesce. Questo argomento mi sembra estraneo alla stessa.

EMILIO VESCE. Quella che ho fatto, signor Presidente, non era una dichiarazione di voto, ma una precisazione.

Ricordo, perché i colleghi sappiano cosa stiamo per votare, che con l'emendamento in questione vogliamo ripristinare il testo della nostra proposta di legge e affermare in maniera cristallina il concetto della responsabilità civile dei giudici. Non riteniamo che la responsabilità civile sia, infatti, dello Stato, bensì dei giudici.

Perché lo si sappia, dunque, il testo da noi proposto così recita: «Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave... (*Commenti e proteste al centro*)».

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, lei deve consentire che il deputato parli (*Proteste al centro*)!

MAURO MELLINI. Volete far pagare Pantalone!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, lasciate parlare l'onorevole Vesce, che sta svolgendo una dichiarazione di voto!

MICHELE ZOLLA. Sta illustrando l'emendamento, non sta dichiarando il suo voto!

MAURO MELLINI. Intollerante! Basta!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in questo modo non accelerate certo i tempi del lavoro parlamentare! Onorevole Zolla, stia tranquillo! Continui pure, onorevole Vesce. Il tempo a sua disposizione sta per scadere.

FRANCESCO RUTELLI. No, Presidente, non ha neanche iniziato!

EMILIO VESCE. Signor Presidente, sono stato interrotto.

«Chi ha subito» — dicevo — «un danno ingiusto per effetto di un comportamento posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio di funzioni giudiziarie può agire contro il magistrato e, congiuntamente, contro lo Stato cui la responsabilità si estende per ottenere il risarcimento del danno».

«Non è risarcibile il danno, o quella parte di esso, che avrebbe potuto non verificarsi...»

MICHELE ZOLLA. Sta illustrando l'emendamento!

MAURO MELLINI. Stai zitto, intollerante!

EMILIO VESCE. «... o avrebbe comunque trovato rimedio ove l'atto fosse stato oggetto di impugnazione o di riesame previsti dalla legge, salvo che il danneggiato non abbia potuto valersene senza sua colpa.

«I magistrati non sono responsabili per l'interpretazione di norme secondo i criteri stabiliti dalla legge o per la ricostruzione di fatti e la valutazione di prove ritualmente assunte.

«L'azione non è proponibile finché il magistrato sia investito del procedimento nell'ambito del quale sia stato leso il diritto del danneggiato. Tale divieto non sussiste quando il diritto della parte sia stato leso per l'omissione o il ritardo di un atto che la legge stabilisce debba essere compiuto entro un termine certo e, questo decorso, la parte abbia proposto istanza per l'adempimento e siano decorsi inutilmente quindici giorni dalla proposizione dell'istanza» (*Commenti al centro*).

Questo è il testo da noi proposto, che chiediamo ai colleghi, così riluttanti ad ascoltare un collega che si impegna quotidianamente in Parlamento (*Proteste al centro*), di approvare (*Commenti e proteste al centro*).

MAURO MELLINI. È lo stesso modo con cui mugunate contro i magistrati!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Onorevole Mellini!

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, è già intervenuto per dichiarazione di voto un suo collega di gruppo. A che titolo chiede la parola?

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal collega Vesce (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. A termini di regolamento ne ha diritto.

FRANCESCO RUTELLI. La ringrazio, signor Presidente. Non utilizzerò certamente tutti i cinque minuti a mia disposizione.

Mi asterrò da questa votazione per protesta nei confronti dell'atteggiamento di alcuni colleghi ai quali voglio spiegare... (*Proteste al centro*) Intanto mi permetto fare presente al Presidente dell'Assemblea (*Proteste al centro*)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

questo atteggiamento non accelerate di certo i lavori parlamentari (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*). Vi prego di stare calmi! Mi rivolgo in particolare al gruppo della democrazia cristiana. In questo modo non aiutate certo il Presidente!

Onorevole Rutelli, prosegua il suo intervento.

FRANCESCO RUTELLI. La ringrazio. Mi permetto di far presente al Presidente dell'Assemblea che rispetto ad alcune interruzioni — è ovviamente nella sua potestà applicare il regolamento come ritiene giusto — ricorrono gli estremi per formulare dei richiami a deputati che impediscono la parola ad un collega che, nel pieno esercizio delle sue facoltà regolamentari, sta svolgendo una dichiarazione di voto. Il Presidente ha il dovere di far parlare chi sta svolgendo una dichiarazione di voto!

Voglio spiegare al collega Zolla e agli altri colleghi che sono intervenuti così poco urbanamente che, se ci mettiamo su questo piano, se cioè non si consente ad un deputato di leggere l'emendamento in sede di dichiarazione di voto... Il collega Vesce, infatti, aveva diritto a parlare per cinque minuti ed ha dato lettura dell'emendamento presentato, limitandosi alla più scarna delle esposizioni ed invitando poi l'Assemblea a votare a favore.

Per far questo avrebbe impiegato, se non vi fossero state interruzioni, al massimo due o tre dei cinque minuti cui aveva diritto. Ripeto che se si farà strada un atteggiamento così inurbano (e non uso altre espressioni), useremo davvero tutti i mezzi regolamentari a noi consentiti. Faccio notare al collega Zolla che, senza che lui né altri possa sollevare obiezioni, noi faremo quello che non abbiamo fatto sull'articolo 1 e sull'articolo 2, prendendo, tutti com'è nostra facoltà, la parola su ciascuno degli articoli (*Applausi polemici al centro*).

Sia chiaro che in quest'aula si applica il regolamento! Da parte nostra manteniamo un atteggiamento estremamente

sobrio nell'illustrare una posizione politica che oggi è probabilmente minoritaria, che noi vogliamo affermare (perché abbiamo il diritto di farlo, dopo anni di battaglie politiche) anche di domenica o nel giorno di Natale. Vogliamo ribadire la nostra posizione anche se si trattasse, signor Presidente, di prolungare la discussione di questo provvedimento oltre i due giorni e mezzo previsti. Per questa legge avete voluto le elezioni anticipate e noi la stiamo discutendo e votando in due giorni e mezzo! Ci vuole pazienza, calma, senso di responsabilità, prudenza e soprattutto rispetto delle posizioni di chi sta svolgendo una battaglia politica nel rispetto del regolamento, adoperando solo una minima parte degli strumenti che il regolamento garantisce ad ogni gruppo parlamentare!

Mi sia consentito di dire con molta franchezza, signor Presidente, che la mia dichiarazione di voto è indirizzata anche alla Presidenza, affinché assicuri il pieno rispetto delle norme regolamentari, da questo momento e per tutto l'esame del provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo, all'estrema sinistra, e dei deputati dei gruppi verde, del PSI, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, la Presidenza, come sempre, ha operato per garantire nel modo migliore il rispetto del regolamento e quindi delle prerogative di tutti i parlamentari. Mi sia consentito di chiedere ai colleghi, dei quali comprendo l'impazienza, di ripristinare un clima di serenità in questo importante dibattito, che potrà svolgersi in modo migliore se da parte di tutti vi sarà comprensione, e se si consentirà a ciascun gruppo di svolgere il proprio ruolo politico all'interno del Parlamento (*Vivi applausi*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Andreis. Ne ha facoltà.

SERGIO ANDREIS. Annuncio a nome del gruppo verde la nostra astensione e di-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

chiaro anch'io che se non vi sarà uno svolgimento corretto della discussione... (*Proteste al centro*) Mi appello al capogruppo democristiano, che è notoriamente un signore, a differenza di alcuni colleghi del suo gruppo... (*Vive proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Andreis, la prego di usare espressioni urbane, senza offendere nessuno.

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente, in quest'aula il clima è caratterizzato dall'inaccettabile arroganza di alcuni colleghi. A nome del gruppo verde voglio dire che, se la discussione non si svolgerà a norma di regolamento, anche il nostro gruppo seguirà l'esempio dei colleghi del gruppo radicale, utilizzando tutti i mezzi regolamentari per allungare e approfondire la discussione. Non è possibile che l'arroganza dei numeri ponga alcuni colleghi in una posizione umiliante, come è accaduto in precedenza al collega Vesce (*Applausi dei deputati dei gruppi verde, federalista europeo e di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Onorevole Andreis, le posso assicurare che sarà garantito il rispetto assoluto del regolamento. Invito tutti i colleghi a mantenersi sereni e calmi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Aglietta 2.13, sul quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aglietta 2.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	507
Votanti	500
Astenuti	7
Maggioranza	251
Voti favorevoli	78
Voti contrari	422

(*La Camera respinge*).

(*Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Almirante Giorgio
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Barbalace Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro

Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Contu Felice

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi

Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francesse Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimio
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido

Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Maria
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo

Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Segni Mariotto
 Senaldi Carlo
 Serafini Anna Maria
 Serafini Massimo
 Serra Gianna
 Serrentino Pietro
 Signorile Claudio
 Silvestri Giuliano
 Sinesio Giuseppe
 Soave Sergio
 Soddu Pietro
 Solaroli Bruno
 Spini Valdo
 Stefanini Marcello
 Stegagnini Bruno
 Strada Renato
 Strumendo Lucio
 Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
 Tagliabue Gianfranco
 Tamino Gianni
 Tancredi Antonio
 Tarabini Eugenio
 Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Tealdi Giovanna Maria
 Tempestini Francesco
 Teodori Massimo
 Tesini Giancarlo
 Testa Enrico
 Tiraboschi Angelo
 Toma Mario
 Torchio Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Trabacchini Quarto
 Travaglini Giovanni
 Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vacca Giuseppe
 Vairo Gaetano
 Vecchiarelli Bruno
 Veltroni Valter
 Vesce Emilio
 Violante Luciano
 Visco Vincenzo
 Viti Vincenzo
 Vito Alfredo

Vizzini Carlo
 Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zevi Bruno
 Zolla Michele
 Zoppi Pietro
 Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
 Donati Anna
 Filippini Rosa
 Lanzinger Gianni
 Mattioli Gianni
 Rutelli Francesco
 Salvoldi Giancarlo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Aniasi Aldo
 Astori Gianfranco
 d'Aquino Saverio
 Goria Giovanni
 Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Mellini 2.14 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rodotà 2.26.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Presidente, riteniamo che l'emendamento Rodotà 2.26 sia di estrema rilevanza, anche se non sembra

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

sufficiente a migliorare l'impostazione complessiva della legge.

Indubbiamente il primo comma di questo emendamento contiene espressioni generiche, tuttavia esso almeno così io credo, consentirebbe una soluzione che anche il ministro Vassalli ha riconosciuto valida in sede di replica, prevedendo la possibilità di riparare, non di risarcire, un danno che derivi dall'esercizio della giurisdizione anche quando non ci sia una responsabilità diretta del magistrato. Infatti tale emendamento (che riprende l'articolo 2 della proposta di legge presentata dal collega Rodotà) va collegato all'articolo 3, che prevede la possibilità di azione diretta nei confronti del magistrato.

Anche noi del gruppo di democrazia proletaria avremmo seguito questa direzione se non ci fossimo trovati di fronte a tempi ristretti di discussione e a ritmi serrati — cosa di per sé positiva — nei lavori in Commissione. Tutto ciò non ci ha consentito di impostare il discorso sulla riparazione dei danni derivanti ai cittadini dall'esercizio della giurisdizione.

Vogliamo perciò dare atto al collega Rodotà di aver avuto il coraggio intellettuale di prospettare una soluzione diversa. Speriamo — assieme al ministro Vassalli che ha detto che avrebbe richiesto un'apposito stanziamento nella legge finanziaria per il 1988 per la riparazione degli errori giudiziari — che questa sia una via percorribile.

Per queste ragioni voteremo a favore dell'emendamento Rodotà 2.26.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, ringrazio il collega Russo, ma dico subito che non avevo ritenuto opportuno intervenire in sede di dichiarazione di voto perché avevo cercato di chiarire ieri, nel corso della discussione sulle linee generali, in verità molto meno seguita dai colleghi della seduta di oggi, le ragioni di questa nostra scelta.

Vorrei richiamare l'attenzione dell'As-

semblea, essendo stata manifestata una forte preoccupazione per una legge non pienamente in grado di soddisfare il diritto dei cittadini alla riparazione degli errori giudiziari, sul fatto che la via certa e sicura è quella che scinde sostanzialmente il momento della richiesta di riparazione allo Stato dalla prova, fornita dallo stesso cittadino anche faticosamente, di condizioni soggettive relative all'attività del magistrato.

Se insistiamo, come abbiamo insistito e da parte di alcuni si continua ad insistere, su una visione della responsabilità civile più sanzionatoria del comportamento, che non riparatoria del danno, sicuramente si verificheranno gli inconvenienti qui denunciati. Ciò è implicito in questo modo di intendere e di disciplinare lo strumento della responsabilità civile. Se scegliamo questa altra strada, evidentemente diamo maggiore sicurezza al cittadino, scindiamo i due momenti ed abbiamo una possibilità di valutazione più serena dello stesso comportamento del magistrato. Infatti, quando il primo giudizio costituisce la premessa del giudizio successivo, si crea il rischio di reazioni corporative di cui il cittadino diventa direttamente o indirettamente il soggetto. Ecco la ragione per la quale avevamo indicato questa diversa soluzione che sinora non è stata accolta, ma che forse in questo momento potrebbe ricevere un minimo di attenzione dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, noi ci asterremo dal votare l'emendamento Rodotà 2.26, ma ci pronunciamo a favore degli emendamenti Rodotà 2.9 e 2.11, perché ci sembra che recepiscano, in modo più congruo, la nostra esigenza, che vi sia un elemento soggettivo di valutazione anche nel primo procedimento.

Sono perfettamente d'accordo con le affermazioni fatte dall'onorevole Rodotà, ma vi sono punti che mi lasciano per-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

plesso; innanzitutto l'ammissibilità del primo procedimento fa scattare l'azione disciplinare; in secondo luogo, per quel che riguarda il giudizio di ammissibilità, più elementi esso contiene come oggetto di se stesso e meglio è.

Quindi la posizione sostenuta dal collega Rodotà, che certamente possiede tutto il pregio che è stato qui illustrato fa riferimento ad elementi solo di carattere oggettivo e non anche di carattere soggettivo.

Temiamo inoltre che una volta che vi sia stata la condanna dello Stato nel primo procedimento, l'azione di rivalsa possa essere intesa soltanto come discrezionale. Evidentemente infatti, il ministro può ritenere che in quel caso non vi sia in concreto dolo o colpa grave, dato che il primo giudizio aveva un aspetto puramente oggettivo.

Sono questi i motivi per i quali abbiamo receduto da una nostra prima posizione che era perfettamente identica a quella del collega Rodotà. Poiché, ripeto, sosteniamo gli emendamenti 2.9 e 2.11 da lui presentati con grande precisione, ci asterremo dal votare sull'emendamento Rodotà 2.26.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, credo che il collega Rodotà ci abbia esposto i motivi per i quali dobbiamo votare contro il suo emendamento. Egli ha detto infatti che se calchiamo troppo la mano sul dato sanzionatorio nei confronti dei giudici, rappresentato, nella specie e secondo il suo emendamento, dal fatto di prevedere la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile (pensate a quanti aggettivi sono adoperati per circoscrivere la possibilità del risarcimento ad un fatto straordinario e gravissimo!), finiamo per provocare reazioni corporative.

Abbiamo già avuto reazioni corporative e paracorporative di certi magistrati. Avendo previsto che il risarcimento del

danno sarà effettuato non dal magistrato, ma, come avete voluto votare, dallo Stato, cioè da Pantalone che paga, di fronte alla grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile, dobbiamo stare attenti a queste reazioni corporative. E allora io vi dico: votate questo emendamento perché, a questo punto, è bene che ci togliamo una simile preoccupazione e se le reazioni corporative ci devono essere, che ci siano! Chiederemo poi all'onorevole Rodotà di spiegarcele ed illustrarcele, come del resto ha già fatto in passato.

A questo punto, però, la Camera ha il dovere di esprimere una sua parola chiara e netta contro queste prospettive e contro questo «fiato grosso» dei magistrati, come diceva il collega Fracchia l'altro giorno...

BRUNO FRACCHIA... sulla crisi della giustizia!

MAURO MELLINI. Che si voti contro questo «fiato grosso» dei magistrati che sentiamo sul nostro collo.

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, mi dispiace, ma non posso darle la parola perché, a nome del suo gruppo, ha già parlato l'onorevole Rodotà.

Pongo in votazione l'emendamento Rodotà 2.26, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che l'emendamento Fracchia 2.30 è stato ritirato dal presentatore.

Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0.2.31.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo altresì che i subemendamenti Beebe Tarantelli 0.2.31.1 e Rizzo 0.2.31.2 sono stati ritirati dai presentatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.31. del Governo. Ha chiesto di

parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Orlandi. Ne ha facoltà.

NICOLETTA ORLANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento 2.31 del Governo, nella formulazione quale risulta a seguito dell'approvazione del subemendamento ad esso presentato, che limita il risarcimento dei danni non patrimoniali alla lesione del diritto alla libertà personale. Per questa stessa ragione, d'altronde, abbiamo ritirato il nostro emendamento.

La formulazione proposta, infatti, accoglie l'interpretazione evolutiva del danno non patrimoniale come patema d'animo e sofferenza, indennizzabile soltanto in casi di particolare gravità. Di contro, resta salvaguardata — e questa è la ragione di fondo del nostro voto favorevole — la nozione estensiva del danno patrimoniale, come tale comprensiva, in primo luogo, del danno alla vita di relazione, che è particolarmente rilevante in tema di provvedimenti giudiziari, nonché del danno estetico e di quello biologico, tutte ipotesi concernenti altri settori dell'ordinamento in cui la giurisprudenza della Cassazione è costante nel riconoscere il diritto al risarcimento, quale che sia la configurazione giuridica del fatto lesivo (*Applausi all'estrema sinistra e dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2.31 del Governo, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Gli emendamenti Rizzo 2.21, Rodotà 2.6, Trabacchi 2.27, Maceratini 2.1 e Pedrazzi Cipolla 2.28 risultano così preclusi.

Pongo in votazione il subemendamento 0.2.32.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.32 del Governo, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

L'emendamento Aglietta 2.15 è così precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 2.16. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, il mio emendamento tende a stabilire con chiarezza quale sia la condizione nella quale l'azione si può considerare ammissibile. Non dobbiamo dimenticare che è previsto un giudizio preliminare sull'ammissibilità dell'azione, nonché termini di decadenza legati al momento in cui l'azione diventa appunto ammissibile. Noi abbiamo inteso pertanto limitarla.

Dopo aver ascoltato tutte le considerazioni sul fatto che si sarebbe potuta creare una incompatibilità col giudice, e quindi bloccare i procedimenti proponendo l'azione di risarcimento, ci facciamo carico di rendere inammissibile l'azione finché è in corso il grado del giudizio e finché la parte come tale si trova ancora davanti al giudice che ha compiuto l'atto dannoso. Esaurita questa fase, l'azione diventa ammissibile, salvo poi stabilire, con valutazione che attiene al merito, se il danno si sia concretato, se sia riparabile o meno, o se la parte dovrà chiedere che l'azione sia sospesa agli effetti dell'accertamento del *quantum* per un'eventuale riparabilità parziale (il danno, infatti, può essere riparato anche parzialmente e non solo *in toto*), legando comunque il dato dell'ammissibilità dell'azione esclusivamente all'esaurimento del primo grado del giudizio. Altrimenti, verrà fuori la storia delle attese: qualcuno ha parlato dei «figli della colpa grave», che dovranno pagare in luogo dei genitori, visto che ci sarà il tempo perché le generazioni si susseguano.

A questo punto riteniamo di dover almeno sgombrare il campo da ulteriori

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

ostacoli e incertezze. Desideriamo anche fare in modo che, quando il danno sia chiaramente individuale, sia immediatamente proponibile l'azione, pur in presenza di atti rispetto ai quali siano proponibili ulteriori mezzi di impugnazione, non concernenti il provvedimento dannoso, ma in ordine ad aspetti che non possono incidere sul danno già verificato e chiaro.

Le altre questioni attengono al merito, e non debbono precludere l'inizio dell'azione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 2.16, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 2.16, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	501
Maggioranza	251
Voti favorevoli	86
Voti contrari	415

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Rutelli 2.17.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Aglietta. Ne ha facoltà.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Signor Presidente, desidero leggere molto brevemente le due dizioni dell'articolo (rispettivamente proposte dalla Commissione e dal nostro emendamento sostitutivo) che

tutela il libero convincimento dei magistrati.

La Commissione propone: «Non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione del diritto»; il nostro emendamento invece afferma, in modo più preciso: «Non può dar luogo a responsabilità del magistrato l'attività di interpretazione di norme secondo i criteri stabiliti dalla legge». Il testo proposto dalla Commissione reca anche: «e di valutazione del fatto nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali»; il nostro emendamento specifica invece: «O di ricostruzione di fatti e di valutazioni di prove ritualmente assunte».

Riteniamo che la dizione del nostro emendamento sia più chiara; per questo invitiamo l'Assemblea ad approvarlo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pedrazzi Cipolla. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Signor Presidente, desidero brevemente annunciare e spiegare l'astensione del gruppo comunista dalla votazione sull'emendamento in esame. Noi ci asterremo non perché non condividiamo le motivazioni che l'onorevole Aglietta ha posto alla nostra attenzione, ma perché, per il lavoro svolto in questi giorni in Commissione, si accoglieranno successivamente gli emendamenti Tassi 2.2 e Vairo 2.22 che riporterebbero il testo, complessivamente, alla chiarezza auspicata dall'onorevole Aglietta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Rutelli 2.17, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rutelli 2.17, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	493
Votanti	332
Astenuti	161
Maggioranza	167
Voti favorevoli	71
Voti contrari	261

*(La Camera respinge).**(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).**Hanno preso parte alla votazione:*

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Almirante Giorgio
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreis Sergio
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto

Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni Carlo
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Bogi Giorgio
 Bonetti Andrea
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonferroni Franco
 Boniver Margherita
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer
 Borghini Gianfrancesco
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Brancaccio Mario
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco Giuseppe
 Bruni Giovanni Battista
 Bruno Paolo
 Bruzzani Riccardo
 Bubbico Mauro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Contu Felice

Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimio
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore

Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Tenzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Maria
Paoli Gino
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Vincenzo

Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Ruttelli 2.17:

Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe

Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Alema Massimo
D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanna
Filippini Rosa
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Ghezzi Giorgio
Gitti Tarcisio
Grilli Renato

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Mattioli Gianni
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Francesco Saverio

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Schettini Giacomo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Stefanini Marcello
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Veltroni Valter
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Aniasi Aldo
Astori Gianfranco
d'Aquino Saverio
Goria Giovanni
Rubbi Emilio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha proposto la seguente nuova formulazione dell'emendamento Tassi 2.2:

Al comma 3, premettere le parole: Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Consequentemente alla fine dello stesso comma, sopprimere le parole: nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

2. 2.

Onorevole Tassi accetta le modifiche che il Governo ha proposto per il suo emendamento?

CARLO TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tassi 2.2, con la modifica proposta dal Governo e accettata dal proponente, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Vairo 2.22, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzo 2.23.

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Per dichiarare che ritiriamo l'emendamento 2.23 e per motivare brevemente questa nostra posizione.

Ricordo che il terzo comma dell'articolo 2 precisa: «Non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione del diritto e di valutazione del fatto nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali». Non vi è dubbio che la valutazione del fatto comprende anche la valutazione delle prove che consentono di individuare in concreto il fatto; quindi, l'intento del nostro emendamento era soltanto quello

di dare maggiore chiarezza al testo. Siccome però — stranamente — sul nostro emendamento è stato espresso parere contrario sia dal Governo sia dalla Commissione anche se a maggioranza, lo ritiriamo, perché non vorremmo che un eventuale voto contrario stesse a significare che è ammissibile una responsabilità dei giudici per l'attività di valutazione del fatto.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, intendo fare mio questo emendamento perché, anche se sarebbe stata preferibile l'espressione «valutazione delle prove», mettere le prove assieme al fatto potrebbe giovare a scongiurare l'ipotesi che valutazioni dei fatti effettuate da certi magistrati per divina ispirazione e senza le prove (della qual cosa abbiamo prove, queste sì, molto consistenti e purtroppo non rarissime) possano essere considerate esenti da una valutazione in ordine alla responsabilità.

Quindi, anche se sarebbe stato meglio, lo ripeto, far riferimento alle prove e non alla ricostruzione del fatto, ritengo opportuno collegare prove e fatto: la ricostruzione del fatto deve essere effettuata in base alle prove, e non alle divine ispirazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 2.23, ritirato dal proponente e fatto proprio dall'onorevole Mellini, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vesce 2.18.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Questo emenda-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

mento sopprime l'elencazione inerente alla cosiddetta qualificazione della colpa, elencazione pessima perché crea confusione tra colpa in sé e fatti colposamente compiuti. Inoltre, sono gli obblighi che debbono essere indicati e tipizzati, e non la colpa nella violazione di obblighi, tanto più quando questa si concretizza in inescusabile negligenza, come nel caso della colpa grave.

Nel nostro codice penale abbiamo, ad esempio, una tipizzazione degli obblighi del giudice che viene universalmente disconosciuta, perché si dice che tanto non produce nullità; invece, il codice che qualcuno continua a chiamare «fascista» — ma noi non lo abbiamo mai definito così...

CARLO TASSI. Era molto meglio, quello fascista!

MAURO MELLINI... perché abbiamo pensato che ci sono novelle fasciste molto più gravi del codice del 1931 — prevedeva che anche le disposizioni non stabilite a pena di nullità dovessero essere osservate nel corso del procedimento penale, e ovviamente anche di quello civile. Sono i comportamenti del magistrato ad essere tipizzati. Non c'è bisogno di fare un'elencazione restrittiva (come, per esempio, la violazione grave per negligenza inescusabile, che sola può dar luogo a colpa grave). Auguriamoci, anzi, di non vederla ulteriormente ristretta, perché già così è certamente lesiva della possibilità di dare sbocchi concreti a questa legge.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vesce 2.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	490
Votanti	488
Astenuti	2
Maggioranza	245
Voti favorevoli	71
Voti contrari	417

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Ritiro il mio emendamento 2.24, allo scopo di favorire l'approvazione degli emendamenti Rodotà 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12,

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rizzo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rodotà 2.7.

STEFANO RODOTÀ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Vorrei dare una rapida spiegazione della ragione per la quale è stato presentato questo emendamento.

Vi è nell'articolo 2 una apparente tipizzazione dei casi di colpa grave. In realtà, proprio la lettera a) del comma 4 con la formula assai ampia «grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile», stabilisce l'esatto opposto di una tipizzazione, cioè una clausola generale.

Noi abbiamo operato un tentativo di far corrispondere alle proclamazioni la sostanza, tipizzando effettivamente i casi di colpa grave. Vorrei ricordare ai colleghi che questa non è una forzatura, o una trovata di qualcuno: non ho fatto altro che riproporre il testo che il relatore della prima bozza sottoposta alla Commissione giustizia aveva formulato. Essa, a mio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

giudizio, corrispondeva perfettamente alla volontà di tipizzare i casi di colpa grave.

Ecco la ragione per la quale credo che, se si vuol essere coerenti con la premessa, bisognerebbe accettare questa precisa e dettagliata formulazione, in luogo di quella contenuta nel testo che è stato poi licenziato dalla Commissione. Ciò anche allo scopo di evitare — l'ho già detto in sede di discussione generale, e lo ripeto ora — che le interpretazioni restrittive che in seguito dovessero essere date dalla magistratura possano causare ulteriori conflitti, discussioni e lacerazioni, proprio perché noi non abbiamo precisato, dove era possibile.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Rodotà 2.7, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Maceratini 2.3.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, poiché l'argomento può essere sintetizzato, la mia dichiarazione di voto verterà, oltre che sugli emendamenti Maceratini 2.3 e 2.4, anche sul mio emendamento 2.5.

Credo di dover spezzare una lancia a favore della dignità dei magistrati. Si continua a parlare di «grave violazione», di «negligenza inescusabile»; si sente dire «indiscutibile» (ho quasi sentito «immarcescibile»). Questi signori magistrati si sentiranno offesi da tanti scudi e da tante difese poste nei loro confronti!

Credo che qualsiasi persona *compos sui*, nella sua professionalità, debba rispondere semplicemente per colpa, dal momento che la responsabilità per dolo è fuori discussione. Chiunque, per colpa, arrechi danno ad altri, deve risarcire; è il vecchio principio del *neminem laedere*.

Credo, quindi, che nella colpa generica vada ricompreso il caso in cui un provvedimento che deve essere motivato sia privo di motivazione, o il caso, ancora peggiore, in cui callidamente e maliziosamente, invece di una motivazione esistente, si dia una motivazione apparente, o addirittura, il caso in cui si voglia cancellare l'esistenza di fatti, che in realtà esistono, o applicare delle norme che non esistono.

Concludo, proponendo di togliere quella brutta norma «ombrello» che vorrebbe difendere i magistrati dall'errore di interpretazione del diritto e di ricostruzione del fatto. Ricordo che nel diritto romano (che tanti anni fa inutilmente il professor Schiarillo cercò di insegnarmi all'università di Milano) si diceva, in sostanza, che l'attività di giurisdizione si sintetizzava nel brocardo latino: *da mihi factum, tibi dabo ius*. Se diciamo ai magistrati che non possono essere responsabili di errori nella ricostruzione del fatto e nella interpretazione del diritto, quando potranno essere responsabili?

Chiedo che venga espressa dalla Camera una valutazione responsabile. Se poniamo questa norma «ombrello», in base alla quale i magistrati non devono rispondere se sbagliano nell'interpretare il diritto con colpa inescusabile e in maniera grave, e non devono rispondere se sbagliano nel ricostruire il fatto pur con colpa grave e in caso di negligenza inescusabile, quando mai i giudici saranno chiamati a rispondere di quella cosa?

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maceratini 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Rodotà 2.8 e Bargone 2.29, sui quali è stato chiesto lo scrutinio segreto.

LUCIANO VIOLANTE. Ma sono stati ritirati!

PRESIDENTE. Non ci risulta che gli

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

emendamenti in questione siano stati ritirati, onorevole Violante. Pertanto, dobbiamo procedere alla loro votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sugli identici emendamenti Rodotà 2.8 e Bargone 2.29, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	470
Votanti	467
Astenuti	3
Maggioranza	234
Voti favorevoli	166
Voti contrari	301

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Almirante Giorgio
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreis Sergio
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angius Gavino
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia

Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Benevelli Luigi
 Bernasconi Anna Maria
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni Carlo
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Bogi Giorgio
 Bonetti Andrea
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonferroni Franco
 Boniver Margherita
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer
 Borghini Gianfrancesco
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolami Benito
 Bortolani Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco

Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca

Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimio
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippò Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredi
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna

Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Maria
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi

Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Viscardi Vincenzo
Viti Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonio
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Vesce 2.18:

Carelli Rodolfo
Paoli Gino

Si sono astenuti sugli identici emendamenti Rodotà 2.8 e Bargone 2.29:

Bassanini Franco
Biondi Alfredo
Dignani Grimaldi Vanda

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Aniasi Aldo
Astori Gianfranco
d'Aquino Saverio
Goria Giovanni
Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione ha presentato i seguenti emendamenti, che riformulano rispettivamente gli emendamenti Rodotà 2.9 e 2.11:

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: l'affermazione di un fatto con le se-

guenti: l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto.

2.34.

La Commissione.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: la negazione di un fatto con le seguenti: la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto.

2.35.

La Commissione.

Dopo la presentazione dei due emendamenti della Commissione, chiedo ai presentatori degli emendamenti Rodotà 2.9 e 2.11 se intendano mantenerli.

ALDO RIZZO. Ritiro gli emendamenti Rodotà 2.9, 2.11 e 2.12, di cui sono cofirmatario e annunzio che il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore degli emendamenti 2.34 e 2.35 presentati dalla Commissione, anche se in tali emendamenti non si fa più riferimento al «fatto essenziale».

Comunque, voteremo a favore degli emendamenti 2.34 e 2.35 della Commissione perché diamo per scontato che i fatti presi in considerazione debbano essere «fatti essenziali» ai fini della decisione. Diversamente, signor Presidente, si arriverebbe all'assurdo che, in una sentenza, un giudice dovrebbe indicare nella motivazione tutti i fatti acquisiti nel processo, per evitare di esporsi a responsabilità civile.

Con questa precisazione, ribadisco il nostro voto favorevole sugli emendamenti della Commissione (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pedrazzi Cipolla. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. La mia dichiarazione di voto riguarderà gli emendamenti della Commissione 2.34 e 2.35, nonché l'emendamento 2.33 del Governo.

In periodi di difficoltà dobbiamo tutti cercare di mantenere un grande equilibrio. Le discussioni sono senz'altro utili, come abbiamo riscontrato in circa 60 giorni di dibattito in Commissione. Ed anche il dibattito che si sta ora svolgendo in aula ha fatto maturare, a mio avviso, posizioni molto importanti.

In base a tale considerazione, ci pare di poter accedere alla richiesta formulata dal Governo, in sede di espressione del parere sugli emendamenti. Siamo pertanto favorevoli alla proposta avanzata dal relatore per la maggioranza Del Pennino e, conseguentemente, agli emendamenti della Commissione 2.34 e 2.35. Voteremo altresì a favore degli emendamenti Tassi 2.5, Mellini 2.20, e 2.33 del Governo, tutti finalizzati a sopprimere il comma 5 dell'articolo 2 (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Martinazzoli. Ne ha facoltà.

FERMO MINO MARTINAZZOLI. Signor Presidente, il nostro gruppo voterà a favore degli emendamenti 2.34 e 2.35 della Commissione, in quanto ci sembra che, in effetti, la riproposizione di un elemento di soggettività (il richiamo alla «negligenza») sia costitutivo di un principio di responsabilità per colpa; diversamente si ricadrebbe nella fattispecie della responsabilità oggettiva.

L'aver quindi riproposto la formula contenuta nella lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 2 alle successive lettere *b)* e *c)*, a me pare sia stata una saggia decisione.

Ciò detto, risulterà chiaro che il nostro gruppo voterà a favore degli emendamenti tesi a sopprimere il comma 5 dell'articolo 2, comma che, personalmente, debbo confessarlo, ha sempre costituito un rompicapo incomprensibile, con il rischio di dire, surrettiziamente, che non si concretizzerà mai l'ipotesi della responsabilità civile dei magistrati (*Applausi al centro e dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Il nostro gruppo voterà a favore degli emendamenti 2.34 e 2.35 della Commissione, anche se sono convinto che la loro presentazione non era del tutto necessaria.

Il nostro voto favorevole ha una duplice motivazione. Innanzitutto, l'approvazione di tali emendamenti viene posta come condizione per la soppressione del comma 5 dell'articolo 2, che è un dato essenziale. In proposito, credo che l'onesto intervento del presidente del gruppo della democrazia cristiana confermi quella che è sempre stata la nostra ferma e chiara convinzione in materia.

In secondo luogo, voteremo a favore dei due emendamenti della Commissione perché è stato tolto il riferimento al «fatto essenziale». Infatti, o il fatto non è «essenziale» e allora non potrà essere produttivo di danno, dato che esso non incide sul provvedimento e sulle conseguenze dell'eventuale sciocchezza compiuta dal giudice, oppure il fatto è «essenziale» rispetto alla gravità del provvedimento ed alle conseguenze da esso prodotte, e allora si sposta su un altro piano il discorso concernente l'entità del danno.

Nutro qualche perplessità in proposito, anche se possono essere considerate superate dallo stato di necessità determinato dal fatto di non creare intralci alla soppressione del comma 5.

È stato detto che nella norma deve essere introdotto un elemento soggettivo. Ma qui stiamo parlando di colpa! La colpa è relativa all'elemento soggettivo. Si potrebbe adombrare che un giudice che neghi i fatti incontrovertibilmente provati non sia gravemente negligente.

Non si fa altro che confermare quanto ho detto all'inizio, e cioè che mentre da una parte si parla di colpa, che secondo la definizione dei trattati elementari di diritto è un elemento soggettivo, un momento psicologico, dall'altra stiamo tipizzando non la colpa bensì i comportamenti, le «colpe», che sono cose diverse

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

dalla colpa. Ciò non è altro che la conseguenza dell'aver voluto dare troppo ascolto ai magistrati che in questo caso hanno tradotto male quella che era la loro preoccupazione circa la tipizzazione delle colpe in sede di procedimento disciplinare. Ed anche di questo ci dovremmo occupare per le confusioni che possono intervenire e per i possibili riflessi che questa tipizzazione della colpa può avere in senso inverso, cioè sul procedimento disciplinare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, noi voteremo a favore degli emendamenti presentati dalla Commissione, anche se (e condividiamo in pieno il giudizio del ministro) li consideriamo superflui.

È infatti evidente che l'elemento soggettivo è già inserito nel concetto di colpa grave. Non condividiamo quindi le preoccupazioni che probabilmente sono state esposte al riguardo, in parte in omaggio al principio della soggettività della responsabilità ed in parte anche per giustificare poi il voto favorevole sull'emendamento Tassi 2.5, che è la vera posta in gioco. Del resto, è questa la vera ragione per la quale noi voteremo a favore degli emendamenti in questione.

Noi siamo convinti che nella sostanza normativa della disposizione l'elemento soggettivo è sicuramente presente. Comunque, è stato utile il compromesso promosso dal ministro di grazia e giustizia, che consente l'approvazione dell'emendamento 2.5 e la soppressione del comma 5. Questa è la vera questione politica e normativa di fronte alla quale si trova l'Assemblea. Soprattutto per questa ragione voteremo a favore degli emendamenti 2.34 e 2.35 della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, in-

tervengo molto brevemente per dire che il gruppo liberale voterà a favore degli emendamenti 2.34 e 2.35 della Commissione, considerandoli propedeutici all'eliminazione del comma quinto dell'articolo 2. Devo dire che ritengo questa un'esigenza importantissima e che ho già sollevato il problema in relazione ad atteggiamenti che mi sembravano contrastanti con la stessa filosofia con la quale ci siamo mossi finora e in virtù della quale avevamo deciso, per snellire il lavoro, di non presentare un emendamento liberale, riconoscendoci in quello del Governo. Capisco la preoccupazione di Martinazzoli di non volere oggettivizzare una realtà come quella colposa (che è invece soggettiva) in senso riduttivo della capacità di rappresentazione di determinati problemi; la preoccupazione, cioè, di dar luogo ad una volontà affievolita, ad una limitazione di interpretazione per condizioni soggettive di negligenza, imprudenza o imperizia. Ma questo era già previsto.

Tuttavia, poiché siamo in presenza di un'indicazione che favorisce una posizione che altrimenti non si sarebbe raggiunta, dobbiamo innanzi tutto congratularci con noi stessi per il fatto che finalmente una discussione porti ad un risultato positivo. In secondo luogo, non dobbiamo prendercela quando si discute, perché un Parlamento che se la prende con chi discute non è degno di questo nome (*Applausi dei deputati dei gruppi liberale, verde e federalista europeo*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 2.34 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento Rodotà 2.10 è stato ritirato, analogamente a quanto avvenuto per gli emendamenti Rodotà 2.9, 2.11 e 2.12.

Pongo in votazione l'emendamento 2.35 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Passiamo alla votazione dell'emendamento Maceratini 2.4, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	446
Maggioranza	224
Voti favorevoli	51
Voti contrari	395

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aglietta 2.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	474
Votanti	465
Astenuti	9
Maggioranza	233
Voti favorevoli	57
Voti contrari	408

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio

Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Benedikter Johann
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio

Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Mita Ciriaco
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Fraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimio
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippio Ugo
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Intini Ugo

Labriola Silvano
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leoneone Giuseppe
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Mammi Oscar
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna

Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Maria
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlatto Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino

Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti sull'emendamento
Aglietta 2.19:*

Andreis Sergio
Donati Anna
Filippini Rosa
Fumagalli Carulli Battistina
Lanzinger Gianni
Mattioli Gianni
Procacci Annamaria
Russo Francesco Saverio
Scalia Massimo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Aniasi Aldo
Astori Gianfranco
d'Aquino Saverio
Goria Giovanni
Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Tassi 2.5, Mellini 2.20 e 2.33 del Governo.

CARLO TASSI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale ritiro la richiesta di votazione per scrutinio segreto dei suddetti emendamenti, sui quali dichiaro il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, intervegno brevemente per comunicare che ci asterremo dal voto sugli emendamenti in questione.

Non vediamo quale particolare importanza si debba attribuire all'ultimo comma dell'articolo 2. Tale comma, nella sostanza, mira ad escludere responsabilità civile con riferimento a fatti che abbiano costituito punti controversi sui quali il magistrato è stato chiamato a decidere. Ora non vi è dubbio che, se si tratta di punti controversi, la decisione su di essi assunta dal magistrato non può che essere ricondotta alla attività di valutazione e interpretazione del fatto per la quale non è ammissibile una responsabilità civile del magistrato, già in base a quanto previsto dal terzo comma dello stesso articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Tassi 2.5, Mellini 2.20 e 2.33 del Governo, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

L'emendamento Rizzo 2.25 si intende precluso dalla votazione testé effettuata.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Fracchia 2.01.

BRUNO FRACCHIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Fracchia.

Sospendo la seduta fino alle 16,30.

**La seduta, sospesa alle 13,50,
è ripresa alle 16,30.**

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che in data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BARBERA ed altri: «Svolgimento in una sola giornata delle operazioni di voto» (2098);

SCOTTI VINCENZO ed altri: «Decentramento dell'ordine nazionale dei geologi» (2099).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro dell'adesione di un deputato ad una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Campagnoli ha ritirato la sua adesione alla proposta di legge:

CRISTOFORI ed altri: «Nuova disciplina dell'istituto della controvisita veterinaria per la vigilanza sanitaria sulle carni» (391) (annunciata nella seduta del 2 luglio 1987).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3, che è del seguente tenore:

(Risarcimento del danno per diniego di giustizia).

1. Costituisce diniego di giustizia l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo del magistrato nel compimento di atti concernenti la libertà personale dell'imputato.

2. Costituisce altresì diniego di giustizia l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine previsto dalla legge per il compimento di un atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria.

3. Per gravi motivi il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio, ma non può comunque superare tre mesi dalla data di deposito dell'istanza.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

(Risarcimento del danno per omissione o ritardo di atti).

1. Costituisce colpa grave del magistrato l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo di atti concernenti la libertà personale dell'imputato, anche se la legge non pone un termine determinato entro il quale l'atto deve essere compiuto.

2. Costituisce altresì colpa grave del magistrato l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di atti o provvedimenti con immediato riflesso su quelli relativi alla libertà personale che normale diligenza imponga di compiere senza dilazione.

3. Ogni altro atto che il magistrato debba compiere entro un termine certo imposto dalla legge si intende omesso o ritardato con colpa grave quando, decorso il termine, sia depositata dalla parte interessata istanza per ottenere che il magistrato vi provveda e siano decorsi inutilmente dieci giorni e non sussista giustificato motivo dell'inadempimento.

3. 3.

Mellini, Aglietta, D'Amato Luigi, Rutelli, Vesce, Pannella.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

(Risarcimento del danno per omissione o ritardo di atti).

1. L'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio dà luogo a responsabilità ai sensi dell'articolo 2, quando:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

a) la legge fissa al giudice termini perentori;

b) la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Per gravi motivi il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio, ma non può comunque superare tre mesi dalla data di deposito dell'istanza.

3. 4.

Aglietta, Pannella, Vesce, Melini, Rutelli, Stanzani Ghedini.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

(Risarcimento del danno per omissione, rifiuto o ritardo di atti).

1. Chi ha subito un danno ingiusto in conseguenza di una omissione o di un rifiuto o ritardo, senza giustificato motivo, del magistrato a compiere un atto del suo ufficio, ha diritto di agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento del danno.

2. L'azione può essere promossa quando è stata presentata istanza al magistrato per ottenere il provvedimento e siano trascorsi trenta giorni dal deposito della istanza in cancelleria senza che il magistrato abbia provveduto.

3. Nel caso in cui la legge fissa un termine per il compimento dell'atto, l'azione di risarcimento può essere promossa dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla scadenza del termine senza che il magistrato abbia provveduto sull'istanza.

4. Per motivi di necessità connessi con la complessità degli atti del processo o dell'atto da emanare, il dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato e su richiesta del magistrato, può, prima della scadenza, prorogare il termine di trenta

giorni previsto dal comma 3, per un tempo non superiore a tre mesi.

5. Tale proroga eccezionalmente può essere per un tempo sino a sei mesi nel caso di redazione di sentenze particolarmente complesse.

6. Nel caso in cui l'omissione, il ritardo o il rifiuto riguarda l'adozione di provvedimenti sullo stato di custodia cautelare dell'imputato, l'azione è proponibile dopo la scadenza del termine di legge entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere o, se dalla legge non è previsto un termine, dopo 15 giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'imputato o del suo difensore.

3. 11.

Rizzo, Rodotà, Beebe Tarantelli.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

1. Costituisce diniego di giustizia l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine previsto dalla legge per il compimento di un atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, 30 giorni dalla data di deposito in cancelleria.

2. Il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio, ma non può superare i 3 mesi dalla data di deposito dell'istanza. In presenza di provvedimenti di eccezionale complessità, ovvero di condizioni di lavoro particolarmente onerose, il capo dell'ufficio, con ordinanza motivata, può aumentare fino al doppio il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo del magistrato concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a giorni 5 a decorrere dal deposito dell'istanza o dal giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano del tutto incompatibile

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

3. 14.

Pedrazzi Cipolla, Lanzinger, Guidetti Serra, Bargone, Ferrara, Ghezzi, Violante, Barbera, Trabacchi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Costituisce diniego di giustizia l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, a provvedere alla scarcerazione dell'imputato o del condannato nei casi previsti dalla legge, nonché a decidere sulle istanze relative alla libertà personale dell'imputato quando siano trascorsi cinque giorni dalla presentazione e non sia previsto specificamente dalla legge un termine diverso.

3. 15.

Governo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Costituisce diniego di giustizia l'omissione o il ritardo del magistrato quando, nel compimento di atti concernenti la libertà personale dell'imputato, non provveda entro cinque giorni dalla data di deposito dell'istanza o da quando siano venute meno le condizioni che hanno dato luogo all'adozione della misura restrittiva della libertà.

3. 13.

Vairo.

Al comma 2, dopo le parole: previsto dalla legge aggiungere le seguenti: o quello comunque necessario per il compimento dell'atto secondo la normale diligenza.

3. 5.

Mellini, Vesce, Aglietta, D'Amato Luigi, Rutelli, Pannella, Teodori.

Al comma 2, sopprimere le parole: senza giustificato motivo.

* 3. 6.

Mellini, Aglietta, Rutelli, D'Amato Luigi, Vesce, Teodori.

Al comma 2, sopprimere le parole: senza giustificato motivo.

* 3. 12.

Vairo.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici.

** 3. 1.

Tassi, Maceratini, Trantino.

Al comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici.

** 3. 7.

Vesce, Aglietta, Pannella, Mellini, Rutelli, D'Amato Luigi, Teodori.

Sopprimere il comma 3.

3. 8.

Rutelli, Aglietta, Mellini, Vesce, D'Amato Luigi, Pannella, Zevi, Teodori.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Quando sussistano giustificati motivi che, secondo il comma 2, non consentano di provvedere nel termine, il capo dell'ufficio può prorogare il termine suddetto fino a due mesi con provvedimento motivato.

3. 9.

Mellini, Aglietta, Vesce, Rutelli, Teodori, D'Amato Luigi, Pannella.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Al comma 3, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sessanta giorni.

3. 2.

Maceratini, Tassi, Trantino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Costituisce inoltre diniego di giustizia il provvedimento con il quale la trattazione di un procedimento o il compimento di un atto di un procedimento venga fissato senza necessità con irragionevole ed inescusabile dilazione.

3. 10.

Mellini, Aglietta, Teodori, Vesce, Rutelli, Pannella, D'Amato Luigi.

Passiamo alla discussione sull'articolo 3 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Vesce. Ne ha facoltà.

EMILIO VESCE. Signor Presidente, nell'esaminare l'articolo che riguarda il diniego di giustizia abbiamo rilevato che esso presenta notevoli carenze, anche se riteniamo vi siano molte possibilità per migliorarlo. Al primo comma si prende in considerazione il ritardo senza giustificato motivo del magistrato nel compimento di atti concernenti la libertà personale dell'imputato. Invece, per quanto attiene agli altri atti, che pur non incidono direttamente sulla libertà personale dell'imputato, occorre dire che essi determinano una stringente cogenza per quanto riguarda la limitazione della stessa libertà personale dell'imputato.

Pensiamo ad esempio alla mancata verifica dell'alibi dell'imputato da parte del giudice. In questo caso ci troveremmo di fronte ad una denegata giustizia. Addirittura potremmo pensare all'ipotesi che la verifica dell'alibi sia ignorata dal magistrato.

Ma si possono però fare esempi ben più importanti. Ho presente il caso di un imputato, arrestato con l'accusa di aver par-

tecipato a banda armata, nell'abitazione del quale fu trovato (durante una perquisizione eseguita contemporaneamente all'arresto) un documento ritenuto utile dall'autorità giudiziaria per il processo che si stava celebrando a suo carico. Il documento in questione fu sequestrato, l'imputato fu condotto in carcere dopo essersi immediatamente premurato di dire che non gli apparteneva; addirittura precisò che lo stesso era del professor Tal dei tali che lo aveva pubblicato circa quindici giorni prima su *Il Corriere della sera*. Il documento si trovava in casa di questo imputato in quanto, essendo egli un giornalista, gli sarebbe stato utile ai fini di una intervista che avrebbe fatto da lì a pochi giorni.

Da quel documento dipendeva la libertà o meno di quell'imputato: con esso si è infatti successivamente costruita l'accusa e si è emessa una sentenza nei confronti di questa persona. Il documento in questione è rimasto agli atti ed il giudice non si è mai preoccupato di verificare se esso fosse veramente apparso sui giornali, come più volte ribadito dall'imputato. Questo esempio ci fa comprendere come sia essenziale intervenire sul primo comma dell'articolo 3.

Ma c'è di più: il secondo comma dell'articolo 3 contiene una norma, concernente l'ipotesi di risarcimento del danno per diniego di giustizia, che fissa un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di deposito in cancelleria dell'istanza di parte. Ebbene, noi siamo del parere che non si debba fissare un termine e che, qualora un termine dovesse essere fissato, questo debba essere molto più breve.

Il complesso degli emendamenti da noi presentati si articola a partire dall'emendamento Mellini 3.3, che risponde interamente al tipo di impostazione di cui ho parlato. I successivi emendamenti da noi proposti, che mi riservo di illustrare mano a mano che saranno posti in votazione, tendono alla progressiva ricerca di punti di incontro con le posizioni espresse attraverso la presentazione di emendamenti sottoscritti da altri gruppi.

A nostro parere, sarebbe utile ripristi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

nare il testo originario del Governo, che prospetta un profilo tecnico certamente più convincente rispetto all'articolo 3 formulato dalla Commissione.

Altre modifiche da noi proposte si riferiscono ad aspetti particolari dell'articolo in esame e crediamo che l'Assemblea debba valutarle con attenzione, convinti che possano contribuire ad un miglioramento del testo.

Desidero altresì far riferimento all'emendamento 3.14, che reca le firme degli onorevoli Pedrazzi Cipolla e Lanzinger insieme a quelle di altri colleghi. Noi guardiamo con interesse al terzo comma in esso contenuto, che prescrive un termine di 5 giorni in materia di atti restrittivi della libertà personale. Avremmo preferito che questo comma figurasse come autonomo emendamento, che avremmo sottoscritto; tuttavia, quando si giungerà alla votazione dell'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14, chiederemo che questa avvenga per parti separate.

Ritengo che gli emendamenti da noi presentati all'articolo 3 siano tutti tendenti a rendere più funzionale il contesto normativo di questa legge tanto attesa. E credo che l'attenzione dell'Assemblea, che sta in questo momento svolgendo in modo utilissimo le sue funzioni, dovrebbe essere rivolta a queste modeste proposte che il gruppo radicale avanza in ordine all'articolo 3 del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ritengo che, rispetto al testo dell'articolo 3 formulato dalla Commissione, sia molto più apprezzabile quello proposto dall'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14.

Per la verità, questo emendamento riprende l'idea da noi lanciata in Commissione circa l'opportunità che sia imposto al magistrato un termine particolarmente breve per quanto riguarda la libertà personale dell'imputato.

Apprezzo lo spirito ideale ed un po' vel-

leitario che è presente nell'emendamento 3.3 dei colleghi radicali, ma espressioni quali «ritardo senza giustificato motivo», «immediato riflesso» e «senza dilazione» non hanno senso per i giudici dei nostri tribunali.

Il vecchio codice Rocco prevedeva che per l'arrestato dovesse essere disposto l'immediato interrogatorio, ma la Cassazione ha stabilito che l'immediatezza non è termine, non dà luogo a termine, tanto che l'immediatezza, nel caso di un mio assistito per un gravissimo processo, è intervenuta dopo 56 giorni di carcere duro e di isolamento.

Credo perciò che vadano fissati termini ben precisi, pena la decadenza, con le conseguenze dal punto di vista della responsabilità civile e disciplinare di cui alla presente legge.

Voteremo quindi contro la formulazione generica di cui all'articolo 3, ma a favore dell'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14:

Al comma 1, sostituire le parole: , trascorso il termine previsto dalla legge per il compimento di un atto con le seguenti: , trascorso il termine di legge, se previsto, per il compimento dell'atto.

0. 3. 14. 1.

La Commissione.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: In presenza di provvedimenti di eccezionale complessità, ovvero di condizioni di lavoro particolarmente onerose con le seguenti: Per la redazione di sentenze di particolare complessità.

0. 3. 14. 2.

La Commissione.

Al comma 3, sopprimere le parole: del magistrato.

0. 3. 14. 3.

La Commissione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Tra le ipotesi in cui può essere violato il diritto del cittadino mi pare che particolare rilievo assuma quella della denegata giustizia, regolata appunto dall'articolo di cui stiamo discutendo.

Vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi il terzo comma dell'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14, al quale anche io ho apposto la mia firma. Tale emendamento guarda con particolare attenzione ai problemi della libertà personale, che rivestono notevole importanza. Esso prevede la riduzione a 5 giorni del termine per ottenere una risposta. Tale termine decorre dal deposito dell'istanza o dal giorno in cui si è verificata la situazione che rende incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale. Ciò tiene conto del fatto che, come sappiamo, chi è privato della libertà è sprovvisto di strumenti adeguati di difesa che gli consentano di presentare quell'istanza dalla decorrenza della quale si computano i 5 giorni.

Mi sembra quindi che con l'emendamento si vada incontro a tale esigenza. Volevo sottolinearlo e chiedere ai colleghi di esprimere il loro consenso (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria, all'estrema sinistra e dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione ha presentato tre subemendamenti all'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14. Si tratta dei subemendamenti 0.3.14.1, 0.3.14.2 e 0.3.14.3.

Esprimo pertanto parere favorevole sull'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14, purché siano approvati i tre subemendamenti a cui ho fatto riferimento.

La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Mellini 3.3 e

Aglietta 3.4. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Rizzo 3.11. Gli emendamenti 3.15 del Governo e Vairo 3.13 sono assorbiti dall'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14, come modificato dai subemendamenti della Commissione. Il parere è contrario sull'emendamento Mellini 3.5, sugli identici emendamenti Mellini 3.6 e Vairo 3.12, nonché sugli identici emendamenti Tassi 3.1 e Vesce 3.7, che, per altro, sarebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14, come modificato dai subemendamenti della Commissione.

CARLO TASSI. Ritiro il mio emendamento 3.1.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. D'accordo.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti Rutelli 3.8 e Mellini 3.9. Onorevole Tassi, ritira anche l'emendamento Maceratini 3.2?

CARLO TASSI. Sì, lo ritiriamo.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime altresì parere contrario sull'emendamento Mellini 3.10.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza?

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, nell'esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 3, debbo premettere di ritenere che la individuazione, con modalità autonome, di quella particolare forma di colpa definita come diniego di giustizia sia un elemento archeologico che ha ragione d'essere in relazione alla attuale (ma abrogata) regolamentazione degli articoli 55 e 56 del codice di procedura civile e non anche in un sistema in cui sia riaffermato il concetto della responsabilità per colpa grave. Era una ipotesi a parte, in cui si veniva meno al principio che ammetteva esclusivamente la responsabilità per dolo.

In questo ordine di idee, e per regolare compiutamente le varie ipotesi di responsabilità per omissione, interviene il mio emendamento 3.3, che raccomando naturalmente all'approvazione dell'Assemblea, in cui viene considerato il comportamento omissivo anche al di fuori della fattispecie del deposito di una sentenza o di altro provvedimento, per il quale sia stabilito un termine dalla legge; ammettendo la possibilità, quindi, di agire anche indipendentemente dalla produzione di una istanza diretta ad ottenere il provvedimento dal magistrato.

La proposizione del termine è prevista solo nei casi in cui la legge preveda un termine specifico per il compimento di un atto, e tale termine sia decorso.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Aglietta 3.4, parere contrario sull'emendamento Rizzo 3.11 e parere favorevole sull'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14, anche se ho qualche perplessità in ordine alla possibilità che una persona ristretta in carcere produca tempestivamente l'istanza richiesta. Molto spesso, infatti, la persona interessata ignora, per il segreto istruttorio, il verificarsi dei fatti che rendono obbligatorio, da parte del giudice, il provvedere alla sua libertà. C'era al mio paese un personaggio che sosteneva che ognuno dovrebbe fare qualche mese di carcere per essere, come diceva lui, «omo» e poter intraprendere professioni ed attività pubbliche. Forse aveva ragione. Ne diamo la dimostrazione se non ci rendiamo conto della condizione di un poveraccio chiuso in una cella, al quale si chiede, perché possa essere titolare del diritto al risarcimento per una grave inadempienza in ordine alla sua libertà personale, di produrre un'istanza in relazione ad una attività che, ripeto, può addirittura ignorare. Nonostante tale considerazione — che invito comunque i colleghi a tenere presente — ritengo certamente positiva la formulazione dell'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14.

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 3.15 del Governo, parere contrario sull'emendamento Vairo

3.13 e parere favorevole sull'emendamento Mellini 3.5, sugli identici emendamenti Mellini 3.6 e Vairo 3.12, nonché Tassi 3.1 e Vesce 3.7; esprimo parere favorevole anche sugli emendamenti Rutelli 3.8, Mellini 3.9 e Maceratini 3.2. Il mio emendamento 3.10 prevede una forma tipica di denegata giustizia. Non è soltanto non compiendo alcuni atti o compiendoli in ritardo che si può porre un disgraziato cittadino nella condizione di vedersi negata la giustizia. L'ipotesi del rinvio di una causa civile ad un termine irragionevole, il caso del giudice che rinvia una causa al 15 gennaio 1992, rappresentano in realtà un modo per negare la giustizia alla parte interessata. Tale ipotesi è molto più grave di quella del giudice che deposita un provvedimento con ritardo.

Abbiamo elaborato questo emendamento proprio per venire incontro a tale eventualità. Senza una simile previsione, infatti, anche le migliori formulazioni dell'articolo 3, che sono state tentate e forse realizzate, risulterebbero necessariamente carenti, in quanto sarebbero esclusi automaticamente possibili casi più gravi di denegata giustizia, mentre le ipotesi di denegata giustizia verrebbero limitate al ritardo del provvedimento. Tale ipotesi, in materia di libertà personale, ha certo sempre conseguenze drammatiche ed è gravissima, ma rispetto al diniego di giustizia non costituisce l'aspetto più grave, perché non ricomprende la fattispecie relativa a quel vero e proprio blocco intenzionale dell'esercizio dell'azione da parte del cittadino, che si può verificare soprattutto nelle cause civili.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti e subemendamenti presentati all'articolo 3?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, pur rilevando l'esattezza di molte delle considerazioni svolte dal relatore di minoranza, onorevole Mellini, il Governo deve allinearsi alle posizioni del relatore per la maggioranza, per quanto

concerne gli emendamenti all'articolo 3, relativo al diniego di giustizia. Lo stesso onorevole Mellini, d'altra parte, ha finito per riconoscere la validità dell'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14 che comporta, secondo l'invito formulato dal relatore onorevole Del Pennino, il ritiro dell'emendamento 3.15 del Governo.

Mi soffermo anzitutto su questi emendamenti — come del resto ha fatto lo stesso relatore per la maggioranza —, in quanto essi costituiscono i punti centrali. L'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14, modificato dai tre subemendamenti 0.3.14.1, 0.3.14.2 e 0.3.14.3 della Commissione rappresenta una riformulazione completa dell'articolo 3, nell'ambito della quale la fattispecie che nel testo licenziato dalla Commissione era trattata al comma 1, viene trasferita al comma 3, assorbendo altresì l'emendamento 3.15 del Governo.

Fatte queste premesse, esprimo parere contrario sugli emendamenti Mellini 3.3, Aglietta 3.4 e Rizzo 3.11; esprimo invece parere favorevole sui tre subemendamenti della Commissione all'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14. Il primo di essi, cioè il subemendamento 0.3.14.1 della Commissione, riguarda la mancata previsione di un termine da parte della legge; il secondo, 0.3.14.2, elimina dall'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14 l'inciso relativo alle «condizione di lavoro particolarmente onerose», che questa mattina il Comitato dei nove ha giudicato eccessivamente protettivo e generico. Il terzo, 0.3.14.3, sopprime le parole «del magistrato», contenute nel terzo comma dell'emendamento 3.14. Il Governo esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14, così modificato e ritira il suo emendamento 3.15, che, come ho detto, ne risulta assorbito. L'emendamento Vairo 3.13 risulta pure assorbito dall'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Mellini 3.5 e 3.6, Vairo 3.12, Vesce 3.7, Rutelli 3.8 e Mellini 3.9. Mi pare sia stato ritirato l'emendamento Maceratini 3.2, che del resto, sarebbe risultato assorbito

dall'emendamento 3.15 del Governo e, a maggior ragione, risulterebbe assorbito dall'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14. Infine, il parere del Governo è contrario sull'emendamento Mellini 3.10.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, se la Camera dovesse respingere questo mio emendamento si determinerebbe uno spazio amplissimo di comportamenti omissivi, suscettibili di arrecare danni gravissimi ai cittadini, che non verrebbero né ricompresi nel precedente articolo 2, né nell'articolo 3, limitato quest'ultimo al caso di mancato adempimento di un atto per il quale sia previsto un termine di legge o sia ipotizzabile che la parte informata provveda a porre la diffida al giudice: atto che richiede una condizione di libertà e di autonomia che il cittadino non sempre possiede. Parliamo tanto dell'autonomia e della libertà dei magistrati, ma si pensi per un attimo all'imputato che diffida il giudice e gli pone un termine perché provveda!

La previsione di gravi comportamenti omissivi, inescusabili, che non trovano una ragione d'essere nemmeno nel carico di lavoro, e che comunque riguardano gravi interessi dei cittadini, credo sia un elemento essenziale, se non vogliamo ipotizzare una forma di responsabilità che, oltre ad essere difficile, ristretta, soggetta ad una corsa ad ostacoli, a «filtri», a condizioni, a decadenze, abbia un carattere assolutamente episodico con discriminazioni tra comportamento e comportamento, ugualmente colposo, che non trova alcuna giustificazione.

Quindi, invito i colleghi a votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Mellini 3.3, nonché del successivo emendamento Aglietta 3.4.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	426
Votanti	421
Astenuti	5
Maggioranza	211
Voti favorevoli	50
Voti contrari	371

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aglietta 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	420
Votanti	416
Astenuti	4
Maggioranza	209
Voti favorevoli	47
Voti contrari	369

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto

Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Bonferroni Franco
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco

Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Longo Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimio
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grippe Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano

Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredi
Mangiapane Giuseppe
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensurati Elio
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo

Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riviera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Santarelli Giulio
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlatto Guglielmo
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Stanzani Ghedini Sergio
Stegagnini Bruno

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio

Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti sull'emendamento Mel-
lini 3.3:*

Andreis Sergio
Donati Anna
Filippini Rosa
Lanzinger Gianni
Sannella Benedetto

*Si sono astenuti sull'emendamento
Aglietta 3.4:*

Andreis Sergio
Binetti Vincenzo
Donati Anna
Filippini Rosa

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Aniasi Aldo
Astori Gianfranco
d'Aquino Saverio
Goria Giovanni
Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, insiste per la votazione del suo emendamento 3.11?

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

ALDO RIZZO. No, lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rizzo.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14, al quale sono stati presentati tre subemendamenti da parte della Commissione.

Pongo in votazione il subemendamento 0.3.14.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.3.14.2 della Commissione, accettato dal Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, ho già espresso il mio parere favorevole sull'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14, ma ritengo che con la votazione di questo subemendamento si vanifichi, in larga misura, il contenuto di quell'emendamento 3.14.

Oggi, secondo l'articolo 55 del codice di procedura civile, abrogato con il referendum (perché troppo restrittivo!), scaduto il termine per il compimento di un atto, la parte può, con istanza, richiedere che il giudice decida entro quindici giorni, decorsi i quali si concreta la denegata giustizia. Con questo subemendamento, si prevede che i quindici giorni diventino sei mesi! In nome di che cosa? Per la difesa di sentenze particolarmente complicate che, si dice, sono quelle dei maxiprocessi.

Ecco allora che i maxiprocessi, da quella mina vagante che opera nel nostro sistema giudiziario, diventano una mina che esplose, rispetto alla quale i cacciamine del ministro Zanone non hanno alcuna efficacia: infatti noi, agendo in tal modo, facciamo la parte delle fabbriche italiane che producono le mine, affinché siano disseminate, in questo caso non nel

Golfo Persico, ma nel «golfo» della giustizia italiana.

Credo che allora abbia un senso affermare che questa legge deve rispondere alle finalità previste, anche nei dati formali, nei punti su cui si riscontra una determinazione chiara; e si tenga conto che le uniche determinazioni della legislazione attuale, a parte quel tanto maltrattato filtro della autorizzazione a procedere del ministro, cui sembra che tutto di quanto è negativo nella legislazione abrogata venga addebitato, consistono nel fatto che, in tema di denegata giustizia vivaddio, non si debbono attendere sei mesi dopo la scadenza del termine!

In questo subemendamento, invece, si afferma che per la logica e le esigenze giuste, importanti e socialmente rilevanti dei maxiprocessi, sia pur con provvedimento motivato — e sappiamo che cosa sono i provvedimenti motivati del capo dell'ufficio, il quale nega al giudice tali provvedimenti motivati — viene raddoppiato il termine. E poi, quando è il capo dell'ufficio che deve concedere il termine, che cosa avviene?

Ritengo che respingendo questo subemendamento, possiamo ricondurre e mantenere all'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14 la sua portata positiva, nella quale ci vorremmo poter riconoscere (lo diciamo con convinzione) per quell'opera di collaborazione che tentiamo, malgrado tutto, di poter portare avanti; ma anche perché riteniamo che la logica che si vuole esprimere attraverso l'allarmante proposizione di un termine così lungo debba essere emarginata, visto che essa opera negativamente rispetto alla concezione della funzione della giustizia, che non ha bisogno dei maxiprocessi.

Dobbiamo dirigerci verso l'uscita dalla emergenza. Una delle strade per farlo è proprio quella di non improntare a esigenze, a meccanismi della legislazione dell'emergenza anche questa giusta forma di previsione che è quella contenuta nell'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

subemendamento 0.3.14.2 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0.3.14.3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14, nel testo modificato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Avevo sperato fino all'ultimo momento di poter fare una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.14. Il subemendamento poc'anzi approvato, però, me lo impedisce; e me ne rincresce davvero moltissimo, perché avrei voluto poter approvare una norma che per quanto, a mio avviso, impostata malamente — perché si colloca nella logica di quel concetto di denegata giustizia che dovrebbe essere considerato vecchio, nell'ambito della nuova impostazione dei problemi riguardanti la responsabilità del magistrato — poteva sopperire all'esigenza di intervenire per gravi forme di responsabilità omissiva del magistrato.

Per queste ragioni ci asterremo dalla votazione e lo faremo soltanto perché non vogliamo seguire la cosiddetta politica del «tanto peggio tanto meglio» (in tal caso, infatti, avremmo votato contro!), ed anche perché se non condividiamo questa formulazione sappiamo bene che altre formulazioni della norma non sarebbero accettate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.14, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Sono pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 3.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. A mio avviso il mio emendamento 3.10. non è precluso, perché mira ad aggiungere un comma all'articolo 3.

PRESIDENTE. Forse, dal punto di vista strettamente formale, lei potrebbe avere ragione. Nella sostanza, però il contenuto del suo emendamento 3.10. è assorbito dall'emendamento testé approvato.

MAURO MELLINI. Non sono d'accordo perché il mio emendamento, nella sostanza, si riferisce a comportamenti che non riguardano atti per i quali esistono termini. Infatti, concerne non l'omissione di atti, ma atti positivi che hanno effetto dilatorio sull'espletamento della funzione di giustizia.

PRESIDENTE. Se lei non concorda con la mia interpretazione, secondo cui il suo emendamento 3.10. è precluso, lo porrò in votazione.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Credo che tutti noi, che per la nostra attività professionale possiamo essere chiamati operatori del diritto, sappiamo che cosa sia il rinvio della causa. Non si tratta soltanto di una specifica e ben nota attività «politica», ma di quella operazione con la quale certe udienze, certi incumbenti vengono rinviati ad una data successiva. Sappiamo che ci sono cittadini disperati perché la loro causa viene rinviata di anni: in presenza di situazioni di questo genere, si verifica un qualcosa che è molto peggio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

del ritardo nell'adempimento di un atto. Si visualizza così l'immagine di una giustizia che respinge il momento della decisione, rinviandola ad un'epoca diversa. Ci sono giudici che rinviando cause ad un'epoca nella quale sanno già che non faranno più parte dell'ufficio. Non mi sembra che si possa sostenere che casi di questo tipo non rappresentino «denegata giustizia». Dal momento che si è voluto introdurre quest'ultimo concetto, non mi sembrerebbe giusto, respingendo questo emendamento, lasciare fuori un caso tipico di denegata giustizia.

Abbiamo anche noi usato una serie di aggettivi — sono gli aggettivi, in definitiva, che affliggono questa legge — proprio per dimostrare di essere comunque ben disposti. Siamo ricorsi alla dizione «irragionevole ed inescusabile dilazione», ma vi sono rinvii inescusabili e irragionevoli che non hanno giustificazioni di alcun genere. Desideriamo solo che il cittadino abbia la possibilità di ottenere il risarcimento in questi casi. Chiediamo pertanto la votazione a scrutinio segreto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 3.10, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini, 3.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	451
Votanti	320
Astenuti	131
Maggioranza	161
Voti favorevoli	99
Voti contrari	221

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3 nel testo modificato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione:

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	469
Maggioranza	235
Voti favorevoli	423
Voti contrari	46

(La Camera approva)

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Almirante Giorgio
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreis Sergio
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Babbini Paolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsigliore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista

Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni

Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimio
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grippa Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro
Iossa Felice

Labriola Silvano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lo Bianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio

Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo

Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Russo Spena Giovanni
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stanzani Ghedini Sergio
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Tamino Gianni
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Tealdi Giovanna Maria
 Teodori Massimo
 Tesini Giancarlo
 Testa Enrico
 Toma Mario
 Torchio Giuseppe
 Tortorella Aldo
 Trabacchi Felice
 Trabacchini Quarto

 Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

 Vairo Gaetano
 Vecchiarelli Bruno
 Veltroni Valter
 Vesce Emilio
 Violante Luciano
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo
 Viti Vincenzo
 Vito Alfredo
 Vizzini Carlo
 Volponi Alberto

 Willeit Ferdinand

 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zevi Bruno
 Zolla Michele
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti sull'emendamento Mel-
lini 3.10:*

Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Andreis Sergio
 Angelini Giordano
 Angeloni Luana

Angius Gavino
 Auleta Francesco

 Balbo Laura
 Barbera Augusto
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Barzanti Nedo
 Bassolino Antonio
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole
 Bernasconi Anna Maria
 Bevilacqua Cristina
 Bianchi Beretta Romana
 Binelli Gian Carlo
 Bonfatti Pains Marisa
 Bordon Willer
 Boselli Milvia
 Brescia Giuseppe
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

 Cannelonga Severino
 Capecchi Maria Teresa
 Caprili Milziade
 Cavagna Mario
 Ceci Bonifazi Adriana
 Chella Mario
 Cherchi Salvatore
 Ciabbari Vincenzo
 Ciafardini Michele
 Cicone Vincenzo
 Ciocci Lorenzo
 Civita Salvatore
 Colombini Leda
 Cordati Rosaia Luigia
 Costa Alessandro
 Crippa Giuseppe

 D'Alema Massimo
 D'Ambrosio Michele
 Diaz Annalisa
 Dignani Grimaldi Vanda
 Di Pietro Giovanni
 Di Prisco Longo Elisabetta
 Donati Anna
 Donazzon Renato

 Fachin Schiavi Silvana
 Fagni Edda
 Felissari Lino
 Ferrandi Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato

Ingrao Pietro

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Masina Ettore
Masini Nadia
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Parlmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo

Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Picchetti Santino
Pinto Renda Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Wilmer
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Schettini Giacomo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco

Umidi Sala Neide Maria

Veltroni Valter
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Aniasi Aldo
Astori Gianfranco
d'Aquino Saverio
Goria Giovanni
Rubbi Emilio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4, che è del seguente tenore:

(Competenza e termini per l'azione).

1. Competente per l'azione è il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

2. L'azione deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono:

a) dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;

b) dalla data di esaurimento della fase o del grado nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2.

3. Nel caso indicato alla lettera b) del comma 2, l'azione può essere esercitata a decorrere dal terzo anno dalla data del fatto se in tale termine non si è conclusa la fase o il grado.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

(Competenza e termini per l'azione).

1. Competente per l'azione è il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme sulla competenza per valore.

2. L'azione è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio e, nei casi previsti dagli articoli 2,

comma 2, e 3, dalla data di esaurimento della fase o del grado, e comunque entro il termine di tre anni dalla data del fatto se in questo termine la fase o il grado non si è ancora concluso.

4. 2.

Mellini, Rutelli, Stanzani Ghedini, Aglietta, Teodori, Vesce, Pannella.

Al comma 1, sostituire le parole: Competente per l'azione è il con le seguenti: L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere proposta dinanzi al.

4. 7.

Rizzo, Beebe Tarantelli, Rodotà.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, le parole:

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 8 sostituire le parole: competente per l'azione di rivalsa è il con le seguenti: L'azione di rivalsa deve essere proposta dinnanzi al.

0. 4. 7.1.

La Commissione.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: che sarebbe competente secondo le norme ordinarie con le seguenti: al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento.

4. 1.

Rodotà, Beebe Tarantelli, Rizzo.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 8 sostituire le parole: che sarebbe competente secondo le norme ordinarie con le

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

seguenti: al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento.

0. 4. 1. 1.

La Commissione.

All'articolo 4 sono stati presentati altresì i seguenti emendamenti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 l'azione deve essere promossa, a pena di decadenza, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza; nei casi previsti dal comma 2 dello stesso articolo, l'azione deve essere promossa, a pena di decadenza, entro due anni dalla conclusione della fase o grado o entro tre anni dal fatto se nei due anni la conclusione non si è verificata.

4. 8.

Rizzo, Beebe Tarantelli, Rodotà

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni

4. 3.

Pannella, Vesce, Teodori, Mellini, Aglietta, D'Amato Luigi, Rutelli.

Al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: o dal compimento del termine secondo cui l'azione è proponibile ai sensi del comma 3.

4. 4.

Mellini, Rutelli, Pannella, Aglietta, Teodori, Vesce, D'Amato Luigi, Zevi.

Al comma 3, sostituire le parole: a decorrere dal terzo anno con le seguenti: quando siano decorsi tre anni.

4. 5.

Mellini, Vesce, Teodori, Pannella, Aglietta, D'Amato Luigi, Rutelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio o comunque senza sua colpa, abbia ignorato il fatto e finché non ne abbia avuto conoscenza.

4. 6.

Mellini, Aglietta, Vesce, Rutelli, Teodori, D'Amato Luigi, Pannella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

4. 10.

La Commissione.

Alla rubrica, sopprimere le parole: per l'azione.

4. 9.

Rizzo, Rodotà, Beebe Tarantelli.

Passiamo alla discussione sull'articolo 4 e sugli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, all'articolo 4 il nostro gruppo ha presentato cinque emendamenti, il primo dei quali (l'emendamento Mellini 4.2) riprende la formulazione originaria del disegno di legge Vassalli.

Nel momento in cui proponiamo la competenza del tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme sulla competenza per valore (secondo quanto proponeva il disegno di legge Vassalli), vorrei ricordare che la proposta di legge Mellini ed altri aveva al riguardo un contenuto maggiormente garantista. Nel testo proposto dalla Com-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

missione, invece, si fa riferimento al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, salvo che il magistrato sia tenuto a esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. Tale situazione riproduce un meccanismo, attualmente già previsto per i procedimenti penali, che determina una condizione che potrebbe ritenersi di scambio di favori. Per evitare proprio tale meccanismo, la formulazione della nostra proposta di legge prevedeva che l'azione civile dovesse essere presentata nei confronti del magistrato nella sede giudiziaria capoluogo di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui il magistrato stesso esercita le sue funzioni e con termine stabilito mediante sorteggio ogni tre anni, in modo che sia evitata la reciprocità della competenza fra distretti diversi. Prescriveva anche che la designazione avvenisse a cura del Consiglio superiore della magistratura e fosse stabilita con decreto del ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* un anno prima del triennio. In mancanza di una tempestiva determinazione, si applicano le regole usuali sulla competenza. Questa era la finalità della nostra proposta alternativa, che però la Commissione ha respinto e che noi non abbiamo ritenuto di riproporre, consapevoli anche della complessità della sua formulazione.

Le altre proposte emendative presentate dal mio gruppo sono l'emendamento Pannella 4.3, che al comma 2 sostituisce le parole «due anni» con «tre anni»; gli emendamenti Mellini 4.4 e 4.5, che intendono fissare termini più rigorosi e meno dilatori per il cittadino; infine, l'emendamento Mellini 4.6, che recita: «In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio o comunque senza sua colpa, abbia ignorato il fatto e finché non ne abbia avuto conoscenza». È una richiesta molto importante, perché può avvenire che a causa dell'esistenza del segreto istruttorio il danno sia consumato, ma il danneg-

giato non ne abbia consapevolezza. Esempio: Tortora, il quale è stato in carcere per via della famosa agendina, può per lungo tempo non sapere che il fatto che ha prodotto il danno è accaduto in fase coperta dal segreto istruttorio, mentre il termine decorre da quando tale segreto sarà stato rimosso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, questo articolo ha fatto sorgere in me grosse perplessità. Signor ministro, può darsi che sbagli, dal momento che dopo tre giorni di intenso lavoro il cervello forse non risponde più come dovrebbe; comunque, leggiamo con attenzione il testo dell'articolo 4. La competenza specifica, cioè una competenza speciale, viene attribuita all'autorità giudiziaria più vicina a quella alla quale spetterebbe normalmente: nel caso del dottor Milana, magistrato di Piacenza, tanto per fare un esempio, la competenza spetterebbe all'autorità giudiziaria di Firenze. Se noi, però, attribuiamo la competenza al distretto più vicino, ritorna ancora in ballo l'autorità giudiziaria di Bologna; o sbaglio? Quindi, il distretto ritorna ad essere quello in cui il magistrato esercita la funzione, perché la legge stabilisce che quello di competenza è il distretto della corte d'appello più vicino al distretto in cui il magistrato esercita la funzione.

La seconda questione che vorrei sollevare, signor ministro, è la seguente. Perché il termine di decadenza non è stato chiamato prescrizione? Si decade da un diritto quando è certo il termine di partenza. Allora, o stabiliamo che è obbligatorio notificare la sentenza all'interessato, in modo che dalla notifica partano termini di decadenza; oppure lasciamo la prescrizione, anche per i possibili effetti degli atti interruttivi.

Nell'ultima parte poi — e con questo spero di aiutare i radicali a risolvere il loro dubbio, forse cartesiano — credo che ci dovrà essere una grossa responsabilizzazione del ruolo del pubblico ministero,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

quando emergano fatti che di per sé, ignoti all'imputato ma noti al pubblico ministero, facciano scattare il termine dei cinque giorni. Da questa norma si dovranno guardare i pubblici ministeri, che da troppo tempo in Italia ritengono di essere la pubblica accusa, ma che invece, secondo il nostro ordinamento giuridico, devono esercitare la funzione di *defensor legis*. Essi dovranno portare avanti quelle istanze che l'imputato, per la segretezza del fascicolo e della situazione istruttoria, non può conoscere.

Desidero che queste dichiarazioni restino agli atti affinché chi ha orecchie per intendere intenda, soprattutto i pubblici ministeri.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Mellini 4.2. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Rizzo 4.7 e Rodotà 4.1, che propongono riscritture formalmente più corrette del testo. Tali emendamenti devono ritenersi integrati mediante norme di collegamento con l'articolo 8, mediante cioè i subemendamenti 0.4.1.1 e 0.4.7.1 presentati dalla Commissione, di cui si raccomanda l'approvazione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Rizzo 4.8, Pannella 4.3, Mellini 4.4, 4.5 e 4.6. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Rizzo 4.9. Si raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento 4.10 testé predisposto dalla Commissione, il quale colma una lacuna che era presente nel testo dell'articolo 4 così come era stato licenziato. Infatti, nel caso di denegata giustizia, non vi sarebbe la fissazione di un termine.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza?

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Annunzio il ritiro del mio emendamento 4.2, il quale riproduceva il testo del

disegno originario del Governo. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Rizzo 4.7 e Rodotà 4.1 (si tratta di correzioni formali), e parere contrario sull'emendamento Rizzo 4.8. Parere favorevole invece sull'emendamento Pannella 4.4 che aumenta a tre anni il termine di preclusione per l'azione, limitando questa fretta nel volerla precludere. Ciò anche in base alle considerazioni che farò poi, con riferimento ad altri emendamenti, in maniera più pertinente. Credo che si creerebbero, se l'emendamento non fosse accolto, delle grosse difficoltà per la parte.

Circa il mio emendamento 4.5, sul quale esprimo parere favorevole, devo dire che ci troviamo di fronte ad un grosso pasticcio creato da una differenziazione dipendente da un fatto difficilmente perscrutabile da parte dell'interessato, soprattutto nel momento in cui deve decidere se intraprendere o meno l'azione. Da questa fase, in fatti, quella preliminare, dipende la proponibilità dell'azione ma anche, per conseguenza, la decadenza dell'azione stessa, i cui termini decorrono dal momento in cui essa è proponibile.

Per quanto riguarda il mio emendamento 4.6 credo che, se i colleghi prestassero un po' di attenzione, forse il loro voto potrebbe cambiare rispetto alle indicazioni che sono venute dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Faccio un esempio. Un cittadino detenuto vede respinta una istanza di scarcerazione per mancanza di indizi con un provvedimento che dà come esistente un documento, un fatto, una prova i quali, secondo la dizione dell'articolo 2, sono totalmente smentiti dagli atti; oppure la negazione di un alibi chiaramente e inequivocabilmente affermato, presente negli atti.

Quel cittadino non conosce gli atti dell'istruttoria; resta in galera per uno o due anni, con tutte le proroghe immaginabili e possibili della carcerazione preventiva (è una situazione che conosciamo!). Quando finisce il processo istruttorio, quando gli atti vengono pub-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

blicati, viene poi a sapere di essere stato vittima di un provvedimento abnorme, della negazione di un fatto (secondo quelle circostanze che, a proposito dell'articolo 2, costituiscono un esempio di tipizzazione della colpa), ma il termine a sua disposizione per proporre l'azione è già scaduto, perché addirittura non sapeva che fosse intervenuto quel fatto. Egli sa di aver ricevuto un danno; sa di essere rimasto in galera, pur essendo innocente. Né può saper altro, perché gli atti dell'istruzione sono segreti e il segreto copre, oltre che l'attività istruttoria, la colpa. Una volta si diceva che le colpe dei medici vengono coperte dalla terra; oggi vediamo che le colpe dei giudici possono essere coperte dal segreto istruttorio.

Chiediamo lo scrutinio segreto su questo emendamento. In sede di dichiarazione di voto interverrò per richiamare l'attenzione dei colleghi su di esso.

Signor Presidente, per quanto concerne, infine, l'emendamento Rizzo 4.9, dal momento che si tratta di un emendamento puramente formale, mi rimetto al giudizio dei colleghi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, nel ringraziare l'onorevole Rutelli per aver ricordato che il comma 2 dell'articolo 4 (nei termini in cui è proposto nell'emendamento Mellini 4.2 sostenuto dal gruppo federalista europeo) era presente nel testo del Governo, prendo atto che l'emendamento è stato ritirato, in quanto — una volta tanto — il testo della Commissione risulta migliorativo, prevedendo un termine di due anni a fronte di quello di un anno del testo governativo, ampliando così le garanzie per il titolare dell'azione risarcitoria. Ringrazio, quindi, l'onorevole Rutelli, prendendo atto del ritiro dell'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Rizzo 4.7 e l'emendamento Rodotà 4.1, concordo pienamente con il relatore per la maggioranza nel ritenere che si tratta

di correzioni formali, per altro preferibili al testo originario. Esprimo, quindi, parere favorevole su di essi.

Per quanto riguarda l'emendamento Rizzo 4.8, l'emendamento Pannella 4.3, gli emendamenti Mellini 4.4, 4.5 e, purtroppo, 4.6, devo esprimere parere contrario come ha già fatto il relatore per la maggioranza. In merito all'emendamento 4.6 ritengo (onorevole Mellini e onorevole Rutelli avete detto cose egregie e verissime, che in effetti si verificano!) che quando noi fissiamo un termine di due anni dalla data di esaurimento della fase o del grado, se la fase è quella istruttoria, il segreto istruttorio è di conseguenza venuto meno da un pezzo, le condizioni di garanzia necessarie per potersi rendere conto delle violazioni avvenute si sono già verificate.

Pur concordando con quanto di vero gli onorevoli Rutelli e Mellini hanno detto penso che, con le disposizioni contenute nel testo licenziato dalla Commissione, tali preoccupazioni non abbiano ragione di essere.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Rizzo 4.9, come ha già fatto il relatore per la maggioranza. È, del resto, un emendamento formale che corregge, e in un certo senso allinea a precedenti emendamenti già votati, il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Ricordo che l'emendamento Mellini 4.2 è stato ritirato.

Pongo quindi in votazione il subemendamento 0.4.7.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 4.7, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0.4.1.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Pongo in votazione l'emendamento Rodotà 4.1, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo modificato dal subemendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzo 4.8.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti Pannella 4.3, Mellini 4.4 e 4.5, sui quali è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 4.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	453
Votanti	450
Astenuti	3
Maggioranza	226
Voti favorevoli	73
Voti contrari	377

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	443
Votanti	436
Astenuti	7
Maggioranza	219
Voti favorevoli	60
Voti contrari	376

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 4.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	434
Votanti	430
Astenuti	4
Maggioranza	216
Voti favorevoli	66
Voti contrari	364

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Gerardo Bianco).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Almirante Giorgio
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreis Sergio
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Angius Gavino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia

Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giufiano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Ciocchi Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conti Laura
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elesabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi

Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forleo Francesco
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimio
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grippò Ugo
Guarino Giuseppe
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro
Iossa Felice

Labriola Silvano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto

Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Maria
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piro Francesco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Sarafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stanzani Ghedini Sergio
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo
Toma Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Pannella 4.3:

Contu Felice
Guerzoni Luciano
Willeit Ferdinand

Si sono astenuti sull'emendamento Mellini 4.4:

Andreoni Giovanni
Arnaboldi Patrizia
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Ronchi Edoardo
Russo Francesco Saverio
Tamino Gianni

Si sono astenuti sull'emendamento Mellini 4.5:

Bordon Willer
Cobellis Giovanni
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Russo Francesco Saverio

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Aniasi Aldo
Astori Gianfranco
d'Aquino Saverio
Goria Giovanni
Rubbi Emilio

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 4.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 4.6, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Stanzani Ghedini. Ne ha facoltà.

SERGIO STANZANI GHEDINI. Dopo aver ascoltato l'illustrazione dell'emendamento svolto dall'onorevole Mellini, se i colleghi volessero mostrare un momento di attenzione e non volessero soltanto procedere a votazioni con parti contrapposte, non si potrebbe fare a meno di dare atto al ministro di aver fornito — per dovere — una spiegazione tale da infondere all'Assemblea la forza ed il coraggio necessari per approvare questo emendamento.

Sarà senz'altro vero che nell'arco di due anni, con molte probabilità, i casi che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

si dovessero prospettare potrebbero essere risolti, ma se uno solo di essi dovesse dar luogo alla situazione prospettata dall'onorevole Mellini vi sarebbe motivo sufficiente per approvare l'emendamento in oggetto, al fine — lo ripeto — di evitare che un solo cittadino possa risultare privato del diritto sacrosanto che questa legge — sia pur così configurata — gli riconosce. Mi rivolgo quindi ai colleghi con un appello alla buona volontà, alla sensibilità, al senso di giustizia che dovrebbe prevalere in questa sede, affinché il voto su questo emendamento sia favorevole (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, anche il gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore di questo emendamento. Ci sembra veramente che su una tale impostazione possa determinarsi una larga convergenza, dal momento che siamo in presenza di una norma di garanzia e di chiusura rispetto a tutti gli ostacoli esistenti per la esperibilità delle azioni di risarcimento. Prevedendo che in nessun caso il termine decorra nei confronti della parte che, avendo subito un sostanziale pregiudizio e dovendo far valere le sue giuste pretese, non sia stata messa in condizione di conoscere i fatti, creiamo una valvola di sicurezza eliminando uno sbarramento che sarebbe ingiustificato. Credo infatti che con questa legge non si voglia impedire ai cittadini di ottenere, in determinati casi ed in determinate circostanze, il risarcimento cui hanno diritto. La norma in questione è necessaria per impedire che si possa eventualmente dire al cittadino che avrebbe avuto diritto in teoria all'azione di risarcimento, ma che essendo scaduti i termini non può pretendere alcunché. Se la scadenza dei termini si deve ad una circostanza non addebitabile alla parte offesa, alla vittima dell'ingiustizia, perché

vogliamo impedire alla stessa di far valere le sue ragioni? Si tratta semplicemente di buon senso, di elementare giustizia. Non penso che in questo caso vi possano essere parti politiche che sostengono una cosa od un'altra. Si tratta soltanto di una questione di buon senso. Per queste ragioni voteremo dunque a favore dell'emendamento Mellini 4.6.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, intervengo brevemente per aderire alla richiesta formulata dal gruppo radicale e da quello del Movimento sociale, dal momento che l'emendamento Mellini 4.6 prevede opportune cautele a favore del cittadino (*Applausi*).

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento Mellini 4.6, credo vi sia un problema di riformulazione. Il *dies a quo*, cioè il termine dal quale devono decorrere i due anni, non è infatti specificato. Se la Commissione provvede a riformulare il testo, credo sia possibile votarlo; altrimenti no.

MAURO MELLINI. S'intende finché non ne abbia avuto conoscenza...

LUCIANO VIOLANTE. L'emendamento dice che «il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio ...» e fin qui ci siamo; ma da quando decorre il termine? La Commissione provveda in tal caso a riscrivere il testo.

FRANCO PIRO. Si può fare in sede di coordinamento.

LUCIANO VIOLANTE. No, perché non si tratta di coordinamento!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

BRUNO FRACCHIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, vorrei formulare una proposta. Penso che non sia possibile far decorrere il termine se non dalla fine della fase coperta dal segreto istruttorio. Reintrodurre l'elemento della colpa, e quindi della mancata attenzione e diligenza della parte, nella decorrenza di un termine processuale, mi sembra francamente eccessivo. Il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui finisce la fase coperta dal segreto istruttorio. Occorre dunque fermarsi alla prima parte che prevede che «in nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio... non abbia avuto conoscenza del fatto».

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, è chiaro dalla lettura del testo che la disposizione di cui al terzo comma, è tutta a favore del cittadino, tant'è che si prevede che l'azione possa essere esercitata a decorrere dal terzo anno dalla data del fatto, se in tale termine non si è conclusa la fase ed il grado del procedimento (perché altrimenti l'azione potrebbe essere esercitata entro i due anni dalla chiusura della fase o del grado).

Mi rendo conto delle preoccupazioni dell'onorevole Mellini. Probabilmente si tratta di procedere ad una formulazione migliore del testo presentato, per chiarire il momento, il *dies a quo*, da cui far decorrere il termine. Sarebbe forse opportuna, signor Presidente, una breve sospensione per dare alla Commissione la possibilità di riscrivere il testo.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, ritengo che con un po' di impegno si possa benissimo trovare una formula sulla quale tutti possano concordare, per poi passare ai voti (*Applausi*).

C'è già una proposta. Chiedo all'onorevole Mellini, che è il primo firmatario dell'emendamento 4.6, se accetta la seguente formulazione: «In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto».

MAURO MELLINI. Presidente, accetto ben volentieri questa proposta. Ritengo infatti che si possa benissimo eliminare la seconda parte dell'emendamento di cui sono primo firmatario. Innanzitutto si potrebbe ricorrere alla votazione per parti separate; noi stessi confermeremmo l'inopportunità di votare la seconda parte dell'emendamento.

Questa soluzione è possibile anche dal punto di vista tecnico. Ritiriamo comunque la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

In generale, credo che questa sia la dimostrazione del fatto che quando si lavora assieme si possono ottenere, con la collaborazione di tutte le parti, risultati positivi (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore per la maggioranza, vorrei conoscere la sua opinione.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, a nome della Commissione proporrei la seguente formulazione: «Nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, abbia ignorato il fatto, il termine decorre dalla conclusione della fase istruttorio».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, devo dire che, pur non intendendomi di formule giuridiche, preferisco la prima a quella da lei proposta (*Applausi*).

Vorrei ora conoscere l'opinione del ministro. Ci troviamo in una fase «domestica» e stiamo cercando una formulazione che possa essere accettata da tutti.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La formula dell'onorevole

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Mellini può andare, se depurata dell'inciso: «o comunque senza sua colpa».

Il Governo si era già espresso affermando che non ve ne era bisogno, ma non siamo assolutamente contrari a questo emendamento.

A noi sembra che trascorsi due anni dall'esaurimento della fase sia presumibile che la parte possa aver avuto conoscenza di tutti gli atti istruttori. Comunque, non ho nessuna obiezione a che l'emendamento Mellini 4.6 sia accolto, sia pure con la eliminazione di quell'inciso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, do nuovamente lettura della formulazione accettata dall'onorevole Mellini e dal Governo: «In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto».

Onorevole Mellini, visto che lei ha accettato tale formula, ritengo che non sia necessario votare l'emendamento per parti separate, anche per le difficoltà di individuazione delle stesse.

MAURO MELLINI. Sono d'accordo, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Concorda anche lei, onorevole relatore?

ANTONIO DEL PENNINO, Relatore per la maggioranza. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mellini 4.6, nel testo di cui ho dato poco fa lettura, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 4.9, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 4 per il quale è stata richiesta la votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	491
Votanti	480
Astenuti	11
Maggioranza	241
Voti favorevoli	443
Voti contrari	37

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Almirante Giorgio
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreis Sergio
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Arnaboldi Patrizia
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassolino Antonio
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta

Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimio
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippa Ugo
Guerzoni Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro
Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato

Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Maria
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pallegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo

Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scalfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Soddu Pietro
 Solaroli Bruno
 Spini Valdo
 Stefanini Marcello
 Stegagnini Bruno
 Strada Renato
 Strumendo Lucio
 Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
 Tagliabue Gianfranco
 Tamino Gianni
 Tancredi Antonio
 Tarabini Eugenio
 Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Tealdi Giovanna Maria
 Tesini Giancarlo
 Testa Enrico
 Tiraboschi Angelo
 Toma Mario
 Torchio Giuseppe
 Tortorella Aldo
 Trabacchi Felice
 Trabacchini Quarto
 Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vacca Giuseppe
 Vairo Gaetano
 Vecchiarelli Bruno
 Veltroni Valter
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo
 Viti Vincenzo
 Vito Alfredo
 Vizzini Carlo
 Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppi Pietro

Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Aglietta Maria Adelaide
 d'Amato Luigi
 Faccio Adele
 Martuscelli Paolo
 Mellini Mauro
 Modugno Domenico
 Rutelli Francesco
 Stanzani Ghedini Sergio
 Teodori Massimo
 Vesce Emilio
 Zevi Bruno

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Aniasi Aldo
 Astori Gianfranco
 d'Aquino Saverio
 Gorla Giovanni
 Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5 che è del seguente tenore:

(Ammissibilità dell'azione).

1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità dell'azione di cui all'articolo 2.

2. La deliberazione è adottata immediatamente dopo la prima udienza.

3. L'azione è inammissibile quando non sono rispettati i termini e le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

4. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile innanzi alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato. Contro il decreto della corte di appello può essere proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.

5. Il giudice che ammette definitivamente la domanda ne trasmette copia al titolare dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato e restituisce gli atti al giudice competente per il procedimento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5.

5. 2.

Rutelli, Pannella, Teodori, Vesce, Aglietta, Mellini, D'Amato Luigi.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

(Competenza per l'azione di rivalsa e misura della rivalsa).

1. Sull'ammissibilità dell'azione di cui agli articoli precedenti decide il tribunale competente ai sensi del comma 1 dell'articolo 4, adito nei modi di cui all'articolo 737 codice di procedura civile.

2. La parte ricorrente deve indicare l'oggetto e le ragioni della domanda, indicando il procedimento in cui assume intervenuto il fatto produttivo di ingiusto danno, lo stato di esso ed ogni altro elemento utile ai fini dell'ammissibilità e della valutazione di merito della domanda, i mezzi di prova di cui dispone e quelli di cui intende comunque avvalersi.

3. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità dell'azione di cui all'articolo 2.

4. L'azione è inammissibile quando non sono rispettati i termini e le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata.

5. L'inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile innanzi alla corte di appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio con decreto motivato. Contro il decreto della corte di appello può essere proposto ricorso innanzi alla Corte di cassazione.

6. Il giudice che ammette definitivamente la domanda ne trasmette copia al titolare dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato e restituisce gli atti al giudice competente per il procedimento.

7. Se la domanda è dichiarata ammissibile dal tribunale, il presidente provvede senz'altro alla nomina del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio nel merito. Se l'ammissibilità è dichiarata da giudice superiore, il giudice di merito è introdotto con le forme ordinarie facendosi menzione nell'atto di citazione dell'intervenuta pronuncia sull'ammissibilità.

5.3.

Mellini, Rutelli, Pannella, Teodori, Vesce, Aglietta.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Alla prima udienza, sentite le parti, il tribunale delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda.

5. 11.

Rizzo, Beebe Tarantelli, Rodotà.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A tal fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere senza ritardo.

5. 17.

La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La deliberazione è adottata dal collegio cui la causa è rimessa dal giudice istruttore alla prima udienza, previa semplice constatazione che si tratti di causa vertente sull'oggetto di cui agli articoli precedenti.

5. 4.

Mellini, Aglietta, Pannella, Rutelli, Teodori, Vesce, Modugno.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'azione è inammissibile quando non siano osservati i termini e le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 2 dell'articolo 4 e quando è proposta al di fuori dei casi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

5. 5.

Mellini, Pannella, Vesce, Teodori, D'Amato Luigi, Rutelli, Aglietta.

Al comma 3, sostituire le parole: L'azione con le seguenti: La domanda.

5. 12.

Rizzo, Beebe Tarantelli, Rodotà.

Al comma 3, sopprimere le parole: ovvero quando è manifestamente infondata.

5. 6.

Mellini, Vesce, Pannella, Teodori, Aglietta, Rutelli, D'Amato Luigi.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La pronuncia sulla ammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile davanti alla corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della decisione a cura della cancelleria.

4-bis. La corte di appello si pronuncia in camera di consiglio con provvedimento motivato e, ove occorra, designa altra sezione dello stesso tribunale o altro tribunale dello stesso distretto per la trattazione. Contro il decreto della corte di appello può essere proposto ricorso innanzi alla Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione a cura della cancelleria.

4-ter. La Corte di cassazione, ove occorra, designa per la trattazione altra sezione del tribunale, competente ai sensi dell'articolo 4, oppure altro tribunale

dello stesso distretto. A pena di decadenza dall'azione il processo deve essere riassunto avanti il tribunale designato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della decisione a cura della cancelleria.

5. 1.

Maceratini, Tassi, Trantino.

Al comma 4, dopo le parole: è dichiarato con decreto motivato aggiungere le seguenti: il diniego è e dopo le parole: contro il decreto della corte di appello aggiungere le seguenti: che pure neghi l'ammissibilità.

5. 7.

Mellini, Aglietta, Pannella, Vesce, Teodori, Modugno, Rutelli.

Al comma 4, sostituire le parole: ricorso innanzi alla Corte di cassazione con le seguenti: ricorso per cassazione.

5. 13.

Rizzo, Rodotà, Beebe Tarantelli.

Sopprimere il comma 5.

5. 8.

Pannella, Mellini, Vesce, Teodori, Rutelli, Aglietta, D'Amato Luigi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Se la domanda è ammessa, copia degli atti è trasmessa agli organi titolari dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato il cui provvedimento o comportamento è dedotto in giudizio. Per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giurisdizionali, la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

5. 14.

Rizzo, Rodotà, Beebe Tarantelli.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte di appello o la corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare.

5. 16.

Governo.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: ; per gli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giudiziarie, la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l'eventuale sospensione o revoca della loro nomina.

0. 5. 16. 1.

La Commissione.

All'articolo 5 sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 5, sostituire le parole: che ammette definitivamente la domanda con le seguenti: che dichiara definitivamente l'ammissibilità dell'azione.

5. 9.

Mellini, Pannella, Rutelli, Vesce, Teodori, Aglietta, Modugno, D'Amato Luigi.

Al comma 5, sostituire le parole: e restituisce gli atti al giudice competente per il procedimento con le seguenti: e rimette gli atti al giudice istruttore del tribunale competente per il procedimento.

5. 10.

Mellini, Vesce, Pannella, Teodori, Rutelli, D'Amato Luigi, Aglietta.

Alla rubrica, sostituire le parole: dell'azione con le seguenti: della domanda.

5. 15.

Rizzo, Beebe Tarantelli, Rodotà.

Passiamo agli interventi sull'articolo 5 e sul complesso degli emendamenti e subemendamento ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, l'articolo 5 che ci accingiamo ad esaminare riguarda l'ammissibilità dell'azione ed istituisce il cosiddetto filtro. Il primo comma così recita: «Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull'ammissibilità dell'azione di cui all'articolo 2». Di fatto si intende introdurre un filtro, consistente nella pronuncia preliminare sull'ammissibilità dell'azione, oltre che per il mancato rispetto dei termini, anche in caso di manifesta infondatezza.

Il nostro avviso si confonde la condizione di proponibilità con il merito della domanda, consentendo così ingiuste preclusioni fondate su discrezionali giudizi relativi all'apparenza di fatti *ictu oculi*: non è difficile prevedere che proprio tale fase si presterà ad abusi e ad interpretazioni estensive della norma.

A noi pare che l'articolo 5, che disciplina appunto l'ammissibilità dell'azione e regola l'impugnabilità, sia nel complesso superfluo. Esso infatti prevede una barriera di cui si può ampiamente fare a meno. Del resto questo filtro sull'ammissibilità dell'azione per la responsabilità civile viene dopo quanto previsto dall'articolo 2, il quale, oltre a regolamentare in via generale la responsabilità per dolo o colpa grave, contiene già una sorta di barriera. Rileggiamo tale articolo così come è stato approvato dalla Camera. Il secondo comma stabilisce che: «Qualora il danno non sia riparabile con i mezzi di impugnazione ordinaria o se questi non sono previsti, l'azione civile è proponibile soltanto quando è esaurita la fase o il grado

del giudizio nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno». In che senso il secondo comma dell'articolo 2 rappresenta un limite per l'avvio dell'azione di responsabilità civile? Nel senso che esso garantisce da un possibile inizio dell'azione per la responsabilità civile, la quale può interrompere quella che si sta svolgendo, in quanto prima deve esaurirsi la fase del giudizio nel cui ambito si è verificato il fatto che cagiona il danno e dopo può essere promossa l'azione di responsabilità civile.

Ci sembra che alla cautela prevista all'articolo 2 non debba sovrapporsi una seconda, cioè il filtro previsto dall'articolo 5. La nostra obiezione riguarda la previsione di un filtro consistente, ripeto, in una preliminare pronuncia del tribunale adito sull'ammissibilità dell'azione. Tale ammissibilità, però, è fatta consistere anche nella non manifesta infondatezza dell'azione, e ciò contro i principi generali relativi all'ammissibilità delle azioni. Si fa, a nostro avviso, confusione tra condizioni e merito della domanda. Inoltre, con questo articolo si apre la possibilità di ingiuste preclusioni fondate su discrezionali giudizi relativi all'apparenza dei fatti e condizionati dalla necessità o meno di prove più o meno complesse per vincere apparenze e presunzioni.

Non è difficile immaginare che, specie in un clima delicato quale quello in cui si deve giudicare della colpa di un altro magistrato, tale fase, se verrà istituita, si presterà a sbocchi suscettibili di abusi e di contrastanti valutazioni.

È questa la ragione per la quale, colleghi, di fronte a tale articolo noi presentiamo alcune proposte emendative, che indicano diversi livelli di modifica, a riprova dello spirito collaborativo con il quale stiamo affrontando questo provvedimento.

La prima proposta emendativa è sopprimere puramente e semplicemente l'intero articolo 5. Se l'intero articolo fosse eliminato, il sistema normativo della legge nel suo complesso non perderebbe nulla; non occorrerebbe sostituire altre norme a quelle dell'articolo 5, perché ver-

rebbe soltanto a cadere questo filtro, una barriera a nostro avviso superflua e di intralcio all'azione per la responsabilità civile.

La seconda proposta emendativa, che avanziamo in via subordinata, consiste nell'emendamento Mellini 5.3, che prevede il ripristino del testo già proposto dal ministro Vassalli.

Ripeto che la nostra prima proposta è nel senso di sopprimere integralmente l'articolo 5, che riteniamo superfluo; la prima subordinata consiste nella riproposizione del testo del ministro Vassalli (che non sto qui a leggere nella sua integralità), in quanto esso ci sembra tecnicamente e sostanzialmente più corretto della formulazione elaborata dalla Commissione.

Se neppure questa nostra seconda proposta dovesse essere accolta, avanziamo ancora una serie di emendamenti, e specificamente gli emendamenti Mellini 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, Pannella 5.8, Mellini 5.9 e 5.10, che intervengono a modificare, emendare o sostituire i singoli commi del testo proposto dalla Commissione.

In particolare, vogliamo segnalare, nel quadro di questo sistema di emendamenti riguardanti tutti e cinque i commi dell'articolo 5, l'emendamento Mellini 5.7, che propone di aggiungere al quarto comma, dopo le parole «è dichiarato con decreto motivato», le parole «il diniego è» e dopo le parole «contro il decreto della corte di appello», le parole «che pure neghi l'ammissibilità».

Insomma, colleghi, di fronte a questo articolo 5 sul «filtro» noi ci poniamo ancora, come fino ad ora abbiamo fatto, con spirito collaborativo, proponendovi, per riassumere, tre tipi di interventi emendativi rispetto al testo della Commissione. Il primo, il più aderente alla nostra visione, allo spirito e alla sostanza del nostro progetto di legge, propone la completa eliminazione del filtro. Il secondo ripropone tecnicamente e nella sostanza il testo del ministro Vassalli. Vi è poi, in terzo luogo, una serie di emendamenti che modificano il testo elaborato dalla Commissione.

Vi raccomandiamo un esame attento di

queste nostre proposte perché, come abbiamo visto nella votazione dell'articolo precedente e degli emendamenti ad esso riferiti, quando vi è un minimo di buona volontà e di attenzione per il lavoro che stiamo facendo, pur tra le difficoltà e con la fatica, la stanchezza che coglie tutti, riusciamo a migliorare, talvolta sostanzialmente, il testo che il Parlamento deve approvare.

Per queste ragioni vi raccomando un'analisi e una riflessione sulle nostre proposte e, naturalmente, un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, l'articolo 5, sostanzialmente, recupera e organizza in maniera abbastanza soddisfacente il problema della ammissibilità dell'azione, alla quale noi del Movimento sociale italiano non siamo mai stati contrari, per tutta una serie di ragioni (sarebbe qui lungo riepilogarle; basta riferirsi complessivamente al pericolo di una proliferazione ingiustificata di questo tipo di cause). Ecco perché, fin dall'inizio, anche nella nostra proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati avevamo previsto il giudizio di ammissibilità dell'azione.

Inoltre (anche questo è degno di essere sottolineato) dopo un'iniziale preferenza della maggioranza della Commissione per un unico grado di filtro, si è ritornati alla possibilità che la verifica della sussistenza delle condizioni per promuovere questo tipo di azione venga effettuata con una progressione di valutazioni (tribunale, corte di appello, Corte di cassazione).

Si tratta di acquisizioni del dibattito in Commissione delle quali non possiamo che compiacerci, perché diverse posizioni sono confluite verso una tesi che era stata nostra sin dall'inizio.

Rimane una nostra perplessità, che abbiamo già manifestato in Commissione e che vogliamo resti agli atti, circa il mec-

canismo con il quale, superata questa fase di valutazione dell'ammissibilità, il giudizio di risarcimento del danno nei confronti dello Stato può finalmente decollare.

A nostro parere non è stata prevista in maniera soddisfacente la necessità che a giudicare dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato per atti o comportamenti di un magistrato non sia mai lo stesso tribunale, cioè gli stessi giudici che hanno dichiarato l'inammissibilità della domanda.

Questo ci sembra assolutamente rispondente a criteri normali dell'ordinamento giuridico e alle regole processuali che impediscono che un giudice che si sia già pronunciato in un certo senso (nel caso di specie in senso negativo) sia poi investito di una causa che egli ha dichiarato di non voler trattare perché, a suo avviso, mancavano all'origine le condizioni perché ciò avvenisse.

Nei nostri emendamenti abbiamo prefigurato il modo per evitare questo pericolo, che non è invece evitato nel testo sottoposto al nostro esame.

Da questo punto di vista — disponibili anche in questo caso a trovare soluzioni concordate con gli altri settori dell'Assemblea — vogliamo intanto sottolineare il pericolo che un tribunale che ha dichiarato l'inammissibilità di un'azione si veda poi restituito il fascicolo perché la corte d'appello o la Corte di cassazione l'hanno dichiarato invece ammissibile. Quel tribunale si troverebbe così in una condizione psicologica di obiettiva difficoltà, dovendosi comunque occupare di una materia in cui vi è stato, proprio in termini di tecnica processuale, il suo pre-giudizio. Ciò non ci sembra rispondente alla logica di questi meccanismi.

Né vale l'obiezione, che mi è stata fatta, che anche nel disconoscimento di paternità (in cui è previsto il decreto di ammissibilità dell'azione e l'impugnazione) il giudizio ritorna allo stesso tribunale, perché la materia è diversa. Nel disconoscimento e nel riconoscimento della paternità i magistrati sono estranei, se non per l'esercizio della loro funzione di giudici.

In questo caso, invece, alla lunga, sono dei magistrati i destinatari della sanzione. Non è possibile considerare omogenee le cause di disconoscimento o riconoscimento della paternità con quelle qui considerate. È evidente, infatti, che nel primo caso non vi è un atteggiamento preconcetto, che invece qui potrebbe sussistere ed essere alla base del decreto di inammissibilità.

Queste le ragioni, dunque, perché a nostro avviso (ma speriamo non solo nostro) è necessario stabilire che il tribunale che decide sul prosieguo del giudizio non sia quello che ha deciso per l'inammissibilità dell'azione (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Il gruppo verde ritiene l'articolo 5 errato per eccesso. In questo senso siamo favorevoli alla soppressione proposta dal gruppo federalista europeo, o comunque ed emendamenti correttivi di sostanza.

Vediamo ora brevemente le ragioni della valutazione. Un conto è stabilire, con un giudizio di carattere puramente formale, logico-giuridico (ma che non atiene al fatto), che una azione è proposta al di fuori di termini in qualche modo accertabili a prima vista (termini di carattere temporale o procedurale, che hanno comunque una loro caratteristica formale). Ma il filtro che si introduce con questo articolo è ben altra cosa: diventa non soltanto l'orientamento rispetto alla doverosa scrematura delle azioni errate, ma un canale in qualche modo vincolante per un giudizio successivo e, peggio ancora, una vera e propria paratia rispetto al diritto del cittadino di veder garantito davanti al giudice il giusto ristoro delle posizioni lese, secondo l'articolo 24 della Costituzione.

In base all'articolo 5, infatti, il tribunale, sentite le parti (cioè al di fuori di un accertamento materiale sul fatto che conta anche l'acquisizione di prove), dovrebbe dichiarare inammissibile l'azione

quando non sono rispettati non solo i termini, ma anche le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4; e addirittura dovrebbe procedere alla valutazione sommaria della manifesta infondatezza.

In questo caso siamo in un ambito di tale delicatezza che l'elemento di fatto — cioè la prova sul fatto o, in altri termini, l'ambito di carattere difensivo per intero — deve essere del tutto indagato prima che si possa accertare se fosse o meno infondata l'azione. Tale indagine deve essere fatta precisamente nel merito del giudizio, non con una previa deliberazione.

Aggiungo che, a nostro parere, il diritto del cittadino non riguarda soltanto la proponibilità di una azione, quando sia assunto a base della domanda un fatto lesivo, ma anche la sua discrezionalità a porre il fatto a base dalla domanda, senza alcuna possibilità di limitazione, e l'intero ambito di accertamento della prova che, secondo le direttive europee, rientra nei diritti essenziali della difesa.

Mi domando allora come sia possibile che un cittadino si veda negare tale diritto da un giudice che valuta sommariamente la fondatezza del suo ricorso, prima ancora di accertarne a fondo le ragioni. E queste ultime sono accertate soltanto quando si è completato l'intero processo. Se da un lato il magistrato non può pretendere di evitare lo *strepitus fori*, come condizione di privilegio, dall'altro lato non capisco per quale ragione da un punto di vista di funzionalità della magistratura e del processo (ossia della nostra amministrazione della giustizia), sia obbligatorio svolgere due gradi di giudizio: quello sommario, e dunque incompleto e insoddisfacente, che precede quello completo, l'unico veramente soddisfacente.

Vi è di più: contro una declaratoria di inammissibilità da parte del tribunale non vi è il secondo grado di accertamento, ma soltanto la possibilità di ricorrere alla Cassazione per errori di diritto, e non per errori nella valutazione del fatto. Ciò significa che in questo caso non viene interamente attuato il precetto dell'articolo 24 della Costituzione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Sarò molto breve, signor Presidente. Questo filtro, o presunto tale, in realtà si pone come una valutazione intermedia che aveva un senso, o per lo meno una giustificazione, quando un soggetto che lamentava un danno, attraverso l'azione identificava anche il soggetto che glielo aveva arrecato. In questo caso il filtro poteva rispondere all'esigenza di non creare una conflittualità permanente o saltuaria tra il titolare dell'azione e il destinatario della stessa, nel caso in cui quest'ultimo fosse stato un magistrato. Il filtro tuttavia diventa veramente superfluo quando l'azione è rivolta contro lo Stato, che è il titolare del dovere di responsabilità, nel caso di colpa grave o dolo del magistrato. Dobbiamo dire questo con grande franchezza, per evitare che poi siano i giornalisti ad interpretare la nostra volontà.

Abbiamo elaborato una legge che ha una sua funzionalità dal punto di vista del soggetto passivo, cioè del cittadino; ma nei confronti del titolare delle mancovolezze lamentate abbiamo nazionalizzato il danno. Lo Stato assistenziale ha ritenuto di assumere in proprio i danni arrecati dai suoi magistrati quando per dolo o colpa grave compiono un'azione che lede i diritti del cittadino, e quando la violazione sia di una certa entità, indicata anche nell'articolo 2. E per evitare una genericità che poteva apparire stimolatrice di iniziative, abbiamo specificato le ipotesi, per far sì che avessero una catalogazione. Si tratta di una cosa molto difficile, come è stato ampiamente detto, ma abbiamo cercato di farlo nel quadro di una valutazione complessiva ed anche per l'interesse a non determinare una conflittualità permanente. Abbiamo voluto dare ai detrattori del referendum una risposta che placasse certi animi tesi e certe volontà acuite.

Benissimo: ma allora dobbiamo evitare che quando un contraddittorio assume toni più calmi e pacati, come avviene quando l'azione è rivolta nei confronti

dello Stato, vi siano ancora elementi che rendono quest'ultima più difficile da praticare.

È stato giusto stabilire che l'iniziativa di verifica dell'ammissibilità debba essere valutata in chiave giurisdizionale e non in una chiave di *jus singulare* (non voglio dire corporativa), come avverrebbe se fosse rimessa al Consiglio superiore della magistratura, e quindi ad un filtro interno all'ordine giudiziario, pur se dotato delle qualità che la Costituzione gli assegna (il Capo dello Stato lo ha definito organo di alta amministrazione); tuttavia se questo è un dato positivo, ce n'è un altro che considero negativo, non appagante, rappresentato da un «filtro» che, come ha detto poco fa Lanzinger non ha una funzione di garanzia nei confronti dei singoli, ma è soltanto una sorta di deterrente per il cittadino danneggiato.

Nel dire queste cose non faccio altro che ripetere le riserve che ieri ho già espresso nel corso della discussione sulle linee generali accennando all'articolo 5 che si colloca nella legge in modo tale da rappresentare un residuo bellico della battaglia referendaria. Si potrebbe anche capire se si facesse riferimento ad un altro giudice, ma, in realtà, il giudice dell'ammissibilità è lo stesso giudice cui la causa compete in via di cognizione di retta; un'anticipazione che non ha alcun significato.

Signor ministro, vorrei pregarla d'avere una cortese attenzione su questo punto.

Vedo che la vocazione ad occupare banchi del Governo non è solo dell'onorevole Capanna. A volte si verificano questi impulsi, che in linea generale io non condiverei.

Già ieri, come ho detto, ho posto l'accento sull'incongruità prevista all'articolo 5 che determina, in sostanza, non un «filtro», ma un ostacolo all'iniziativa del privato, il quale, rivolgendosi ad un magistrato per vedere riconosciuti i suoi diritti, trova un doppio giudice: uno in anticipo ed un altro che dovrà, dopo che siano stati esperiti i tre gradi del giudizio

giudicare egli stesso ciò che aveva dichiarato inammissibile in principio.

Dico queste cose perché abbiamo il dovere di rispondere ad una esigenza pubblica di chiarezza e di semplicità; aver evitato che si verificasse l'impatto diretto tra privato che ha subito il danno e magistrato, con una rivendicazione anche personalizzata, scegliendo lo Stato come titolare diretto di questa responsabilità (salvo rivalsa nei confronti del magistrato), mi pare sia stato un atto responsabile di sensibilità giuridico-politica che non ha bisogno di altri limiti e di altre autocritiche, più o meno espresse.

Quindi, l'articolo 5 rappresenta veramente un qualcosa di superfluo, di sbagliato, che determina non un «filtro» ma quasi un pentimento rispetto ad una legge che abbiamo voluto, con una larga apertura di tutte le forze politiche, senza distinzione tra maggioranza ed opposizione, in una giusta visione istituzionale.

Se si vuole fare una legge del genere, almeno si abbia il coraggio di farla in modo tale che i cittadini si riconoscano in essa. I cittadini ci hanno fornito una indicazione e noi dobbiamo fare in modo che questa sia la meno fisionomizzata possibile rispetto a quello che i cittadini volevano.

Mi rendo conto che dire queste cose forse rappresenta un atto velleitario in un'atmosfera di *motus in fine velocior*, però ritengo che almeno tra noi dobbiamo dirci le cose come stanno. Questo «filtro» ha un significato puramente e semplicemente aggiuntivo, crea fastidi al cittadino che ha già subito un danno e poteri ad un giudice che soltanto in seconda battuta sarà ritenuto responsabile dei comportamenti di cui lo Stato si accolla l'onere: In definitiva, la nazionalizzazione del danno è resa più difficile per il cittadino che avanza tale richiesta.

Da questo punto di vista, esprimo una contrarietà di fondo che forse dovrà anche manifestarsi in termini più chiari al momento del voto (*Applausi dei deputati dei gruppi liberale e federalista europeo*),

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Andò. Ne ha facoltà.

SALVATORE ANDÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, accettando il «filtro» previsto all'articolo 5, non riteniamo, a differenza dell'onorevole Biondi, di essere venuti meno ai doveri conseguenti alla nostra posizione di partito promotore del referendum. Infatti, su questo punto, anche nel corso della campagna referendaria, eravamo stati molto chiari a fronte di tensioni e di polemiche determinate dall'opinione, da tanti manifestata, di prevedere filtri ben più consistenti, ben più significativi e soprattutto affidati ad autorità diverse da quella giudiziaria. Di questo si tratta.

A mio giudizio, l'articolo 5 costituisce un accettabile punto di equilibrio, tenuto conto delle posizioni che sono state espresse sull'argomento, tenuto conto delle posizioni recepite anche in proposte di legge presentate prima della consultazione referendaria e tenuto conto, infine, del fatto che settori significativi del mondo giudiziario e del mondo politico ritenevano che si trattasse di una questione sulla quale non si sarebbe mai ceduto, essendo necessario che vi fosse una preventiva valutazione dell'organo di autogoverno della magistratura, senza la quale non si sarebbe potuto procedere nei confronti del magistrato.

Ebbene, noi riteniamo che uno degli aspetti più significativi dell'intero impianto del provvedimento al nostro esame sia costituito proprio dal fatto che la competenza riconosciuta al giudice ordinario (al giudice cioè che in materia di responsabilità civile si occupa di tutti i cittadini) è una competenza piena, completa, ancorché organizzata su due livelli, dato che quello del giudizio di ammissibilità è considerato un livello diverso.

Del resto, in tal senso, eravamo stati espliciti anche nel corso della campagna referendaria, affermando che avremmo accettato un giudizio di questo tipo, poiché ritenevamo, per tale via, di essere in linea con talune indicazioni che provenivano dalla Corte costituzionale, che erano state esplicitate nella decisione di ammissibilità dell'iniziativa referendaria.

Vi è, però, un'altra ragione che ci porta

a ritenere che la soluzione scelta sia equilibrata ed accettabile. Si pensava, al fine di arginare azioni temerarie, immotivate e senza costrutto, di porre un freno «a valle», di prevedere, cioè, sanzioni particolarmente gravi nel caso di liti temerarie. Si pensava di organizzare un meccanismo di deterrenza «a valle», che avrebbe avuto un ruolo oggettivamente ricattatorio nei confronti del cittadino che avesse voluto rivolgersi al giudice per reagire ad un danno ingiustamente subito.

L'alternativa di fronte a questo tipo di preoccupazione era quella o di prevedere un filtro «a monte» o di prevedere un filtro «a valle». Riteniamo che la soluzione scelta sia stata rispettosa sia del diritto dei cittadini, che a mio giudizio devono essere sottratti al ricatto di una forte sanzione pecuniaria, sia, al tempo stesso, dei diritti della giustizia, poiché ritengo che una macchina della giustizia farraginoso, complicata, spesso in ritardo rispetto ai suoi adempimenti fondamentali, non debba essere ulteriormente messa a dura prova dal fatto che vengano esperite azioni temerarie e senza fondamento.

Vi è, infine, un'ultima ragione che ci porta ad essere favorevoli all'impianto dell'articolo 5. Essa è data dall'ultimo comma dell'articolo che, apparentemente, costituisce un elemento debole, là dove si fa riferimento — come ha anche affermato il collega Teodori — all'azione disciplinare. Per noi era importante che risultasse in modo chiaro la separazione tra giudizio disciplinare e giudizio di responsabilità civile. E il fatto che vi sia un anello, ed uno solo, che viene individuato come tale tra i due giudizi, che congiunge il giudizio dichiarato ammissibile con il promovimento dell'azione disciplinare, ci rassicura; tutto ciò stabilisce, una volta per tutte e con grande chiarezza, che nessun'altra interferenza, nessun'altra pregiudizialità possa essere sancita o accettata tra giudizio disciplinare e giudizio di responsabilità civile.

Certo, raggiunto questo risultato, è lecito e comprensibile che si discuta sulla

congruità tecnica della soluzione adottata. Ma, rispetto al dato politico, rispetto al rifiuto che era stato notificato precedentemente da magistrati intransigenti e da politici sin troppo acquiescenti alle ragioni dei magistrati intransigenti, che affermavano che mai si sarebbe arrivati a risultati soddisfacenti se non si fosse previsto e organizzato persino nei dettagli un meccanismo di filtro, di freno, affidato al Consiglio superiore della magistratura, ebbene, rispetto a posizioni e veti di questo tipo, dobbiamo riconoscere che la soluzione adottata è un grande risultato, è un grande successo dei partiti referendari (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. L'intervento del collega Andò mi consente di essere molto breve. Anch'io desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che il giudizio di ammissibilità, come si è già detto, esiste anche in altri settori delicati dell'ordinamento. È un giudizio dal quale, inoltre, non dipende soltanto l'ammissibilità, ma anche l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione disciplinare, come bene ha ricordato il collega Andò.

Ho letto l'ipotesi formulata dagli amici liberali ed ho visto che essi fanno derivare l'obbligo dell'azione disciplinare puramente e semplicemente dalla domanda di risarcimento del danno. Se mi consente, onorevole Biondi, visto che lei ha parlato in modo spiritoso di «nazionalizzazione» del risarcimento, le rispondo dicendo che voi prospettate la «privatizzazione» del procedimento disciplinare.

ALFREDO BIONDI. Volevo farti una cortesia!

LUCIANO VIOLANTE. Infatti, il cittadino, per il semplice fatto di presentare la denuncia, indipendentemente dalla sua fondatezza, attiva il procedimento disciplinare contro il magistrato.

Quanto al dato che lei giustamente ha

messo in luce, cioè quello dello Stato che paga, mi consenta di dire che non è esclusivo di questo settore. Altre categorie «a rischio», per esempio gli insegnanti, nel caso di procedimenti che li coinvolgano, non vi entrano in prima persona, perché ciò spetta allo Stato.

ALFREDO BIONDI. Che paragoni!

LUCIANO VIOLANTE. Il punto di fondo qual è? La correzione operata, anche dall'emendamento presentato dal Governo, che noi condividiamo, è tale per cui, a differenza di quanto accadeva prima, la parte può impugnare soltanto in caso di inammissibilità. Esiste, dunque, un privilegio forte a favore dell'accertamento di merito che si fonda sul fatto che, qualora il giudice dichiara non ammissibile la domanda, la parte può impugnare. Se, invece, la dichiara ammissibile, lo Stato non può impugnare. Credo che ciò rappresenti un altro dato di garanzia. D'altra parte, il tipo di procedura che abbiamo costruito mi sembra abbastanza rapida e tale da impedire o prevenire l'instaurarsi di procedimenti particolarmente lunghi che espongano inutilmente il cittadino.

Infine, onorevoli colleghi, voglio richiamare la vostra attenzione su un dato ordinamentale. Non dobbiamo oscillare una volta sul fronte della tutela "totalitaria" delle esigenze delle istituzioni ed un'altra sul fronte della tutela, altrettanto totalitaria, delle esigenze risarcitorie. Perché dico questo? Esiste un dato ordinamentale che non possiamo pretermettere, ed è questo: se un cittadino lamenta un danno, deve avere la massima tutela, ma non dobbiamo dimenticare che il tipo di costruzione della nostra società è tale per cui nel suo ambito operano grandi poteri legali ed illegali che rifiutano il controllo di legalità. Questo è un dato ineludibile (*Applausi*).

Se così è (e sappiamo che così è) l'utilizzazione dell'azione di risarcimento esclusivamente per «far fuori» il magistrato scomodo è cosa che dobbiamo tenere ben presente perché dobbiamo tute-

lare anche l'ordinamento e la legalità. Proprio per questo, costruire un procedimento di ammissibilità (se vogliamo farlo meglio, verifichiamo se ne siamo in grado; il collega Lanzinger ha dato alcuni suggerimenti in questo senso che possono essere valutati) serve a garantire una tutela generale dell'ordinamento. La legalità, l'indipendenza del magistrato non sono fatti di un ceto o di una corporazione o ancora di una parte del Parlamento: devono essere obiettivi complessivi dell'istituzione parlamentare, del sistema politico.

Mi sembra che in quest'ottica, la norma (così come è stata costruita dalla maggioranza, sulla base del testo del Governo e così come risulterà costruita se verranno approvati gli emendamenti del Governo medesimo, che noi siamo disposti ad accogliere) rappresenti un fondamentale punto di equilibrio, come giustamente sottolineava il collega Andò, anche perché, lo ripeto, da lì scatta l'azione disciplinare obbligatoria nei confronti del magistrato.

È evidente che si possono fare tutte le possibili correzioni di forma; anzi, sono le benvenute, anche se avrebbero potuto essere proposte prima. In ogni caso, ribadisco che, secondo noi, l'impianto della norma deve rimanere saldo, in quanto rigorosamente rispettoso di quelle esigenze ordinamentali alle quali ho fatto riferimento prima (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Martinazzoli. Ne ha facoltà.

FERMO MINO MARTINAZZOLI. Signor Presidente, vorrei semplicemente motivare l'adesione agli interventi precedenti che hanno espresso consenso nei confronti dell'impianto generale dell'articolo in esame, così come si presenta nella formula normativa del progetto di legge.

Credo che sia giusto impegnarsi anche nei confronti dei dissenzienti per chiarire che tale articolo non è, in alcun modo, rappresentativo di una tutela privilegiata,

quasi di un diritto speciale a vantaggio del magistrato.

In verità, dovremmo tutti renderci conto che questo è stato, e rimane, uno dei motivi per i quali qualcuno di noi ha sempre valutato criticamente l'iniziativa referendaria, ritenendo che la plasticità del diritto non sia illimitata e che mettere assieme il principio di indipendenza del magistrato e l'idea di una sua responsabilità diretta per il giudicare sia un qualcosa che somiglia molto alla quadratura del cerchio. Pertanto, la tutela di questi due interessi, tendenzialmente contraddittori, non rappresenta nulla di compromissorio o di squilibrato, in un senso o nell'altro.

La manifesta infondatezza, per comune accezione, denomina una condizione, una domanda, che immediatamente, senza bisogno di ulteriori accertamenti, si rappresenta come infondata, inaccettabile nel merito e nella forma.

Che cosa cambierebbe se non ci fosse l'articolo 5? Alla fine, la domanda del cittadino verrebbe, comunque, respinta. L'idea di costruire una sede di valutazione immediata va, invece, a vantaggio di quelle garanzie della giurisdizione che sono, in larga misura, previste in un articolo di valore generale della nostra Carta costituzionale, che allude all'esigenza che sia tutelato il buon andamento della pubblica amministrazione. Questo è il senso dell'articolo 5, per il quale voteremo a favore (*Applausi al centro*).

ALFREDO BIONDI. Contenti voi, contenti tutti!

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti Rutelli 5.2 e Mellini 5.3.

Per quanto riguarda l'emendamento Rizzo 5.11, ritengo che esso possa essere ritirato a seguito della presentazione dell'emendamento 5.17 della Commis-

sione, che prevede che «a tal fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio, che è tenuto a provvedere senza ritardo». Rinnovo, quindi l'invito ai firmatari dell'emendamento Rizzo 5.11 a ritirarlo.

L'Emendamento Mellini 5.4 può ritenersi assorbito dallo stesso emendamento presentato dalla Commissione: inviterei pertanto anche i firmatari di tale emendamento a ritirarlo.

Esprimo parere contrario all'emendamento Mellini 5.5, mentre accetto l'emendamento Rizzo 5.12; parere contrario, invece, sugli emendamenti Mellini 5.6 e Maceratini 5.1.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Mellini 5.7.

MAURO MELLINI. Infatti è un emendamento sbagliato e lo ritiriamo.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Rizzo 5.13, mentre esprimo parere contrario all'emendamento Pannella 5.8.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Rizzo 5.14, in quanto è stato presentato il subemendamento della Commissione 0.5.16.1., che recepisce il principio contenuto nell'emendamento Rizzo 5.14.

Accetto, poi, l'emendamento 5.16 del Governo, così come verrà modificato se sarà approvato il subemendamento 0.5.16.1. della Commissione che ho prima ricordato. Invito l'onorevole Mellini a ritirare il suo emendamento 5.9; l'emendamento Mellini 5.10 viene assorbito dall'emendamento 5.16 del Governo. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento Rizzo 5.15.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, l'emendamento Rutelli 5.2 propone l'abolizione del cosiddetto «filtro». Non starò qui a rappresen-

tare le ragioni di questa richiesta; mi limiterò a richiamare le ragioni ampiamente illustrate in questa sede dal collega Biondi, che giustamente ha sottolineato che con altri interventi si sono soddisfatte esigenze (che sono state manifestate da varie parti nel corso della campagna referendaria, ma non soltanto nel corso di essa) di tutela rispetto ad azioni infondate; abbiamo avuto una delimitazione della colpa, sul piano sostanziale, ma con riflessi evidentemente anche sulla possibilità di azioni avventate; abbiamo stabilito che l'azione possa essere promossa soltanto nei confronti dello Stato; abbiamo fissato una serie di termini che di per sé rappresentano altrettanti ostacoli che certamente non favoriscono azioni avventate.

Vorrei qui soltanto far presente che al pettine di questo filtro vengono i nodi di molte incongruenze, che abbiamo denunciato, relative a confusioni fra aspetti sostanziali e aspetti esterni all'azione (come correttamente ricordava poc'anzi il collega Facchiano), quali i termini di proponibilità. Aver creato condizioni di proponibilità che in realtà si innestano con problemi di merito, perché fanno capo, ad esempio, al concetto della riparabilità o meno del danno, crea certo una serie di problemi, che vengono ad essere aggravati quando si vuol dar particolare rilievo al meccanismo del filtro.

Una serie di altri...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, mi scusi: le ricordo che lei deve esprimere il parere sugli emendamenti.

MAURO MELLINI, Relatore di minoranza. Signor Presidente, mi sono avvalso della sua cortese e condiscendente dichiarazione di questa mattina: forse l'ho fatto con qualche eccesso, determinato anche dal fatto che la particolare difficoltà della materia mi ha indotto ad essere prolisso. La prego di volermi scusare.

Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento Rutelli 5.2. L'emendamento 5.3, che reca la mia firma, signor

Presidente, era stato formulato in relazione a quella che appariva come un'incertezza della Commissione rispetto alla forma di proposizione della domanda, che poteva essere quella del ricorso per il procedimento camerale oppure quella del procedimento incidentale nell'ambito di un procedimento introdotto con le forme ordinarie. Avendo la Commissione individuato un preciso indirizzo da assumere, ben volentieri lo ritiro.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Rizzo 5.11.

Aderisco all'invito a ritirare il mio emendamento 5.4, anche se l'accento che vi è contenuto alla deliberazione da parte del giudice istruttore della circostanza che si tratti di causa vertente sull'oggetto di cui agli articoli precedenti non era forse inutile. Non possiamo pretendere che tutte le cose non inutili debbano essere accettate, anche se forse sarebbe bene farlo!

Esprimo parere favorevole sui miei emendamenti 5.5 e 5.6 che hanno sostanzialmente lo stesso intento: quello di escludere dall'oggetto dell'esame preliminare la questione della manifesta infondatezza. Le parole dell'onorevole Martinnazzoli in proposito sono certo autorevoli, ma non possono essere condivise. Il vaglio della manifesta infondatezza è riservato all'esame di questioni di diritto ormai compiutamente elaborate, in particolare relativamente ai motivi di gravame ed alla eccezione di costituzionalità proposta incidentalmente nel processo ordinario. Rispetto a fatti che devono essere provati, la non manifesta infondatezza si traduce in una discriminazione fra elementi manifestamente apparenti ed elementi che richiedono una prova. Tutte le domande, infatti, sono manifestamente infondate finché non sono provate. L'onere della prova interviene infatti successivamente. La manifesta infondatezza è quindi un giudizio *ex post* rispetto alla prova e non un giudizio *ex ante*, com'è quello che si compie in questa fase preliminare.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Maceratini 5.1. Ritiro il mio emen-

damento 5.7 che era frutto di una valutazione errata del contenuto della parte del progetto di legge cui si riferiva. Capita a tutti di sbagliare! Chi è senza peccato scagli la prima pietra (e di pietre ne sarebbero scagliate ben poche, signor Presidente!). Esprimo parere contrario sull'emendamento Rizzo 5.13; parere favorevole invece sull'emendamento Pannella 5.8. Si tratta, in questo caso, di tenere distinto il problema dell'azione disciplinare e di non caricare la valutazione relativa alla non manifesta infondatezza (o, comunque, alla ammissibilità dell'azione, soprattutto se contenente la delibazione sulla manifesta infondatezza) dell'effetto derivante dall'apertura di un procedimento disciplinare a carico del magistrato.

Esprimo, altresì, parere contrario sull'emendamento Rizzo 5.14. Il parere è contrario anche per quanto riguarda l'emendamento 5.16 del Governo, per gli stessi motivi per i quali proponiamo la soppressione del quinto comma.

Ritiro il mio emendamento 5.9. Mi sembra, invece, che il mio emendamento 5.10 abbia una sua ragion d'essere, poichè gli atti non vengono rimessi genericamente al giudice, ma al giudice istruttore. Competente è il tribunale ma, visto che già vi è stata una individuazione del giudice istruttore, si possono abbreviare i tempi, che sono lunghissimi, rimettendo gli atti non al tribunale ma al giudice istruttore, il quale li ha già rimessi, a sua volta, al collegio (o ai collegi successivi) per la deliberazione sulla non manifesta infondatezza.

Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento Rizzo 5.15.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, nella sostanza mi associo a quanto detto dal relatore per la maggioranza relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Vorrei solo aggiungere qualche osser-

vazione, visto l'ampio ed elevato dibattito e gli importanti interventi che vi sono stati al riguardo.

Intendo chiarire le ragioni per le quali esprimo parere contrario sugli emendamenti Rutelli 5.2 e Mellini 5.6, che costituiscono in sostanza una sorta di subordinata, poichè restringono il giudizio di ammissibilità al solo controllo dei requisiti formali.

Per salvarmi la coscienza, potrei dire ai deputati del gruppo federalista europeo, proponenti degli emendamenti Rutelli 5.2 e Mellini 5.6, nonché all'onorevole Biondi, che nel disegno di legge originario da me formulato, questo giudizio di ammissibilità non esisteva; fu introdotto a seguito di accordi interni al Governo e sottoposto al Consiglio dei ministri. Le ragioni in base alle quali ho anch'io aderito a tale formulazione sono quelle che sono state illustrate poco fa, con grande efficacia, dall'onorevole Andò.

Onorevole Biondi, prima di tutto devo dire che non ho mai approvato la parola «filtro», perché creava una confusione con il filtro del Consiglio superiore della magistratura che sarebbe dovuto intervenire creando un'azione disciplinare come presupposto dell'azione di rivalsa. Questa, semmai, è una barriera, un ostacolo (come l'ha definita l'onorevole Biondi) o, più propriamente, un giudizio di ammissibilità, inquadrabile nel sistema. Vi è al riguardo un esempio ben noto, che è stato qui ricordato.

Le ragioni di adesione a questo giudizio di ammissibilità sono quindi frutto di una lunga meditazione (si è evitato il cosiddetto «filtro» del Consiglio superiore e di altri organi disciplinari) e sono quelle messe efficacemente in rilievo dall'onorevole Violante (non solo le ragioni di carattere generale ma anche quelle specifiche, secondo le quali l'impugnativa sulla ammissibilità viene data esclusivamente all'attore); infine sono quelle messe in rilievo dall'onorevole Andò, che ha posto in luce come sia stata eliminata completamente la sanzione pecuniaria punitiva che si voleva stabilire (come nei confronti di una lite temeraria) a carico dell'attore,

la cui azione fosse stata, per avventura, giudicata inammissibile.

Tutte queste ragioni mi inducono ad allinearli con quella che è, del resto, la posizione generale del Governo, e ad esprimere pertanto parere contrario sia sull'emendamento Rutelli 5.2 che sull'emendamento Mellini 5.6, che, come ho detto, ne rappresenta una formulazione subordinata.

Preso atto che l'emendamento Mellini 5.3 è stato ritirato, confesso di non aver compreso se anche l'emendamento Rizzo 5.11 sia stato ritirato, o se sia soltanto soggetto ad un invito al ritiro: comunque esprimo su di esso parere contrario.

ALDO RIZZO. Lo ritiro, onorevole ministro.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento Mellini 5.4 è stato ritirato.

Debbo esprimere parere contrario sull'emendamento Mellini 5.5. Viceversa formulo parere favorevole sull'emendamento Rizzo 5.12, sempre per le ragioni di allineamento con le formule precedentemente usate. Come ho già detto, esprimo parere contrario sull'emendamento Mellini 5.6. In merito all'emendamento Maceratini 5.1, pur rendendomi conto che alcune delle perplessità enunciate (che sono alla base di questo emendamento) hanno una certa validità, ritengo che il testo risultante dagli emendamenti della Commissione e dall'emendamento del Governo possa rispondere ai quesiti, che potremmo dire più preoccupanti dal punto di vista meramente formale, circa l'impianto del giudizio di ammissibilità nella sua prima fase.

Prendo atto del ritiro dell'emendamento Mellini 5.7. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Rizzo 5.13 che tratta di una correzione puramente formale estremamente opportuna. Esprimo parere contrario sull'emendamento Pannella 5.8, pur essendo sempre stato personalmente convinto che il giudizio disciplinare non debba avere a che fare con l'azione risarcitoria. Capisco tuttavia che,

se vi è una dichiarazione di ammissibilità, può anche essere giustificato avviare l'organo disciplinare al suo compito.

Mi pare che l'emendamento Rizzo 5.14 debba essere ritirato...

ALDO RIZZO. Sì, lo ritiriamo.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. ...in quanto si allinea con la nuova proposizione che nasce dall'emendamento 5.16 del Governo e dal relativo subemendamento 0.5.16.1 della Commissione, che accetto. Onorevole Del Pennino, mi sembra di aver capito che, per quanto riguarda l'emendamento del Governo, si vorrebbe proporre un testo diverso per la parte che riguarda il giudice che rimette gli atti.

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. No, una rilettura del testo ha evidenziato che non è necessario farlo.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. D'accordo.

Raccomando dunque l'approvazione dell'emendamento 5.16 del Governo, con la modifica prevista dal subemendamento 0.5.16.1 della Commissione ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.17 della Commissione, perché esso meglio si allinea con il vigente sistema previsto dal codice di procedura civile ed evita equivoci che potrebbero determinarsi tra la competenza del tribunale e il giudice istruttore, che deve essere indicato fin dall'atto di citazione.

L'emendamento Mellini 5.9 è stato ritirato; in ogni caso il parere sarebbe stato contrario. Ritengo che l'emendamento Mellini 5.10 debba considerarsi precluso dalla approvazione dell'emendamento 5.16. del Governo. Infine esprimo parere favorevole sull'emendamento Rizzo 5.15, per il quale valgono le ragioni già esposte di opportuno allineamento con le formulazioni di altri articoli.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Dobbiamo ora votare l'emendamento

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Rutelli 5.2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Aglietta. Ne ha facoltà.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Signora Presidente, l'emendamento Rutelli 5.2, volto a sopprimere l'articolo 5 istitutivo del cosiddetto filtro, è stato oggetto di numerosi interventi, fra cui quello del ministro. Quest'ultimo ha affermato — come d'altronde anche noi abbiamo evidenziato in sede di discussione sulle linee generali — che la proposta del Governo sullo specifico aspetto del filtro ha dovuto arrendersi dinanzi ad accordi interni all'esecutivo, definiti dall'onorevole Andò «veti politici». Sono veti che provengono dalla corporazione dei magistrati e dal partito repubblicano, contrari alla ragionevole tesi prospettata dallo stesso ministro di grazia e giustizia.

L'onorevole Martinazzoli ha riconosciuto che la difficoltà di collegare la responsabilità diretta all'azione di risarcimento ha costituito uno dei motivi di critica formulato dalla democrazia cristiana al referendum proposto dai radicali, dai socialisti e dai liberali. Ebbene, in proposito debbo rilevare che già esistono delle tutele perché la responsabilità diretta del magistrato non esiste: non è prevista. Esiste semmai una responsabilità indiretta (e forse neanche quella, come abbiamo visto); esiste, in termini di tutela della cosiddetta indipendenza e autonomia del magistrato, la possibilità di presentare la domanda di risarcimento solo al termine dei diversi gradi di giudizio.

Concordiamo con le motivazioni formulate dall'onorevole Biondi su questo specifico aspetto, anche perché esse ricompattano una parte del fronte referendario, che ha visto la defezione del partito socialista. Per questo motivo, chiediamo ai colleghi di riflettere ancora una volta: stiamo per esprimerci su una materia sulla quale, per la prima volta nella storia della Repubblica, il popolo si è espresso in un certo modo.

Nelle more del nostro dibattito e in particolare, della discussione sull'articolo 5.

molti colleghi di parte socialista hanno fatto la seguente riflessione: il cittadino che avrà intenzione di presentare domanda per ottenere il risarcimento dei danni subiti di fatto non lo potrà fare, perché quella cui ci troviamo dinanzi è una corsa ad ostacoli e questi sono tali e tanti da non far arrivare mai in porto la sua domanda. È in questo senso che posso parlare di violazione della volontà espressa dal voto popolare.

Prego pertanto i colleghi di riflettere in misura maggiore di quanto non abbiano fatto nel corso di votazioni precedenti.

PRESIDENTE. Onorevole Aglietta, naturalmente il suo è un giudizio del tutto personale!

MARCO PANNELLA. È un giudizio politico, non personale!

PRESIDENTE. Ogni deputato esprime il suo giudizio politico, ma è appunto un suo giudizio politico e non un giudizio oggettivo!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lanzinger.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, ringrazio il ministro Vassalli per avere affermato in questa sede di essere stato contrario, o quanto meno perplesso, in ordine al giudizio di previa ammissibilità. Il nostro punto di vista è esattamente questo, e cioè quello di chi guarda non solo agli obiettivi della legge che andiamo ad approvare, ma anche, complessivamente al codice vigente e tende quindi a non separare queste procedure da quelle ordinarie.

Non siamo contrari a che venga effettuato (dal giudice, naturalmente) un giudizio sull'ammissibilità; siamo contrari al fatto che questo giudizio sia scollegato dalla prova, che, come è noto, è alla base della fondatezza della domanda, e che il cittadino ha il diritto di fornire con totale disponibilità. A nostro parere, quindi, l'ammissibilità della domanda deve essere inserita nella previsione ordinaria del giudizio. Si badi che l'articolo 187 del codice

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

di procedura civile prevede la possibilità che il giudice istruttore, in tempi rapidissimi, si formi la convinzione che la domanda sia matura per la decisione (di infondatezza, evidentemente), in modo da poter arrivare alle conclusioni e all'emissione della sentenza. Inoltre, lo stesso articolo 96 del codice di procedura civile prevede una responsabilità aggravata nel caso di domanda infondata, tesa soltanto ad atti emulativi contro il giudice. Maggiore garanzia di questa non può essere introdotta!

Un'altra critica, come d'altra parte ha già espressamente riconosciuto il collega Andò, riguarda non il diritto ma gli accordi politici (chiamiamoli «di Governo»), che in questo caso fanno uno strappo al diritto e cioè privano il cittadino della disponibilità sulla domanda e sulla prova che è obbligo di tutti riconoscere.

L'intervento di Martinazzoli mi suggerisce una riflessione. Egli ha affermato, pur con le premesse che abbiamo indicato (e cioè che in realtà ci troviamo di fronte ad un accordo politico di Governo, che tiene conto della pressione di una categoria), che questo regolamento, questo meccanismo, che sicuramente fa da filtro, diciamo pure da «pettine» (ma secondo me è qualcosa di più di un «pettine»), tende a stabilire un principio fondamentale: quello del buon andamento della pubblica amministrazione. Vorrei ricordare però al collega Martinazzoli che il buon andamento della pubblica amministrazione si fonda su altri due principi. Innanzitutto, su quello della parità, ossia della uguaglianza di trattamento tra amministratori. Al riguardo mi domando, dunque, se nel caso di azioni per responsabilità civile di altri membri dell'amministrazione sia previsto un giudizio di previa ammissibilità. La risposta è ovviamente negativa, perché il sindaco o il funzionario rispondono senza poter fruire di un simile filtro. Evidentemente, i sindaci ed i funzionari non sono così potenti da imporre al Governo simili accordi.

In secondo luogo, non esiste buon andamento della pubblica amministrazione se non in quanto si rispettino i principi

enunciati dagli articoli 28 e 24 della Costituzione, che stabiliscono precisamente che la pubblica amministrazione risponde nei confronti di qualsiasi cittadino i cui diritti siano stati violati.

A mio avviso il buon andamento si ritrova in principi di tal natura, e non invece in questo accordo, che comunque mi sembra sia criticato anche da chi l'ha concluso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Rutelli 5.2, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rutelli 5.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	519
Maggioranza	260
Voti favorevoli	111
Voti contrari	408

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti Mellini 5.3 e 5.4 e Rizzo 5.11 sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento 5.17 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 5.5. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

MAURO MELLINI. Presidente, farò un'unica dichiarazione di voto sui miei emendamenti 5.5 e 5.6.

Si tratta di due emendamenti che intendono escludere dal giudizio di ammissibilità ciò che ad esso tecnicamente e giuridicamente non appartiene: cioè il giudizio sulla non manifesta infondatezza. In realtà, si deve ritenere che tutte le domande siano manifestamente infondate finché non siano state provate; e la prova va fornita nel corso del giudizio, perché viene semplicemente enunciata nel momento in cui si propone la domanda.

Con questo articolo si fa carico al giudice che deve decidere sull'ammissibilità anche dell'onere psicologico di aprire un procedimento disciplinare nei confronti di un suo collega, come ha sottolineato il collega Violante: ma noi siamo contrari a tale previsione.

In questo quadro, il giudizio sulla manifesta infondatezza costituisce, in realtà, lo strumento che offre le maggiori possibilità di compiere degli abusi, in quanto si tratta di giudizio discrezionale. Se, infatti, stabilire quando una domanda sia fondata o meno è questione per la quale vi sono dei canoni precisi (pur se vi è il problema dell'interpretazione delle prove), sulla manifesta infondatezza, che dovrebbe essere cosa più semplice, in realtà vi sono problemi delicati e complessi.

Tale giudizio va eliminato anche in relazione ad un criterio di correttezza ordinamentale, in base al quale le funzioni relative all'ammissibilità riguardano gli aspetti esterni all'azione: le condizioni e non i contenuti.

Credo che, accogliendo la nostra impostazione, il giudizio sulla ammissibilità verrebbe ricondotto a termini più razionali e ragionevoli e avremmo eliminato questo stillicidio di condizioni tutte puntualmente dirette a rendere più difficile ed esasperante il cammino di quel disgraziato cittadino cui venisse in mente di valersi di questa legge per chiedere il risarcimento del danno, anche per il più grave dei torti commesso con colpa grave da un magistrato! (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento Mellini 5.5 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 5.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	511
Votanti	509
Astenuti	2
Maggioranza	255
Voti favorevoli	149
Voti contrari	360

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 5.12 accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 5.6, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 5.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	499
Votanti	497
Astenuti	2
Maggioranza	249
Voti favorevoli	155
Voti contrari	342

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maceratini 5.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

L'emendamento Mellini 5.7 è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 5.13, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Pannella 5.8. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, questo emendamento sopprime il quinto comma dell'articolo 5, il quale introduce una materia che affronteremo con l'articolo 9, quella cioè dell'azione disciplinare.

Vorrei usare le parole pronunciate dal ministro Vassalli pochi minuti fa per dire che il giudizio disciplinare non dovrebbe entrarci affatto con la procedura risarcitoria contemplata in quest'articolo. Desidererei inoltre sottolineare, prendendo a prestito alcune argomentazioni del collega Violante, come in presenza di un giudizio di ammissibilità si addossi al magistrato il maggior onere di attivare automaticamente la procedura di responsabilità disciplinare. Noi riteniamo invece che l'azione disciplinare non possa essere contemplata nell'articolo 5, anche per non correre il rischio di incentivare nel

magistrato una sorta di «riflesso insabbiatorio».

Molto spesso vediamo amici e colleghi annuire nei confronti di alcune nostre considerazioni che riteniamo di buon senso. In verità si vede traccia significativa di ciò nelle votazioni che si sono fino ad ora effettuate. Per un gruppo che conta dodici deputati è importante e confortante avere un consenso così significativo come quello che si è registrato nelle ultime due votazioni. Ciò non toglie che, purtroppo, continuiamo a legiferare contro ogni buonsenso, perché così vuole la ragion di partito.

A conclusione del mio intervento, vorrei rivolgere un vivissimo appello all'Assemblea perché, soprattutto nell'interesse del paese, si elaborino con maggiore attenzione le norme che ci apprestiamo a varare: e dunque, nel caso specifico, si esclude la responsabilità disciplinare dalle fattispecie previste nell'articolo 5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pannella 5.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	498
Votanti	497
Astenuti	1
Maggioranza	249
Voti favorevoli	155
Voti contrari	342

(La Camera respinge).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

*(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).**Hanno preso parte alla votazione:*

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann

Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchia Maria Teresa
Cappiello Agata Alma

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe

Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimio
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippò Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredò
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martelli Claudio
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Maria
Pannella Marco
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo

Schettini Giacomo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stanzani Ghedini Sergio
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Vesce Emilio
 Violante Luciano
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo
 Viti Vincenzo
 Vito Alfredo
 Vizzini Carlo
 Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zevi Bruno
 Zolla Michele
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Mellini 5.5:

Cresco Angelo Gaetano
 Rosini Giacomo

Si sono astenuti sull'emendamento Mellini 5.6:

Patria Renzo
 Rosini Giacomo

Si è astenuto sull'emendamento Panella 5.8:

Di Donato Giulio

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Aniasi Aldo
 Astori Gianfranco
 d'Aquino Saverio
 Goria Giovanni
 Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'emendamento Rizzo 5.14 è ritirato.

Pongo in votazione il subemendamento 0.5.16.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.16 del Governo, accettato dalla Commissione, nel testo modificato dal subemendamento testè approvato.

(È approvato).

Gli emendamenti Mellini 5.9 e 5.10, sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 5.15, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. All'inizio dell'esame di questo articolo ho usato il termine filtro: ho detto che si tratta di un articolo che istituisce un filtro. Il guardasigilli, intervenendo subito dopo, ha detto: «Non si tratta di un filtro: io sono contro i filtri; si tratta del giudizio di ammissibilità». Non vi è dubbio che siamo di fronte a una distinzione sottile, che riguarda però il punto di vista degli addetti ai lavori, non quello del cittadino. Rispetto al diritto del cittadino, noi ci troviamo di fronte, come ricordava poco fa il collega Mellini, ad un ostacolo posto all'instaurazione di una azione di responsabilità civile.

Noi possiamo sottilizzare circa il fatto che si tratti di giudizio d'ammissibilità o di filtro: certamente, per il cittadino si tratta di un ostacolo. E di che natura è questo ostacolo, signor ministro? Vorrei qui ricordare quanto è accaduto per de-

cenni nella Commissione inquirente: anche la Commissione inquirente ha infatti adottato, tra i meccanismi e le procedure che la regolano, un giudizio di ammissibilità. E, per fare un parallelo, come ha funzionato il meccanismo della Commissione inquirente? Ha funzionato in modo tale che il giudizio di ammissibilità da parte dell'inquirente ha portato per una sola volta nella storia repubblicana alla conclusione di un processo. È un paragone che si può accettare o meno, ma certamente in ambedue i casi si creano ostacoli ad un diritto enunciato, proclamato e, in questo caso, votato con la maggioranza che voi sapete dal popolo italiano.

Con i nostri emendamenti avevamo proposto una serie di ipotesi alternative, attraverso la soppressione integrale dell'articolo 5 o la sua modificazione in senso migliorativo. L'Assemblea ha respinto le nostre proposte, anche se, come ricordava poc'anzi il collega Rutelli, ha apprezzato con 150 voti (probabilmente provenienti da tutti gli schieramenti) lo sforzo di collaborazione da noi compiuto, conferendoci quindi un largo suffragio.

Credo che questo sia il momento per una riflessione pacata. Siamo giunti nella nostra Assemblea a fasi di riflessione comune, in cui il comune sentire o un sentire largamente diffuso si sono tradotti anche in voto ed in decisione. Ritengo pertanto che se l'Assemblea respingerà l'articolo 5, così formulato, non sottrarrà la legge al suo quadro complessivo, in quanto non farà altro che renderla più limpida e più chiara, tutelando soprattutto, con maggiore chiarezza e decisione, non già i limiti e i vincoli riguardanti gli addetti ai lavori, ma un diritto del cittadino sancito dalla Costituzione e ribadito con il referendum (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei motivare molto

brevemente il voto favorevole del gruppo comunista sull'articolo 5.

Si tratta certamente di un voto coerente con l'impianto complessivo della legge che stiamo esaminando. L'articolo 5 rappresenta un passaggio importante, che credo tuttavia non debba essere drammatizzato. Vedremo subito perché è importante; ma ribadisco che bisogna evitare, come è accaduto, di drammatizzare talune situazioni.

L'articolo 5 si propone in effetti di vagliare ed eventualmente non ammettere le domande pretestuose e temerarie che certamente in una materia di questo genere saranno numerose.

MASSIMO TEODORI. Come avviene con l'inquirente!

BRUNO FRACCHIA. Per quanto riguarda l'inquirente, a proposito dei filtri, dovrà essere lo stesso gruppo radicale a dire come la pensa, magari in un'altra sede, visto che sarà l'argomento sul quale, quanto prima, penso ci si potrà confrontare.

Il giudizio di ammissibilità in relazione all'azione di riparazione del danno derivante da colpa grave, quindi da un provvedimento del magistrato, non richiede lo svolgimento di un'attività probatoria, ma sin dall'inizio dà la possibilità di esaminare se una domanda sia manifestamente infondata. Qualora lo sia, non possiamo permettere che si proceda in un giudizio così importante nell'ordinamento, qual è la causa di un cittadino nei confronti di un atto giudiziario, per cui occorre subito togliere di mezzo le domande pretestuose ed infondate.

D'altra parte, le conseguenze che si ricolligano a questo giudizio sono importanti, ai fini dello svolgimento di una funzione autonoma e indipendente del magistrato. Lo abbiamo detto nella discussione sulle linee generali, lo ripetiamo adesso: fra i diritti del cittadino vi è anzitutto il diritto all'indipendenza del magistrato, quell'indipendenza ed autonomia che non sarebbero certamente tutelate dalla pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

secuzione di azioni temerarie e infondate
(*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5. È stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	511
Maggioranza	256
Voti favorevoli	401
Voti contrari	110

(*La Camera approva*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 6 nel testo unificato della Commissione che è del seguente tenore:

(*Intervento del magistrato nel giudizio*).

1. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento o il comportamento lesivo può intervenire soltanto ai sensi del secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile, sia nel giudizio di ammissibilità sia nel giudizio contro lo Stato. A tal fine deve essergli data tempestiva comunicazione.

2. La sentenza non fa stato nel giudizio di rivalsa di cui all'articolo 7, né nel procedimento disciplinare.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

(*Intervento nel giudizio contro lo Stato*).

1. Il magistrato interessato può intervenire nel giudizio per sostenere in via adesiva le ragioni dello Stato. A tal fine il giudice innanzi al quale pende il giudizio per il risarcimento dispone, nella prima udienza, che ne sia data comunicazione al magistrato cui viene addebitato il comportamento lesivo.

2. È escluso l'intervento su istanza di parte o per ordine del giudice.

3. La decisione non fa mai stato nel giudizio di rivalsa di cui all'articolo 7 né fa stato nel procedimento disciplinare di cui all'articolo 9.

6. 3.

Mellini, Aglietta, Rutelli, Stanzani Ghedini, Vesce, d'Amato Luigi, Teodori, Pannella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il magistrato il cui provvedimento o comportamento di denegata giustizia è dedotto in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il giudice deve dargli comunicazione del procedimento almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima udienza.

6. 9.

Rizzo, Rodotà, Beebe Tarantelli.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: di denegata giustizia *con la seguente:* lesivo.

0. 6. 9. 1.

La Commissione.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Al comma 1, dopo le parole: può intervenire aggiungere le seguenti: nel giudizio e sopprimere le parole: sia nel giudizio di ammissibilità, sia nel giudizio contro lo Stato.

6. 4.

Rutelli, d'Amato Luigi, Teodori, Vesce, Pannella, Mellini, Aglietta.

Al comma 1, sostituire le parole: A tal fine deve essergli data tempestiva comunicazione con le seguenti: A tal fine l'attore deve notificare anche al magistrato copia dell'atto di citazione nei confronti dello Stato.

6. 5.

Rutelli, Teodori, Vesce, Pannella, Mellini, Aglietta, d'Amato Luigi.

Al comma 1, sostituire le parole: A tal fine deve essergli data tempestiva comunicazione con le seguenti: Il giudice istruttore, rimettendo alla prima udienza la causa al collegio per la pronunzia sull'ammissibilità, ordina alla cancelleria di comunicare al magistrato copia dell'atto di citazione.

6. 6.

d'Amato Luigi, Rutelli, Teodori, Vesce, Pannella, Mellini, Aglietta.

Sopprimere il comma 2.

6. 7.

Aglietta, Rutelli, d'Amato Luigi, Teodori, Vesce, Pannella, Mellini.

Al comma 2, sostituire le parole: La sentenza non fa stato nel giudizio di rivalsa di cui all'articolo 7 con le seguenti: Ove il magistrato non si sia avvalso della facoltà di intervento adesivo, la sentenza non fa

stato nei suoi confronti nel giudizio di rivalsa di cui all'articolo 7.

6. 8.

Teodori, Vesce, Pannella, Mellini, Aglietta, d'Amato Luigi, Rutelli.

Al comma 2, dopo le parole: La sentenza aggiungere le seguenti: pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato.

6. 10.

Rizzo, Beebe Tarantelli, Rodotà.

Al comma 2, sostituire le parole: giudizio di rivalsa con le seguenti: giudizio di responsabilità contabile.

6. 1.

Tassi, Maceratini, Trantino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste né nel giudizio di ammissibilità, né nel giudizio contro lo Stato.

6. 2.

Rodotà, Beebe Tarantelli.

Onorevoli colleghi, ritengo che, ultimato l'esame dell'articolo 6, potremmo concludere la seduta di oggi (*Commenti*) che, me ne rendo ben conto, è stata molto faticosa.

Considerando anzi che, pur nel pomeriggio di una domenica, si registra una presenza di 519 deputati, ritengo che quest'Assemblea meriti un applauso (*Applausi*).

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, se fosse possibile stabilire l'ora di sospensione dei nostri lavori, si potrebbe decidere anche quali articoli approvare. Ritengo che, nonostante la giornata pesante, si potrebbe continuare fino alle 20,30, in modo da esaminare ancora un paio di articoli.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

PRESIDENTE. Onorevole Gargani, sono dispostissima ad esaminare l'esame dell'articolo 7. La mia proposta derivava dal fatto che, nonostante le presenze costanti in aula, ho avvertito una certa stanchezza; direi a buon diritto. Per altro sono disposta a continuare i lavori, se viene richiesto, fino alle 20,30 (*Applausi*).

Passiamo alla discussione sull'articolo 6 e sul complesso degli emendamenti e del subemendamento ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole D'Amato. Ne ha facoltà.

LUIGI D'AMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, visto che la maggioranza vuole lavorare in modo stakanovista fino a sera, noi interverremo con grande piacere per intrattenere la maggioranza, che questa mattina era insofferente (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego, non riesco ad ascoltare ciò che dice l'onorevole d'Amato. Mi scusi, onorevole d'Amato. Prosegua pure il suo intervento.

LUIGI D'AMATO. Questa mattina erano insofferenti, ora sono stakanovisti! Ne prendo atto.

All'articolo 6 abbiamo presentato una serie di emendamenti. L'emendamento Mellini 6.3 è interamente sostitutivo dell'articolo 6, e lo migliora notevolmente sia nella forma sia nel contenuto. Si tratta di un emendamento che ricerca un equilibrio. Vediamo il perché. Sarò, come al solito, breve, nonostante la premessa fatta un po' in polemica con i colleghi.

Nel testo approvato dalla Commissione vi è qualche elemento assurdo. Si afferma, ad esempio, che il magistrato, cui viene addebitato il provvedimento o il comportamento lesivo, può intervenire nel giudizio di ammissibilità: il che sembra un po' eccessivo, come è stato sostenuto dal collega Mellini nella sua relazione di minoranza e nei vari interventi svolti precedentemente. Con il nostro emendamento, dunque, abbiamo cercato di rendere più praticabile questa strada,

preoccupandoci di tutelare sia il magistrato sia il cittadino.

L'ammissibilità era già diventata una specie di araba fenice nel testo del Governo ed ora, con l'articolo 6, si riconosce addirittura la possibilità di intervenire nel giudizio di ammissibilità al giudice responsabile del provvedimento. Di qui, ripeto, il nostro emendamento interamente sostitutivo dell'articolo in questione.

Abbiamo poi presentato, in via subordinata, altri emendamenti. Si tratta degli emendamenti Rutelli 6.4 e 6.5, d'Amato Luigi 6.6 e Aglietta 6.7, anch'essi migliorativi del testo. In altre parole, stiamo facendo il possibile e l'impossibile per dare un contributo positivo e costruttivo all'esame del provvedimento, come avevamo sottolineato ieri, e come generosamente (con il suo solito finissimo stile) ha voluto darci atto il ministro Vassalli.

Vogliamo arrivare al varo di una legge che sia la più equilibrata possibile, che non vanifichi l'attesa dei cittadini che in elevatissima percentuale hanno votato «sì» e che d'altra parte non sia una legge punitiva nei confronti dei magistrati.

Personalmente rispetto la magistratura italiana, ad eccezione dei casi in cui il magistrato si macchi di colpe. Non è questo il momento di fare elenchi né di richiamare singoli episodi. Non vi è quindi nessun intento punitivo, ma noi dobbiamo produrre una legge praticabile, garantista nei confronti sia del magistrato sia del cittadino.

Per quale motivo il popolo italiano ha votato, se si tenta in ogni modo di vanificare il risultato del referendum dell'8 novembre? Ribadisco, quindi, che gli emendamenti subordinati da noi presentati tendono a migliorare il testo, senza nuocere a quello che piace tanto all'onorevole Violante, cioè all'impianto della legge. I nostri emendamenti mirano a migliorarne la forma e soprattutto il contenuto: sono norme, lo ripeto, essenziali, garantiste, che rendono la legge più praticabile, più seria, più rispondente alle attese di milioni di cittadini che hanno votato «sì» e che in tal modo hanno consentito che si addivenisse a questa legge. Sono loro i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

veri legislatori e per questo motivo non possiamo varare una legge che tradisca le loro aspettative (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Andò. Ne ha facoltà.

SALVATORE ANDÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 6 rivela nel suo impianto una incoerenza tra il regime del primo giudizio e i poteri riconosciuti al magistrato che può intervenire in questa fase del giudizio contro lo Stato. A mio parere tale apparente incoerenza rivela le difficoltà che si sono dovute superare per rendere compatibili principi e valori costituzionali che in tale materia, in considerazione degli scopi pratici che si intendevano raggiungere, apparivano difficilmente compatibili. Mi riferisco, da un lato, all'esigenza di garantire il diritto di difesa, dall'altro a quella di garantire principi e valori costituzionali che riguardano l'ordine giudiziario.

Ritengo che, attraverso questa accorta formulazione della norma, la verità sia venuta a galla, al di là dei meccanismi formali posti in essere. La verità è che, attraverso la possibilità riconosciuta al magistrato di prendere parte al giudizio nei confronti dello Stato, si rivela un fatto che a mio giudizio è di tutta evidenza, al di là dei riconoscimenti che la norma contiene. Il fatto cui mi riferisco è che anche nella prima fase del giudizio si discute di un interesse del magistrato, si valuta una sua colpa, si parla cioè in buona sostanza di un suo comportamento. Tale situazione, anche se non dà luogo ad un'azione rivolta direttamente contro il magistrato, certamente fa sì che i suoi comportamenti diventino l'oggetto reale del giudizio di risarcimento nei confronti dello Stato.

Si trattava, in sostanza, di proteggere il magistrato da azioni strumentali di ricusazione e si è dovuto seguire questo percorso tortuoso per evitare facili attentati contro principi e valori che interessano l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. Non vi è dubbio che il magi-

strato sia presente nel giudizio, e che il suo comportamento costituisca l'oggetto reale del primo giudizio contro lo Stato. In un certo senso, il fatto che si sia evitato di formulare la norma, limitandosi al riferimento a provvedimenti lesivi (è stato previsto un comportamento), credo chiarisca la situazione.

In sostanza, la responsabilità del giudice non viene ad obiettivarsi in un provvedimento e quindi ad essere valutata soltanto su quella base, ma costituisce l'elemento soggettivo sulla cui base viene formulato il giudizio di responsabilità nei confronti dello Stato. Un percorso tortuoso, ma necessario. Forse si è trattato di una rappresentazione ipocrita di una realtà che non poteva essere qualificata in termini giuridici, in modi e in forme tali da considerare il magistrato come parte, ma è stata una ipocrisia necessaria per salvaguardare valori e principi che credo stiano a cuore a tutti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Mellini 6.3, parere favorevole sull'emendamento Rizzo 6.9 sul testo modificato dal subemendamento 0.6.9.1 della Commissione.

La Commissione esprime altresì parere contrario sull'emendamento Rutelli 6.4. Chiedo il ritiro degli emendamenti Rutelli 6.5 e d'Amato Luigi 6.6 che sarebbero comunque superati dall'eventuale approvazione dell'emendamento Rizzo 6.9 nel testo modificato con il subemendamento della Commissione.

Esprimo, infine parere contrario sugli emendamenti Aglietta 6.7 e Teodori 6.8, parere favorevole sull'emendamento Rizzo 6.10, parere contrario sull'emendamento Tassi 6.1 e parere favorevole sull'emendamento Rodotà 6.2.

PRESIDENTE. Chiedo ora al relatore

di minoranza di esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 6.

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 6.3 che riproduceva il testo originario del Governo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Rizzo 6.9 e parere favorevole sull'emendamento Rutelli 6.4. Devo dire che il giudizio di ammissibilità è contro lo Stato (ogni giudizio civile deve avere delle parti) e non è mai separato dal giudizio di merito. Di conseguenza, contesto la formulazione adottata, secondo la quale il giudizio di ammissibilità interviene addirittura dopo che è stato iniziato, nelle forme ordinarie, il giudizio di merito con provvedimento del giudice istruttore che rimette gli atti, al collegio o ai collegi successivi se necessario, per la determinazione preliminare in ordine alla ammissibilità.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Rutelli 6.5, perché dire che l'atto deve essere semplicemente comunicato senza stabilire quando, come e da chi, significa procrastinare i tempi. Infatti il giudice istruttore deve immediatamente rimettere gli atti avanti al collegio perché si pronunci sull'ammissibilità. A questo punto solo il giudice istruttore conosce gli atti, che non potrà rimettere subito al collegio se la cancelleria non avrà provveduto, per ordine del giudice istruttore, a comunicare al magistrato di cosa si tratti. Tale comunicazione non dovrà avvenire con un biglietto di cancelleria, con cui avvengono normalmente le comunicazioni, ma con una copia dell'atto di citazione, perché altrimenti il magistrato non sa di che cosa si tratti. Oppure si perde tempo — già se ne perde tanto in questa procedura — per stabilire come, quando e perché debba essere fatta la comunicazione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento d'Amato Luigi 6.6 perché, con maggiore coerenza, stabilisce chi dispone questa famosa comunicazione: se non si vuole che spetti alla parte, sarà il giudice istruttore a provvedervi. In mancanza di tale specificazione non si saprebbe a

nome di chi provvede la cancelleria, in quale forma e quale sia il contenuto della comunicazione.

Per quanto riguarda l'emendamento Teodori 6.8 il parere è favorevole poiché riteniamo che il giudice, il cui comportamento è oggetto di esame in sede di giudizio di responsabilità nei confronti dello Stato, in ordine all'esistenza o meno della colpa, possa costituirsi o non costituirsi, tenendosi estraneo al giudizio, senza subirne le conseguenze. Ma una volta che il giudice ha ritenuto di partecipare al giudizio (cosa di cui, appunto, può fare a meno), la costituzione in giudizio, sia pure con intervento adesivo, quando ad una delle parti non sia opponibile il risultato del provvedimento in cui sfocia l'azione nella quale è voluto intervenire il giudice, rappresenta veramente uno sconvolgimento di un principio processuale, del quale poi l'ordinamento conserverebbe traccia, e non soltanto in relazione a queste cause particolari; perché certe deformazioni, restano.

Mi sembra che l'emendamento Rizzo 6.10 contenga un miglioramento formale del testo e, pertanto, esprimo parere favorevole. Sull'emendamento Tassi 6.1 esprimo parere contrario, perché i giudizi davanti alla Corte dei conti per questioni che non riguardano la contabilità, ma la responsabilità civile, sono pur sempre giudizi di responsabilità civile. Non mi sembra quindi esatto il riferimento alla responsabilità contabile, la cui adozione non è necessariamente legata alla attribuzione alla Corte dei conti della competenza per il giudizio di rivalsa.

Visto che c'è da aspettarsi di tutto, credo si debba esprimere parere favorevole sull'emendamento Rodotà 6.2. Abbiamo fatto un tale pasticcio con questa storia dell'intervento che non è intervento, del giudizio che è opponibile e che non è opponibile, che, dopo aver stabilito che i magistrati si faranno giudicare dai loro colleghi, con tutti i filtri possibili, sembra opportuno precisare che non potranno fare i testimoni della propria causa. Quindi, una volta tanto, dico grazie al collega Rodotà!

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, prendo atto del ritiro dell'emendamento Mellini 6.3; accetto anch'io, come il relatore per la maggioranza, l'emendamento Rizzo 6.9, con la modificazione apportatavi dal subemendamento 0.6.9.1, che sostituisce le parole «di denegata giustizia» con la parola «lesivo». Così come è stato presentato dall'onorevole Mellini, l'emendamento Rutelli 6.4 assume un aspetto più coerente, sapendo che il giudizio di ammissibilità fa parte del giudizio in generale, quando è previsto. Però, dopo le dichiarazioni dell'onorevole d'Amato, secondo cui bisognerebbe escludere questo intervento nel giudizio di ammissibilità, il Governo, per coerenza anche con l'atteggiamento tenuto in Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Rutelli 6.4, così come ha fatto il relatore per la maggioranza.

Penso che, se saranno approvati questi emendamenti, risulteranno preclusi gli emendamenti Rutelli 6.5 e d'Amato Luigi 6.6 che in ogni caso il Governo non accetterebbe.

Il Governo è altresì contrario agli emendamenti Aglietta 6.7 e Teodori 6.8; accetta l'emendamento Rizzo 6.10; parere contrario sull'emendamento Tassi 6.1 e favorevole sull'emendamento Rodotà 6.2, anche se con scarso entusiasmo. Almeno in questo, io e il relatore di minoranza ci troviamo d'accordo.

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti, ricordo che l'emendamento Mellini 6.3 è stato ritirato.

Pongo in votazione il subemendamento 0.6.9.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 6.9, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Sono così preclusi gli emendamenti Rutelli 6.4, Rutelli 6.5 e d'Amato Luigi 6.6.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Aglietta 6.7. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Ci troviamo purtroppo, colleghi, ad assistere ad uno stilicidio di norme le quali, o perché limitative o perché «complicative» — scusateci, ma di neologismi antipatici e brutti se ne fanno tanti ed ora mi sembra il caso di inventarne qualcuno — contribuiscano, una dopo l'altra, a creare un edificio di non praticabilità che finisce per dare il vero segno a questa legge. Norme apparentemente di «sconcordanza» tecnica, rispetto alle quali noi facciamo la parte di coloro che sono malati di pignoleria, hanno conseguenze di ordine politico, anzi altro che politico! Hanno effetti particolarmente rilevanti sui cittadini, su noi stessi in quanto tali e non come legislatori.

L'affermazione che la «sentenza non fa stato nel giudizio di rivalsa di cui all'articolo 7», in primo luogo è una bugia. Almeno su un punto la sentenza fa stato: sul fatto che lo Stato era tenuto a pagare e che quindi il danno non se lo è inventato lo Stato. Se la sentenza è intervenuta, su questo punto fa stato. Dato che il giudizio di rivalsa si fonda sul fatto che lo Stato ha pagato, non farà stato sul fatto che la colpa era del magistrato né su altro, ma sul fatto che lo Stato era tenuto a pagare fa stato.

Stabiliamo questa norma di ordine generale anche nel caso in cui il magistrato sia intervenuto nel giudizio e se ne sia avvalso volontariamente, perché intendeva giustamente intervenire.

L'onorevole Andò ha affermato che questo articolo spiega che si tratta di un giudizio in cui si parla del magistrato e che quindi la legge investe la responsabilità del giudice. D'accordo, ma se così è, se cioè questo articolo stabilisce quanto il collega Andò ritiene, per quale motivo dobbiamo arrivare alla moltiplicazione dei giudizi? Per quale motivo il magi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

strato ha diritto a quello che viene definito il giudicato *secundum eventum litis*? Dunque, se vince la causa, bene; se la perde, facendo il suo intervento adesivo, come non detto, se ne riparlerà in seguito, in altra sede.

Onorevoli colleghi, almeno nel caso in cui il magistrato si avvalga della facoltà di intervenire, perché spicconare ancora norme del nostro ordinamento e ritenere che, pur essendo il giudice intervenuto nonostante fosse parte in causa, quella sentenza non lo riguarda, e che lo riguarderebbe solo nel caso in cui vincessero la causa, giacché se la perde, non lo riguarda più?

Cerchiamo di ovviare a tutto questo e vi chiediamo dunque di votare per la soppressione del secondo comma dell'articolo 6 (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, vorrei rilevare che l'articolo che i colleghi radicali vorrebbero sopprimere consente la totale autonomia tra procedimento disciplinare e azione del cittadino contro lo Stato. Credo che tale autonomia sia ciò che vogliamo tutti, non comprendo, quindi per quale motivo si chieda la soppressione dell'articolo in esame e soprattutto perché il collega Mellini proponga la soppressione di un comma contenuto in forma pressoché analoga nel suo emendamento 6.3.

Vorrei chiedere, pertanto, ai colleghi radicali un minuto di riflessione per arrivare ad un coordinamento; è necessario per coerenza, poiché il lavoro è difficile e perché sostenere cose totalmente diverse negli emendamenti non facilita i lavori della Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ricordo che sull'emendamento Aglietta 6.7 è stata chiesta la votazione a scrutinio

segreto, come per il successivo emendamento Teodori 6.8.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aglietta 6.7, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	481
Votanti	479
Astenuti	2
Maggioranza	240
Voti favorevoli	88
Voti contrari	391

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Teodori 6.8, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	479
Maggioranza	240
Voti favorevoli	93
Voti contrari	386

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 6.10, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tassi 6.1.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, ritiriamo questo emendamento per il motivo opposto a quello dell'onorevole Andò. Secondo noi, l'ipocrisia non serve a difendere i valori! Ci troviamo di fronte ad un valore che sarà da noi riaffermato all'articolo 7 come sostitutivo del sistema di recupero e di rivalsa nei confronti del magistrato.

Poiché l'ipocrisia non difende i valori, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Rodotà 6.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'articolo 6. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, voteremo contro questo articolo perché rappresenta un pasticcio rispetto al quale il nostro tentativo di fare un minimo di chiarezza e di dare un po' di coerenza è fallito, essendo stati respinti i nostri emendamenti. I voti negativi che i colleghi daranno saranno espressioni di fiducia nell'importanza che siano rispettate le norme dell'ordinamento, che del resto non si possono violare senza poi determinare conseguenze gravi nell'applicabilità della legge e nella coerenza dell'intero ordinamento giuridico del nostro paese *(Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo)*.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 6 sul quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettro-

nico, sull'articolo 6 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	480
Votanti	471
Astenuti	9
Maggioranza	236
Voti favorevoli	390
Voti contrari	81

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Almirante Giorgio
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Babbini Paolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe

Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimio
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grippò Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ingrao Pietro
Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo

Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martelli Claudio
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Modugno Domenico
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Maria
Pannella Marco
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scalia Massimo
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stanzani Ghedini Sergio
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice

Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Vizzini Carlo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti sull'emendamento
Aglietta 6.7:*

Almirante Giorgio
Maceratini Giulio

Si sono astenuti sull'articolo 6:

Andreis Sergio
Bassi Montanari Franca
Battistuzzi Paolo
Cima Laura
Donati Anna
Filippini Rosa
Lanzinger Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Mattioli Gianni
Procacci Annamaria

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Aniasi Aldo
Astori Gianfranco
d'Aquino Saverio
Goria Giovanni
Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avevo già detto che dopo l'articolo 6 avremmo potuto sospendere il dibattito; essendo stata però sollecitata la continuazione dei nostri lavori, penso che sarebbe opportuno — anche perché stiamo per entrare in una fase estremamente importante del provvedimento — procedere stasera alla discussione sull'articolo 7, rinviando a domani mattina il parere dei relatori sugli emendamenti e la votazione degli stessi (*Applausi*).

Onorevole Gargani, mi pare che lei non sia d'accordo con la mia proposta.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Il mio parere è che, se l'Assemblea volesse continuare i suoi lavori, l'esame dell'articolo 7 potrebbe essere concluso (*Applausi al centro e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Se si vuole continuare, si può procedere fino alla conclusione dell'esame dell'articolo 7.

Passiamo all'articolo 7 nel testo unificato delle Commissioni. Ne do lettura:

(Azione di rivalsa).

1. Lo Stato entro un anno dall'avvenuto risarcimento esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. Gli estranei che partecipano all'eser-

cizio delle funzioni giurisdizionali rispondono soltanto in caso di dolo.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

(Azione di responsabilità contabile).

1. Lo Stato, entro un anno dall'avvenuto risarcimento, promuove azione di responsabilità contabile nei confronti del magistrato avanti la Corte dei conti.

2. Con la sua decisione la Corte dei conti stabilisce la misura della rivalsa, che comunque non può essere superiore, anche se richiesta con più azioni, ad una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio del magistrato, al netto delle trattenute fiscali, percepito al tempo in cui l'azione di risarcimento è proponibile.

3. Gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie rispondono soltanto in caso di dolo.

4. Per gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa, anche se richiesta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o un reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale netto del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa, anche se proposta con più azioni, non può superare il terzo dello stipendio o del reddito annuo, al tempo in cui l'azione del risarcimento è proponibile.

7. 1.

Tassi, Maceratini, Trantino.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

1. Lo Stato entro un anno dall'avvenuto risarcimento esercita l'azione di rivalsa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

nei confronti del magistrato che per gli stessi fatti è condannato in sede disciplinare.

2. Gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie rispondono soltanto in caso di dolo.

3. Nel determinare l'ammontare della somma dovuta, il giudice competente deve tener conto, oltre che dell'entità del danno, del grado della colpa e di ogni altra circostanza rilevante.

7. 10.

Violante, Lanzinger, Guidetti
Serra, Ghezzi, Pedrazzi Ci-
polla, Forleo.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

(Azione di rivalsa).

1. Effettuato il risarcimento, lo Stato si rivale nei confronti del magistrato. L'azione di rivalsa è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza che condanna lo Stato al risarcimento.

7. 4.

Mellini, Vesce, Aglietta, Teo-
dori, Pannella, Stanzani
Ghedini, Zevi, D'Amato
Luigi.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

(Giudizio di rivalsa).

1. Lo Stato che, a seguito di condanna, ha risarcito il danno, entro un anno esercita l'azione di rivalsa contro il magistrato.

2. Nei confronti degli estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giurisdizionali, l'azione di rivalsa è ammessa soltanto nel caso in cui il loro provvedimento o comportamento di denegata giustizia che ha cagionato il danno è dovuto a dolo.

3. L'azione di rivalsa è promossa dal Ministro del tesoro dinanzi al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto; in tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello di altro distretto più vicino.

4. Nel caso di soccombenza il magistrato, anche se la rivalsa è fatta valere con più azioni, è condannato al pagamento di una somma di denaro che non può essere superiore ad un terzo dello stipendio annuo da lui goduto, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, al tempo del fatto; se la condanna è nei confronti di estranei che partecipano all'esercizio di funzioni giurisdizionali, la somma di denaro non può essere superiore ad un terzo dello stipendio iniziale annuo previsto al tempo del fatto per l'uditore giudiziario, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali.

5. Nel determinare l'ammontare della somma di denaro dovuta dal magistrato, il giudice deve tener conto dell'entità del dolo o della colpa grave e del danno cagionato.

6. Il magistrato nel giudizio di rivalsa può far valere ogni elemento idoneo ad escludere il suo dolo o la sua colpa grave ovvero l'esistenza del danno.

7. 9.

Rizzo, Beebe Tarantelli, Rodotà.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato che ha causato il danno si prescrive in tre anni dall'avvenuto risarcimento.

7. 5.

Mellini, Teodori, Vesce, Pan-
nella, Aglietta, d'Amato
Luigi, Rutelli.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , che sia stato condannato in sede disciplinare.

7. 2.

Rodotà, Beebe Tarantelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I giudici conciliatori, i giudici popolari nonché i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono soltanto in caso di dolo.

7. 11.

Governo.

Al comma 2, dopo le parole: gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, *aggiungere le seguenti:* quali componenti di collegi giudicanti tenuti obbligatoriamente alla prestazione di tale ufficio.

7. 6.

Vesce, Teodori, Pannella, Aglietta, d'Amato Luigi, Rutelli, Mellini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ove il danneggiato per il fatto di cui all'articolo 2 e 3 sia un'amministrazione dello Stato, questa conviene direttamente il magistrato per l'azione di risarcimento, osservati i termini e le condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 e nei limiti di cui all'articolo 8.

7. 7.

Teodori, Vesce, Pannella, Aglietta, d'Amato Luigi, Rutelli, Mellini, Teodori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I magistrati delle giurisdizioni speciali per i quali non sono state realizzate le condizioni di indipendenza di cui all'articolo 108, comma 2, della Costituzione, possono opporre all'azione di rivalsa il

fatto di avere agito in condizioni che non consentivano il libero esercizio delle loro funzioni.

7. 8.

Mellini, d'Amato Luigi, Teodori, Stanzani Ghedini, Rutelli, Vesce, Pannella, Aglietta.

Passiamo alla discussione sull'articolo 7 e sugli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, credo che ci stiamo avvicinando ad un punto particolarmente dolente della legge, per cui sarebbe importante che la discussione intervenisse appena prima delle votazioni, altrimenti quel poco che potremmo dire non troverebbe il necessario ascolto.

Ritengo che in questa legge viga il *favor magistratus*: l'onorevole Biondi ha parlato di «nazionalizzazione del danno»; io ieri avevo parlato di legge per l'esclusione della responsabilità civile del magistrato e di accollo a carico di Pantalone della risarcibilità del medesimo.

È stato studiato un sistema per il quale è eliminato un principio come quello sancito dall'articolo 24 della Costituzione, secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti. È stato violato il principio del giudice naturale che poi, con l'*escamotage* studiato (non ve ne siete accorti, anche se ve l'ho segnalato, poiché non avete ascoltato), è tornato ad essere il tribunale facente parte del distretto della corte d'appello dove il giudice esercita la sua attività. Vi è quindi un caos di competenze spaventoso; e questa è un'altra particolarità.

Più oltre troveremo che vi è un gratuito patrocinio del tutto speciale per questa azione. Ma quel che è più grave, signor Presidente, è che, nel violare l'articolo 38 della Costituzione in termini di responsabilità, si inventa una giurisdizione domestica per il giudizio relativo alla responsabilità contabile (perché altro non è, il giudizio di rivalsa, che una forma di

quest'ultima), attribuendolo quasi per regalo alla magistratura ordinaria e sottraendolo al giudice speciale previsto dalla Costituzione.

Credo che non si potesse fare cosa peggiore. Posso accettare, anche se *oborto collo*, filtri e controfiltri. Ciò che non posso accettare è la distruzione sistematica, soltanto perché si crede di far cosa grata ai magistrati, dei principi cardine del sistema della giurisdizione contabile dello Stato nei confronti dei funzionari.

Infatti, si limita la misura della rivalsa, e quindi della responsabilità, facendo riferimento allo stipendio. Vi è, quindi, una vera e propria forma di responsabilità contabile, al punto che occorre dettare norme che fissino criteri in merito a tale ridotta responsabilità economica, da parte del giudice, rispetto al danno subito dallo Stato a causa del di lui fatto gravemente colpevole o doloso.

Credo che si stia commettendo un errore grossissimo. Concludo invitando i colleghi degli altri gruppi ad accogliere quel nostro emendamento che reintroduce la doverosa competenza della Corte dei conti per casi clamorosi di responsabilità contabile relativa a funzionari di alto livello, quali sono sempre stati e devono continuare ad essere considerati i magistrati. Essi, quindi, devono essere anche soggetti di una responsabilità contabile correttamente valutata e pertanto raccomando l'approvazione del mio emendamento 7.1 (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Aglietta. Ne ha facoltà.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Abbiamo presentato alcuni emendamenti relativi soprattutto al fatto che nell'articolo 7 è prevista un'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato a carico del quale risulti il dolo o la colpa grave. Tale azione è configurata come obbligatoria, o almeno così è stabilito in questo articolo.

È anche vero, tuttavia (ciò costituisce materia di uno dei nostri emendamenti, come ha detto il relatore di minoranza, il

collega e compagno Mellini), che tale azione è soggetta a decadenza nel termine di un anno. Ciò configura una sanzione che legittimerebbe gli effetti di una omissione illecita, cioè quella compiuta dal ministro competente ad esercitare l'azione di rivalsa.

In questo senso, l'emendamento Mellini 7.5, sostenuto dal gruppo federalista europeo, introduce la prescrizione dell'azione di rivalsa dopo tre anni dall'avvenuto risarcimento da parte dello Stato.

Facciamo altresì notare che, se il giudizio che viene emesso facesse stato, non vi sarebbero difficoltà a procedere davanti allo stesso giudice.

In realtà, vi è una norma che deroga rispetto al problema della rivalsa e rispetto alla giurisdizione ordinaria. La rivalsa, cioè, viene fatta in una sede impropria, in quanto non viene affidata al giudizio della Corte dei conti, come per gli altri funzionari pubblici. A questo proposito il nostro gruppo ha presentato alcuni emendamenti.

Vi è poi un ulteriore problema, che abbiamo sottolineato in altra sede (nel corso della discussione sulle linee generali e nella relazione di minoranza), che riguarda il secondo comma dell'articolo 7, che prevede: «Gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali rispondono soltanto in caso di dolo». Noi abbiamo sottolineato l'incongruenza di questo limite, e in tal senso abbiamo presentato l'emendamento Vesce 7.6, che è integrativo e propone di aggiungere al comma 2 dell'articolo della Commissione, dopo le parole «gli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giurisdizionali» le parole «quali componenti di collegi giudicanti tenuti obbligatoriamente alla prestazione di tale ufficio».

Ritengo che i problemi che ho evidenziato, e in primo luogo la sede impropria per la rivalsa da parte dello Stato, richiedano una particolare attenzione e determinino certamente la necessità di modificare l'articolo 7, anche per fare in modo che l'azione di rivalsa corrisponda alla

volontà, che è stata espressa attraverso il voto referendario, di inserire nel nostro ordinamento la responsabilità civile del giudice diretta nei casi di colpa grave e perché tale volontà non sia totalmente vanificata anche dall'ulteriore meccanismo innestato dall'articolo 7.

Nell'articolo successivo esamineremo poi i termini concreti della rivalsa e i limiti posti per il magistrato così come è previsto per gli altri pubblici dipendenti. Una volta di più si crea una situazione di particolarità rispetto a tutto il nostro ordinamento che non si può accettare, e che va modificata (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, interverrò molto brevemente. L'articolo 7 introduce il capitolo della rivalsa, un capitolo alquanto delicato al quale la Commissione ha dedicato molto tempo. Sarebbe certamente stato preferibile affidare alla Corte dei conti, secondo la sistematica generale della responsabilità contabile, anche la responsabilità inerente alla rivalsa nei confronti dei magistrati.

Si è scelta una soluzione diversa: è lo Stato ad esercitare per le vie ordinarie l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nei casi di dolo e di colpa grave. L'azione di rivalsa è stata limitata ai casi di dolo per coloro che sono estranei al corpo della magistratura. Ritengo che si sia scelta la strada più contorta (come spesso è avvenuto in molti casi); però questa è un'eco del gradimento, che è maggiore nei confronti di questa soluzione, rispetto ad altre che sembravano più idonee.

La formulazione dell'articolo 7 come quella dell'articolo 8 è stata sofferta; ma le soluzioni che abbiamo suggerito e identificato appaiono le più rispondenti anche alle richieste del cittadino che vuole che il magistrato risponda, anche pecuniariamente, nei casi in cui viene riconosciuta la sua responsabilità.

Aggiungo un'altra considerazione. Ricalcando la proposta di legge proposta dalla mia parte politica, avrei preferito che fosse stato il Consiglio superiore della magistratura ad esperire l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. In questo caso, infatti, il procedimento disciplinare instauratosi con l'apertura del giudizio risarcitorio da parte del cittadino nei confronti dello Stato avrebbe consentito l'autonoma azione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei confronti del magistrato. Pertanto, questa parte dell'azione disciplinare si sarebbe potuta risolvere con una riserva di riapertura dopo la definizione del giudizio risarcimentale. Aprendo il caso dopo la sentenza definitiva risarcitoria, il Consiglio superiore della magistratura avrebbe cioè potuto valutare quanto emerso dalla sentenza risarcitoria. Sarebbe stata questa, forse, un'azione più conforme alla sistematica generale della materia; essa però non è stata accolta nell'articolato.

In conclusione, il gruppo della democrazia cristiana accetta le proposte emendative formulate per l'articolo 7 dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 7 e, in particolare, sul secondo comma. Ritengo, infatti, di grande rilievo che si sia tenuto conto del fatto che occorreva, in una certa misura, favorire (non esito ad usare questo verbo) le persone non appartenenti alla magistratura ordinaria, ma che comunque collaborano alle funzioni giurisdizionali. Esiste, infatti, un principio generale che deve sovraintendere a tutto il nostro sistema: quello della collaborazione del cittadino nell'amministrazione della giustizia. Indubbiamente, è possibile trovarsi in condizione di sfavore rispetto agli esperti che fanno, per mestiere, questo lavoro. Da qui la mia convinzione che il principio contenuto nel

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

secondo comma dell'articolo 7 sia assolutamente da tutelare; e pertanto richiamo l'attenzione dei colleghi su questo specifico aspetto, al momento dell'espressione del voto (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

ANTONIO DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7, con l'eccezione dell'emendamento del Governo 7.11, che prevede che i giudici conciliatori, i giudici popolari, nonché i cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali, rispondano soltanto in caso di dolo. Ne consegue che i vicepretori onorari saranno chiamati, al pari degli altri magistrati, a rispondere anche per colpa.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza?

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Tassi 7.1, pur ritenendo anch'io che la sede propria di una responsabilità civile, «staccata» dal liti-sconsorzio del magistrato con lo Stato, debba essere la Corte dei conti. Nel rilevare questo aspetto, a mio avviso, positivo dell'emendamento in questione, non posso tuttavia esprimere parere favorevole, in quanto non condivido la restante parte dell'emendamento.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento Violante 7.10 e parere favorevole sull'emendamento Mellini 7.4, in quanto puntualizza il dato che se si tratta di un giudizio di rivalsa occorre far riferimento al fatto del risarcimento, e non a quello della condanna. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento Rizzo 7.9.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento 7.5. Al riguardo inviterei i

collegi a fare una riflessione. Qui si parla di un termine entro il quale lo Stato deve esercitare l'azione, o meglio si afferma semplicemente che lo Stato la esercita, senza far capire se ci troviamo in presenza di un obbligo o se si voglia solamente stabilire l'eventuale decadenza dello Stato. Credo che la maggior parte dei colleghi sia d'accordo sul fatto che quello dello Stato è un vero e proprio obbligo. Se così è, dobbiamo allora evitare che il termine posto si traduca in una decadenza per lo Stato che non lo osservi: la decadenza, infatti, può intervenire in ordine a facoltà, non certo in ordine ad obblighi.

L'azione di rivalsa dello Stato, pur essendo per esso obbligatoria, potrebbe tuttavia essere soggetta a prescrizione, dal momento che il regime della prescrizione, come è noto, è completamente diverso da quello della decadenza.

Esprimo parere assolutamente contrario sull'emendamento Rodotà 7.2, perché esso pone un ulteriore filtro: dopo quello previsto per l'azione nei confronti dello Stato, si finisce per configurarne un altro per l'azione dello Stato nei confronti del magistrato: il giudizio disciplinare, che avrebbe carattere preliminare e pregiudiziale rispetto all'azione di rivalsa.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.11 del Governo. Anche in considerazione delle perplessità formulate dallo stesso ministro in ordine alla diversità di alcuni membri di particolari collegi, quali le Commissioni tributarie, che devono avere particolari qualifiche (alcuni sono addirittura magistrati), vorrei osservare che non si capisce perché questi particolari membri di tali collegi debbano essere paragonati nel trattamento ai giudici popolari.

Esprimo dunque parere favorevole sull'emendamento Vesce 7.6, che sopprime all'esigenza di differenziazione, stabilendo che ad essere esonerati dalla responsabilità per colpa sono gli appartenenti a collegi giudicanti, tenuti obbligatoriamente alla prestazione del loro ufficio. Si tratta cioè dei giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

d'appello, nonché dei giudici militari dei tribunali militari e delle corti di appello militari.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Teodori 7.7, che rappresenta una particolare situazione. Abbiamo sempre parlato di cittadino, (in quanto soggetto alla giurisdizione del giudice), che subisce il danno a seguito di un atto compiuto dal giudice nell'esercizio della sua attività. Tra le parti di un processo soggette all'attività giurisdizionale del giudice ci può essere però anche lo Stato. Per quale motivo dovremmo escludere lo Stato dalla possibilità di agire per il risarcimento? Ma ammettendo il diritto al risarcimento, contro chi deve agire lo Stato? Contro se stesso? Ciò la dice lunga su questa stranezza del «far pagare Pantalone» per le aberrazioni che possono essere commesse anche direttamente contro lo Stato. Cerchiamo almeno di provvedere! Ma provvedere come? Stabilendo che il ministro di grazia e giustizia faccia causa contro se stesso, oppure che il ministro dei lavori pubblici, che è stato parte in un giudizio, faccia causa contro il ministro di grazia e giustizia? E il ministro di grazia e giustizia dovrebbe magari dire al ministro del tesoro di far causa contro il magistrato? Ebbene, almeno in questo caso, facciamo un'azione diretta.

Avete sempre detto che il pericolo era quello che i mafiosi si organizzassero per intimidire i giudici! Auguriamoci che l'amministrazione dello Stato non possa essere equiparata a un'organizzazione mafiosa! Un po' di attenzione per l'economia dei giudizi, di fronte a tanti sperperi anche di giurisdizione, non sarebbe da buttar via.

Infine raccomando l'approvazione del mio emendamento 7.8.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, in sintesi, sono perfettamente d'accordo con il relatore per la maggioranza, ed esprimo anch'io parere contrario su tutti gli emen-

damenti presentati all'articolo 7, fatta eccezione, ovviamente, per l'emendamento del Governo 7.11.

Desidero svolgere qualche rapidissima precisazione. Sottolineo particolarmente all'Assemblea il parere contrario sull'emendamento Rodotà 7.2, in quanto, se esso venisse approvato, si verrebbe a ristabilire quella pregiudiziale disciplinare la cui esclusione rappresentò la base essenziale non solo degli accordi di Governo, ma anche di quelli intervenuti nella maggioranza della Commissione. Esso darebbe infatti, luogo a quel famoso filtro di cui si è parlato poc'anzi. Ribadisco pertanto con particolare vigore la contrarietà del Governo all'emendamento Rodotà 7.2.

Vorrei poi dare una breve spiegazione in relazione all'emendamento Teodori 7.7, e fornire un chiarimento anche sull'emendamento 7.11 del Governo, sebbene ne abbia già parlato in sede di replica, dopo la discussione sulle linee generali.

L'emendamento Teodori 7.7, che pure mi trova contrario, rispecchia parzialmente una posizione che originariamente era stata introdotta nel disegno di legge del Governo che, come l'Assemblea sa, non ha costituito la base dei lavori della Commissione. Tale posizione riguarda la promozione dell'azione da parte di un'amministrazione dello Stato nei confronti del magistrato. Noi abbiamo abbandonato, su suggerimento della Commissione, direi *in extremis*, una previsione di questo genere che l'altro ramo del Parlamento potrebbe farsi scrupolo di riprendere.

Comunque, confermo che tale emendamento, nella formulazione presentata dall'onorevole Mellini, mi trova contrario, così come trova contrario il relatore per la maggioranza.

Desidero aggiungere ancora soltanto due parole sull'emendamento 7.11 del Governo, sul quale si è espresso favorevolmente non solo il relatore per la maggioranza, ma anche il relatore di minoranza, che ringrazio. Tale emendamento è a sua volta frutto di un lungo compromesso in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Commissione. L'originaria posizione del Governo è stata da me sostenuta finché ho potuto, perché i soggetti qui indicati rispondessero anche di due ipotesi di colpa grave. Viceversa, si è poi ripiegato sulle due ipotesi che non coinvolgono un giudizio di diritto o una competenza specifica in materia giuridica.

Mi sembrava che certe grossolane omissioni e travisamenti di fatto potessero pesare anche sui soggetti dei quali si tratta, in modo particolare sugli esperti che concorrono a formare gli organi giudiziari.

Attraverso il compromesso al quale ho accennato, il Governo si limita a proporre tale responsabilità soltanto in caso di dolo. L'emendamento 7.11 è molto importante anche sotto un altro profilo: attraverso la specificazione dei soggetti (specificazione che, come gli onorevoli deputati noteranno, non figura nel testo della Commissione) contenuta nel secondo comma, si ottiene la responsabilità piena del vicepretore onorario: altrimenti la responsabilità di tale giudice, che tra l'altro è, o dovrebbe essere, un esperto di diritto, verrebbe esclusa attraverso l'approvazione del testo originario della Commissione.

Ringrazio i due relatori per avere aderito all'emendamento del Governo, di cui raccomando l'approvazione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Tassi 7.1, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tassi 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	478
Maggioranza	240
Voti favorevoli	51
Voti contrari	427

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Alietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Almirante Giorgio
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreis Sergio
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Barzanti Nedo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo

Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forleo Francesco
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimio
Grilli Renato
Grippò Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino

Ingrao Pietro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine

Mensurati Elio
Menziotti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Maria
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio

Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stanzani Ghedini Sergio
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Tealdi Giovanna Maria
 Teodori Massimo
 Tesini Giancarlo
 Tognoli Carlo
 Toma Mario
 Torchio Giuseppe
 Tortorella Aldo
 Trabacchi Felice
 Trabacchini Quarto
 Travaglini Giovanni
 Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vairo Gaetano
 Vecchiarelli Bruno
 Veltroni Valter
 Violante Luciano
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo
 Viti Vincenzo
 Vito Alfredo
 Vizzini Carlo
 Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Aniasi Aldo
 Astori Gianfranco
 d'Aquino Saverio
 Goria Giovanni
 Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Violante 7.10. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ghezzi. Ne ha facoltà.

GIORGIO GHEZZI. Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare i motivi che ci inducono a proporre all'Assemblea l'emendamento Violante 7.10, in base al quale si chiede che, nel determinare l'ammontare della somma dovuta, il giudice competente tenga conto oltre che dell'entità del danno, anche del grado della colpa e di ogni altra circostanza rilevante.

La ragione pratica dell'emendamento in questione, che è anche di coerenza sistematica, risiede nel fatto che se esso non fosse approvato, la misura della rivalsa, alla quale in ipotesi andrebbe incontro il magistrato, tenderebbe, a nostro parere (mi sembra però anche in base a riscontri oggettivi), a ridursi molto pericolosamente vicino ad una cifra assai prossima allo zero. Questo è il motivo che ci induce a presentare l'emendamento in questione, e cercherò di spiegarne il perché.

Come sappiamo, con l'articolo 8 del provvedimento si fissa un testo massimo per la rivalsa; non si può infatti superare una somma pari ad un terzo della retribuzione percepita dal magistrato. Evidentemente però, non è possibile determinare un tetto minimo.

Allora, se non ci sono i criteri legislativi per la determinazione dei principi, la cui mancata osservanza può anche divenire motivo di impugnazione, si può correre il rischio prima accennato e cioè che nella valutazione della somma dovuta dal magistrato a titolo di rivalsa, si operi nella pratica una sorta di corsa al ribasso, di rincorsa ad un minimo che in definitiva sarebbe indicato dallo stratificarsi dei precedenti giurisprudenziali che si susseguono nel tempo.

Da questo punto di vista, si possono perciò prospettare diverse ipotesi. Occorre quindi, assicurare, anche sotto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

questo profilo, la distinzione tra il giudizio di responsabilità nei confronti dello Stato e quello di rivalsa contro il magistrato. Se il nostro emendamento non venisse accolto, questa differenza potrebbe correre il rischio di essere obnubilata.

Infatti, senza queste precisazioni il *quantum*, in ipotesi dovuto dal magistrato, resterebbe in qualche modo automaticamente determinato dal giudizio del precedente giudizio, quello contro lo Stato, salvo il suo riproporzionamento in relazione al tetto cui deve essere ragguagliato; ma ciò comporterebbe una violazione del principio in base al quale la sentenza resa nel giudizio contro lo stato non fa stato né nel giudizio di rivalsa né in quello disciplinare. Resterebbe allora aperta l'ipotesi della possibile tendenza, come prima dicevo, ad una corsa al ribasso della stessa rivalsa.

Ci sembra, onorevoli colleghi, che sia evidente l'opportunità di stabilire criteri precisi ai quali ancorare il giudizio del giudice che dovrà determinare l'ammontare o l'entità, come dice la legge, della rivalsa. Non occorre sottolineare qui la delicatezza del percorso concettuale che quel giudice deve seguire quando, ad esempio, si tratti di determinare equitativamente l'entità di danni come quelli alla reputazione o alla salute.

Quindi, la misura dell'entità del danno non può essere l'unico criterio, ma va accompagnata a criteri diversi. E quelli che noi proponiamo, signor Presidente e signor ministro, trovano in definitiva un loro riscontro anche nella sede più generale (e diversa da questa) di rivalsa della pubblica amministrazione verso i propri dipendenti per i danni cagionati a terzi. Se, infatti, si esamina il testo unico delle norme sugli impiegati civili dello Stato, cioè il decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1977 (*Commenti al centro*)...

PRESIDENTE. Onorevole colleghi, seguo con molta attenzione il trascorrere del tempo a disposizione di ciascun intervento, per tutti i colleghi che prendono la parola.

Onorevole Ghezzi, il tempo a sua disposizione è quasi terminato. La prego di concludere.

GIORGIO GHEZZI. La ringrazio, signor Presidente, concluderò rapidamente.

Il decreto del Presidente della Repubblica al quale mi riferivo pone principi relativamente alla valutazione delle responsabilità, che sono responsabilità di carattere soggettivo. Ci sembra che sia coerente con la determinazione di quei principi affermare il criterio di gradualità o di graduazione della colpa che noi qui proponiamo, sottolineando contemporaneamente la necessità di tener conto di altre circostanze che possono essere oggettive (carico di lavoro, organizzazione di uffici) o soggettive (stato di salute, carico di famiglia e così via).

Per questi motivi ci sembra, signor Presidente, signor ministro, di dover insistere per l'accoglimento di codesto emendamento (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signora Presidente, dobbiamo stare molto attenti a questo emendamento: se esso verrà accolto, in rivalsa non si pagherà più neanche il terzo dello stipendio!

Nel successivo articolo 8, cui andrebbe correlato il contenuto dell'emendamento 7.10, vi è la disposizione che stabilisce l'esistenza di un tetto. E il tetto massimo è pari ad un terzo dello stipendio: privilegio unico per i magistrati rispetto ai carabinieri, agli impiegati del catasto, agli autisti dei magistrati, e così via.

Tuttavia si vuole aggiungere, evidentemente quando non si urti il tetto, che il giudice deve tener conto degli elementi di graduazione della colpa: del grado della colpa si può tener conto nel giudizio avanti alla Corte dei conti quando non è posto il tetto. Ma una volta che il tetto resti fermo (e voi date, sia pure partendo da lontano — in modo che ci si faccia meno caso — che, quando non si arriva al

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

tetto massimo, bisogna comunque tener conto di questi altri elementi), non si arriva neanche ad un terzo dello stipendio.

La determinazione del danno, inoltre, dipende dal tipo di danno: danno patrimoniale e danno morale.

Voteremo quindi contro; almeno il terzo facciamolo pagare ai giudici!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, più che ai commi secondo e terzo dell'emendamento Violante 7.10 (per il terzo comma mi associo alle osservazioni testé rese dal collega Mellini), vorrei riferirmi al primo comma, che non riesco a capire e che mi auguro venga ritirato. Leggo infatti: «Lo Stato entro un anno dell'avvenuto risarcimento esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato che per gli stessi fatti è condannato in sede disciplinare».

LUCIANO VIOLANTE. I primi due commi del mio emendamento 7.10 sono stati ritirati; rimane in vita soltanto il terzo comma.

GIULIO MACERATINI. Sono contento che siano stati ritirati, perché veramente si sarebbe trattato di norme eversive!

LUCIANO VIOLANTE. Nel Comitato dei nove abbiamo precisato che avremmo ritirato i primi due commi del mio emendamento 7.10, che non hanno più ragion d'essere, e che avremmo discusso soltanto il terzo comma che fissa criteri per graduare la sanzione, criteri senza i quali verrebbe sempre inflitto il minimo della sanzione e non somme maggiori.

GIULIO MACERATINI. Posso allora concludere la mia dichiarazione di voto.

È significativo che vi fosse in coda (*in cauda venenum*) questo richiamo, questo abbinamento alla condanna in sede disciplinare. Mi domando: se vi fosse stata una

prescrizione in sede disciplinare, si sarebbe chiusa ogni possibilità di rivalsa?

Resta comunque il fatto che, una volta introdotto il tetto, non è più possibile graduare la colpa, per cui sono comunque contrario all'emendamento Violante 7.10.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i primi due commi dell'emendamento Violante 7.10 sono stati ritirati. Ciò comporta una diversa collocazione dell'emendamento medesimo. Esso appariva originariamente interamente sostitutivo; adesso, con il solo comma tre, diventa aggiuntivo, per cui dovrà essere posto in votazione successivamente, dopo l'emendamento Vesce 7.6. Continuiamo, comunque, ugualmente con le dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vairo. Ne ha facoltà.

GAETANO VAIRO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, vorrei motivare molto brevemente il «no» del gruppo della democrazia cristiana al terzo comma dell'emendamento 7.10 presentato dal gruppo comunista. Riconosciamo comunque, onorevoli colleghi, che non si tratta di un punto fondamentale, tale da comportare una drammatizzazione del problema.

Tuttavia riteniamo di non poter votare a favore dell'emendamento in questione, oltre che per i validi motivi già esposti dall'onorevole Mellini, anche per due ordini di ragioni.

In primo luogo, ci sembra non soltanto pleonastico, ma di eccessiva difficoltà il poter individuare un'altra circostanza rilevante in ordine a una tipizzazione di colpa grave, già abbastanza rigorosa e analitica. Vi è poi un errore di tecnica giuridica, perché, quand'anche volessimo mutuare, dal punto di vista analogico, una possibile interpretazione di intensità di colpa e di dolo, sia pure in campo penale, ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, sarebbe necessario rilevare che in questo caso già si tratta di colpa grave, non di colpa genericamente intesa

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

o di colpa lieve; una colpa grave già tipizzata di per sé non consente giuridicamente, tecnicamente, dal punto di vista della correttezza, la possibilità di una graduazione.

Per questi motivi, a nome del gruppo della democrazia cristiana, preannuncio il voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cappiello. Ne ha facoltà.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Vorrei motivare molto brevemente, onorevole Presidente, il «no» del gruppo socialista. È un voto contrario estremamente deciso nei confronti dell'emendamento Violante 7.10.

Avevamo deciso che l'ammontare della somma dovuta non dovesse essere superiore ad un terzo dello stipendio. Questo emendamento, di fatto, è capzioso e, sotto un'apparente volontà di perequazione finisce, in realtà, per far venir meno l'accordo.

Ecco le ragioni del nostro deciso «no» (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Accantoniamo dunque l'emendamento Violante 7.10, che sarà posto in votazione dopo l'emendamento Vesce 7.6.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 7.4, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta mediante, procedimento elettronico, sull'emendamento Mellini 7.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	481
Maggioranza	241
Voti favorevoli	81
Voti contrari	400

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Rizzo 7.9.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e vorrei brevemente motivarne le ragioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Con l'emendamento in questione, signor Presidente, ho proceduto ad una fusione degli articoli 7 ed 8. Per quanto riguarda l'articolo 7, ritengo che sia da accogliere l'emendamento 7.11 del Governo, che opportunamente limita al dolo la responsabilità degli estranei che partecipano ad organi giudiziari collegiali, con la corretta conseguenza che, se questi esercitano funzioni monocratiche, rispondano anche per colpa grave.

Nell'emendamento 7.9 da me presentato, tuttavia, si fa riferimento anche al contenuto dell'articolo 8 e si individua un meccanismo per la quantificazione della rivalsa a carico degli estranei, che ritengo migliore rispetto a quello indicato nel testo unificato della Commissione. Ritiro quindi l'emendamento per lasciare impregiudicata la questione, che affronteremo in sede di esame dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mellini 7.5, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elektro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

nico, sull'emendamento Mellini 7.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	461
Votanti	458
Astenuti	3
Maggioranza	230
Voti favorevoli	87
Voti contrari	371

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto
 Alinovi Abdon
 Almirante Giorgio
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreis Sergio
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Bassolino Antonio
 Battaglia Adolfo
 Battaglia Pietro
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole
 Bellocchio Antonio
 Benedikter Johann
 Bernasconi Anna Maria
 Bertoli Danilo
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni Carlo
 Bianco Gerardo
 Biasci Mario
 Binelli Gian Carlo
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Bogi Giorgio
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonferroni Franco
 Boniver Margherita
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer
 Borghini Gianfrancesco
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Brancaccio Mario
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo

Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Conti Laura
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forleo Francesco
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francesca Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimio
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grippa Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino

Ingrao Pietro
Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Clemente

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello

Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Maria
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Renda Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandrio
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Carlo
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soave Sergio
Soddu Pietro

Solaroli Bruno
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stanzani Ghedini Sergio
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Violante Luciano
Viscardi Michele
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti sull'emendamento Mel-
lini 7.5:*

Boniver Margherita
Pellizzari Gianmario
Pujia Carmelo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Aniasi Aldo
Astori Gianfranco
d'Aquino Saverio
Goria Giovanni
Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rodotà 7.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 7.11 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

L'emendamento Vesce 7.6 risulta pertanto precluso.

Passiamo alla votazione del terzo comma dell'emendamento Violante 7.10, sul quale ricordo che sono state già svolte le dichiarazioni di voto e per il quale è stata richiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul terzo comma dell'emendamento Violante 7.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	476
Votanti	475
Astenuti	1
Maggioranza	238
Hanno votato sì	165
Hanno votato no	310

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno votato sì:

Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maira
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Cima Laura
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Alema Massimo
D'Ambrosio Michele
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro

Lanzinger Gianni
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Menziatti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Renda Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Procacci Annamaria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo

Recchia Vincenzo

Ridi Silvano

Rizzo Aldo

Rodotà Stefano

Romani Daniela

Ronzani Wilmer

Rubbi Antonio

Russo Francesco Saverio

Samà Francesco

Sanfilippo Salvatore

Sanna Anna

Sannella Benedetto

Sapio Francesco

Scàlfaro Oscar Luigi

Schettini Giacomo

Scovacricchi Martino

Serafini Anna Maria

Serafini Massimo

Soave Sergio

Solaroli Bruno

Stefanini Marcello

Sterpa Egidio

Strada Renato

Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria

Tagliabue Gianfranco

Toma Mario

Tortorella Aldo

Trabacchi Felice

Trabacchini Quarto

Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria

Veltroni Valter

Violante Luciano

Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Hanno votato no:

Aglietta Maria Adelaide

Aiardi Alberto

Alagna Egidio

Alessi Alberto

Almirante Giorgio

Amalfitano Domenico

Amato Giuliano

Amodeo Natale

Andò Salvatore

Andreoli Giuseppe

Andreoni Giovanni

Angelini Piero

Anselmi Tina

Antonucci Bruno

Armellin Lino

Artese Vitale

Artioli Rossella

Astone Giuseppe

Augello Giacomo

Azzolini Luciano

Babbini Paolo

Balestracci Nello

Barbalace Francesco

Baruffi Luigi

Battaglia Adolfo

Battaglia Pietro

Benedikter Johann

Bertoli Danilo

Biafora Pasqualino

Bianchi Fortunato

Bianchini Giovanni Carlo

Bianco Gerardo

Biasci Mario

Binetti Vincenzo

Bisagno Tommaso

Bodrato Guido

Bogi Giorgio

Bonferroni Franco

Boniver Margherita

Bonsignore Vito

Borgoglio Felice

Borra Gian Carlo

Borri Andrea

Borruso Andrea

Bortolami Benito

Bortolani Franco

Botta Giuseppe

Brancaccio Mario

Breda Roberta

Brocca Beniamino

Brunetto Arnaldo

Bruni Francesco Giuseppe

Bruni Giovanni Battista

Bruno Antonio

Bruno Paolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cioccia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido

Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Gennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
Diglio Pasquale
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Foschi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimio
Grillo Luigi Lorenzo
Grippo Ugo
Guarino Giuseppe
Gullotti Antonino

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna

Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Maria
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stanzani Ghedini Sergio
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Grilli Renato

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Aniasi Aldo
Astori Gianfranco
d'Aquino Saverio
Goria Giovanni
Rubbi Emilio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Teodori 7.7. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, tra i possibili danneggiati dell'azione di un magistrato, oltre al cittadino di cui abbiamo finora parlato, vi può essere una società, un ente qualsiasi o lo Stato medesimo, come parte di un giudizio. Non è detto, infatti, che le malefatte possano essere compiute soltanto nei confronti di privati cittadini.

In questo caso chi paga? Non paga nessuno! Abbiamo letto su un giornale, che finalmente si è accorto di qualcosa su cui abbiamo ragione, che oggi, o meglio ieri, si è offerta una strenna natalizia ai magistrati. E dico strenna perché il magistrato paga fino ad un terzo non di più; il resto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

lo paga lo Stato. Se però il danneggiato è lo Stato, la strena è completa: con questo meccanismo, infatti, non paga nessuno. Dovremmo forse pensare che lo Stato faccia causa a se stesso, per poi svolgere l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato? Non siamo così arzigogolati! Senza il timore che persino lo Stato diventi il mafioso che vuole ricusare il giudice per evitare il rapporto diretto, stabiliamo che, se lo Stato viene danneggiato dalla famosa colpa grave del magistrato in una causa in cui è parte, lo Stato stesso svolgerà un'azione diretta e il magistrato pagherà il danno direttamente sia pure nella misura di un terzo. Così si eviterà un giro vizioso e si pretenderà dal magistrato anche quel terzo del danno che, in caso contrario, gli sarebbe regalato (*Applausi dei deputati del gruppo federalista europeo*).

PRESIDENTE. Avverto che sui successivi emendamenti Teodori 7.7 e Mellini 7.8 è stato chiesto lo scrutinio segreto. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Teodori 7.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	477
Votanti	475
Astenuti	2
Maggioranza	238
Voti favorevoli	168
Voti contrari	307

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Mellini 7.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	473
Maggioranza	237
Voti favorevoli	110
Voti contrari	363

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	484
Votanti	476
Astenuti	8
Maggioranza	239
Voti favorevoli	429
Voti contrari	47

(La Camera approva).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Amalfitano Domenico

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassolino Antonio
Battaglia Adolfo
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido

Bogi Giorgio
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Antonio
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola

Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Curci Francesco
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro

Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donazzon Renato
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forleo Francesco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Gottardo Settimio
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grippò Ugo
Guarino Giuseppe
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca
Gullotti Antonino

Ingrao Pietro
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni

Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastella Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mellini Mauro
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicoira Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pandolfi Filippo Maria
Pannella Marco
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario

Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Russo Vincenzo
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Savio Gastone
 Sbardella Vittorio
 Scàlfaro Oscar Luigi
 Scarlato Guglielmo
 Schettini Giacomo
 Scotti Vincenzo
 Scovacricchi Martino
 Segni Mariotto
 Senaldi Carlo
 Seppia Mauro
 Serafini Anna Maria
 Serafini Massimo
 Serrentino Pietro
 Silvestri Giuliano
 Soave Sergio
 Soddu Pietro
 Solaroli Bruno
 Sorice Vincenzo
 Spini Valdo
 Stanzani Ghedini Sergio
 Stefanini Marcello
 Stegagnini Bruno
 Sterpa Egidio
 Strada Renato
 Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
 Tagliabue Gianfranco
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Tealdi Giovanna Maria
 Tempestini Francesco
 Teodori Massimo
 Tesini Giancarlo
 Toma Mario
 Torchio Giuseppe
 Tortorella Aldo
 Trabacchi Felice
 Trabacchini Quarto
 Travaglini Giovanni
 Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vairo Gaetano
 Vecchiarelli Bruno
 Veltroni Valter
 Vesce Emilio
 Violante Luciano

Viscardi Michele
 Visco Vincenzo
 Viti Vincenzo
 Vizzini Carlo
 Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zarro Giovanni
 Zolla Michele
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull'articolo 7:

Andreis Sergio
 Bassi Montanari Franca
 Cima Laura
 Donati Anna
 Filippini Rosa
 Lanzinger Gianni
 Procacci Annamaria
 Tognoli Carlo

Si sono astenuti sull'emendamento Teodori 7.7:

Crescenzi Ugo
 Willeit Ferdinand

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Aniasi Aldo
 Astori Gianfranco
 d'Aquino Saverio
 Goria Giovanni
 Rubbi Emilio

**Annunzio di una proposta
 di inchiesta parlamentare.**

PRESIDENTE. In data 19 dicembre 1987 è stata presentata alla Presidenza la

seguinte proposta d'inchiesta parlamentare dai deputati:

BATTISTUZZI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981» (doc. XXII, n. 21).

Sarà stampata e distribuita.

Revoca dell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede consultiva.

PRESIDENTE. La XIII Commissione permanente (Agricoltura) ha richiesto che le proposte di legge Lo Bianco ed altri: «Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli» (85) e BINELLI ed altri: «Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli» (1281), ad essa assegnate in sede legislativa, con il parere della I, della II, della V e della X Commissione, vengano riesaminate dalla Presidenza della Camera, al fine della revoca dell'assegnazione in sede consultiva alla V Commissione (Bilancio).

Tenuto conto della materia oggetto dei progetti stessi, ritengo di poter accogliere tale richiesta.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per domani la discussione del seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime» (1925).

Pertanto la VIII Commissione permanente (Ambiente), è autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 14 e 16 dicembre 1987, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259:

la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore dei dottori commercialisti, per gli esercizi dal 1973 al 1985 (doc. XV, n. 18);

la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'esercizio 1986 (doc. XV, n. 19).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze, con lettera in data 11 dicembre 1987, ha trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati del gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al mese di ottobre 1987 ed ai primi dieci mesi del 1987.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

PRESIDENTE. Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programma-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

zione economica (CIPE), con lettere in data 14 dicembre 1987 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 22 ottobre e del 4 novembre 1987, riguardanti l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge citata dei progetti di ristrutturazione presentati da alcune società.

Questi documenti saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Trasmissione dal Ministro della difesa.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, con lettera in data 14 dicembre 1987, ha trasmesso:

copia del verbale della riunione del 28 ottobre 1987 del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le forze armate;

copia del verbale della riunione del 13 novembre 1987 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'esercito.

Questi documenti saranno trasmessi alla Commissione competente.

Sull'ordine dei lavori.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, non intendo naturalmente sostituirmi alla

Presidenza, ma ho avuto notizia che vi sono stati contatti informali con il ministro Mattarella per concordare l'andamento dei lavori della giornata di domani. Mi permetto, Presidente, di avanzare delle proposte precise, ritenendo che domani alle 9,30 si debba proseguire la discussione sui progetti di legge riguardanti la responsabilità civile dei magistrati. Si tratta, infatti, di un provvedimento molto importante e urgente, quasi un decreto-legge — visti i 120 giorni, di cui al decreto del Capo dello Stato, che ci separano dall'efficacia dell'abrogazione delle norme che sono state oggetto del voto popolare.

Per queste ragioni, Presidente, vorrei sapere se domani mattina continueremo nell'esame dei progetti di legge concernenti la responsabilità civile dei magistrati.

PRESIDENTE. Sono al primo punto dell'ordine del giorno, onorevole Russo.

FRANCO RUSSO. Prima che lei legga l'ordine del giorno, mi consenta di chiederle di non mutare l'ordine di discussione dei vari provvedimenti in esso contenuti.

PRESIDENTE. Onorevole Franco Russo, le sue preoccupazioni non sono fondate. Del resto, potrà constatarlo al momento in cui darò lettura dell'ordine del giorno della seduta di domani.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, la mia era solo una sollecitazione visti i contatti che vi sono stati con il ministro Mattarella. Non vorrei, cioè, che nella decisione assunta dalla Presidenza circa l'ordine del giorno di domani avesse peso la proposta avanzata dal ministro Mattarella.

PRESIDENTE. Il ministro Mattarella non ha avanzato alcuna proposta alla Presidenza. Le ripeto, potrà constatarlo quando darò lettura dell'ordine del giorno della seduta di domani.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

**Per lo svolgimento
di una interpellanza.**

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, desidero preannunciare la richiesta di fissazione della data per lo svolgimento della mia interpellanza n. 2-00074, presentata il 21 settembre 1987.

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, come certamente saprà essendo membro della Giunta per il regolamento, allorché ci si trova in regime di calendario, è necessario trovare nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo un accordo per fissare la data di svolgimento di un'interpellanza.

FRANCO BASSANINI. La prego allora di considerare il mio intervento come una sollecitazione per una risposta del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bassanini, prendo atto di questa sua richiesta.

Annunzio di una risoluzione.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione.

È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alle Presidenza interrogazioni.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Lunedì 21 dicembre 1987, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

GARGANI ed altri — Nuove norme sulla responsabilità del magistrato (1142).

ZANGHERI ed altri — Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (1489).

LA MALFA ed altri — Nuove norme sulla responsabilità del magistrato (1580).

FACCHIANO ed altri — Norme sulla responsabilità del magistrato (1834).

RODOTÀ — Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati (1843).

GUIDETTI SERRA ed altri — Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice (1867).

BIONDI ed altri — Norme sulla responsabilità civile dei magistrati (1876).

ANDÒ ed altri — Nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati (1882).

MELLINI ed altri — Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante referendum popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile (1891).

MACERATINI ed altri — Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati (1895).

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (1995).

— *Relatori: Del Pennino, per la maggioranza; Mellini, di minoranza.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

S. 695 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (*modificato dal Senato*) (1822-B).

— *Relatore*: Saretta.
(*Relazione orale*).

3. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sul disegno di legge*:

S. 592 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1987, n. 461, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989 (*approvato dal Senato*) (2073).

— *Relatore*: Riggio.

4. — *Discussione del disegno di legge*:

S. 592 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1987, n. 461, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989 (*approvato dal Senato*) (2073).

— *Relatore*: Corsi.
(*Relazione orale*).

5. — *Discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime (1925).

— *Relatore*: Quarta.
(*Relazione orale*).

6. — *Discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico (1924).

— *Relatore*: Savio.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 novembre 1987, n. 458, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (1839).

— *Relatore*: Piermartini.
(*Relazione orale*).

Trasformazione di un documento di sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato: interrogazione con risposta scritta Cherchi n. 4-02331 del 4 novembre 1987 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00378 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento).

La seduta termina alle 20,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 23,15.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E MOZIONE
ANNUNZIATE**

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XII Commissione,
richiamato che:

a) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, stabilisce:

1) che sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province e da consorzi delle stesse;

2) che le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti « e per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti interessati »;

3) nell'ambito di tali norme, la regione Lombardia ha attribuito alle Associazioni dei comuni personalità giuridica (articolo 13 della legge regionale n. 35/1980), ha posto in liquidazione i consorzi fra i comuni e province per l'esercizio di funzioni igienico-sanitarie, ha delegato al consiglio regionale l'emana-zione delle disposizioni di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha stabilito che i beni immobili e mobili, di cui al citato articolo 66 venissero trasferiti al patrimonio dei comuni singoli o associati;

c) la regione Lombardia con circolare dell'assessorato alla sanità del 27 ottobre 1980, prot. 17534, ha precisato che « nella nozione elementare di beni destinati ai servizi sanitari devono intendersi

compresi quelli istituzionalmente e per destinazione adibiti in modo diretto ai servizi di attività sanitaria e sia quelli adibiti in modo indiretto a tali servizi, di cui costituiscono il supporto (uffici amministrativi, attrezzature tecnico-economiche, alloggi del personale, scuole infermieristiche, magazzini, depositi, ecc.);

premesso che:

a) il consiglio provinciale di Como con delibera 29 settembre 1981, n. 88 (prot. 7988) applicativa ed esecutiva della normativa nazionale e regionale, ha deliberato « di dare atto che sono da cedere in uso », e quindi non in proprietà, i beni immobili costituenti parte dei complessi immobiliari dell'ex ospedale provinciale psichiatrico e delle « comunità aperte » ad esso annesse, nonché del « Centro Sociale Educativo » per minori con sede in Cassina Rizzardi (Como);

b) il presidente della Giunta regionale della Lombardia con decreto n. 704 del 30 giugno 1981, ha trasferito all'ente responsabile per la zona n. 11, e cioè all'Associazione dei comuni, « i soli beni immobili riportati negli elenchi trasmessi dalla Amministrazione Provinciale di Como », senza avvedersi della grave omissione commessa dalla amministrazione provinciale di Como, sia con l'indicare che una parte degli immobili in questione venivano ceduti solo in « uso » anziché trasferiti in proprietà, sia per non avere incluso tra gli immobili così ceduti altre porzioni degli stessi, alle prime indiscutibilmente legati da nessi strutturali, funzionali e pertinenziali;

c) è pendente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto in data 5 aprile 1982 dalla Associazione dei comuni della zona n. 11 della Lombardia (USSL di Como), per ottenere il riassetto della normativa legislativa nazionale e perché la Giunta regionale della Lombardia provveda ad ovviare alla illegittimità degli atti di trasferimento dei beni immobili e mobili

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

impegna il Governo

ad esercitare i suoi poteri per quanto di competenza affinché:

1) sia ripristinata la legalità con la piena applicazione dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

2) non sia dato corso all'intendimento della amministrazione provinciale di Como di alienare i beni immobili e mobili che con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono trasferiti in proprietà al comune dove insistono e in questo caso all'ente responsabile per la zona n. 11 e cioè all'Associazione dei comuni;

3) sia fatta chiarezza sugli atti deliberativi assunti dalla Assemblea della Associazione dei comuni della zona n. 11 di Como, comportanti una spesa di oltre 1 miliardo di lire per il risanamento di strutture per attività socio-sanitarie, date in « uso » e non trasferite in proprietà secondo il disposto dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il risultato che l'amministrazione provinciale di Como si vede incrementare il valore dei propri immobili a carico del Fondo sanitario nazionale.

(7-00062) « Tagliabue, Benevelli, Montanari Fornari, Ceci Bonifazi, Mainardi Fava ».

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

ZOSO, CASATI E FERRARI BRUNO.
— *Al Ministro del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 517 depositata il 17 dicembre 1987, ha accolto alcune delle richieste di incostituzionalità avanzate dalla giunta regionale della Lombardia e dalle giunte provinciali di Trento e Bolzano relative ad articoli della legge 6 marzo 1987, n. 65, recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore dell'attività di interesse turistico » —:

quali iniziative intenda assumere per garantire da un lato il rispetto della sentenza della Corte costituzionale e dall'altro le legittime attese di molti comuni italiani che hanno avanzato le domande di contributo, vedendosele accolte nel programma di ripristino dei finanziamenti per la costruzione di strutture sportive di cui all'articolo 1. lettere b) e c) della predetta legge.

Gli interroganti fanno altresì notare che occorre fare ogni sforzo affinché la legge n. 65/87 non rimanga per larga parte inattuata con grave pregiudizio della disponibilità di attrezzature sportive, di cui la nostra società avverte con sempre maggiore acutezza la necessità.

(5-00375)

TAGLIABUE, BENEVELLI, MONTANARI FORNARI, CECI BONIFAZI, MAINARDI FAVA E SANNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

a) l'opinione del ministro della sanità in merito « all'inserito promozionale

dell'INA », dal titolo « Salute prima » per correggere lo sfascio della sanità pubblica, apparso sul quotidiano *La Nazione* di domenica 15 novembre 1987;

b) l'opinione del ministro della sanità sul contenuto di tale inserto e sul fatto che una assicurazione a capitale pubblico abbia ritenuto di impegnare delle risorse per fare della pubblicità contro il servizio sanitario nazionale e per fornire « messaggi » a quanti intendono operare una politica di privatizzazione del servizio delle prestazioni sanitarie;

c) quali sono le iniziative che si intendono assumere per contrastare efficacemente queste spinte « privatistiche » e per qualificare il servizio sanitario nazionale a tutela della salute dei cittadini.
(5-00376)

PICCHETTI E CHERCHI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che:

a) l'ENI ha disposto la soppressione della sede in Roma della società Nuova SAMIM ed il trasferimento del personale addetto presso una nuova sede di Milano;

b) che gli uffici della sede romana sono stati sottoposti ad un'azione di razionalizzazione con forte contrazione degli organici appena tre anni fa e che successivamente la SAMIM ha costituito una nuova sede in Milano a seguito della acquisizione delle attività Tomolli;

c) che in questo come in episodi analoghi l'ENI esprime un atteggiamento pregiudizievole nei confronti degli uffici con sede in Roma —:

i costi della duplicazione della sede a Milano e della soppressione della sede di Roma;

quali interventi intenda promuovere perché venga corretta la decisione dell'ENI e comunque perché venga assicurata la continuità lavorativa con sede in Roma degli attuali addetti.
(5-00377)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

CHERCHI, ANGIUS, DIAZ, MACCIOTTA E SANNA. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che

lo scorso anno si è verificata nella zona del Sarrabus Gerrei una disastrosa alluvione provocando vittime ed ingenti danni materiali;

i danni dell'alluvione hanno assunto proporzioni catastrofiche a causa del dissesto idrogeologico della zona;

episodi analoghi si sono verificati anche nel passato;

sono stati sostanzialmente disattesi gli impegni assunti dal ministro interrogato all'indomani dell'alluvione richiamata —:

1) le valutazioni degli organi tecnici competenti in relazione agli interventi necessari per ripristinare il corretto assetto idrogeologico dell'area richiamata;

2) quali interventi siano stati effettuati;

3) quale piano organico, anche in concreto con altre amministrazioni interessate, abbia predisposto per risolvere il problema alla radice. (5-00378)

GARAVAGLIA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che

diverse aziende del gruppo ENI, fra le quali Snamprogetti, Saipem, Agip Petroli, Nuova SAMIM, Italiana, Coke, per risolvere le rispettive crisi, intendono ridurre la loro struttura operativa con l'attivazione di cassa integrazione, licenziamenti e prepensionamenti;

gli interventi non saranno indolori per il territorio in cui risiedono alcune centinaia dei possibili dipendenti in esubero;

specialmente Snamprogetti e Saipem sono state chiamate a più riprese in passato al salvataggio di altre imprese e che non si possono abbandonare in un mo-

mento in cui fattori di vario genere determinano la congiuntura sfavorevole;

continui cambiamenti degli assetti settoriali e delle relative strutture potrebbero rispondere più ad esigenze di sopprimere le « coloriture d'area » piuttosto che alle evoluzioni organizzative utili per essere coerenti con le strategie e gli obiettivi definiti anche in relazione alle esigenze di un'avanzata conduzione manageriale delle imprese —:

quali siano le strategie delle aziende in questione e se intende verificare la conformità alle finalità politiche ed economiche-produttive del sistema, nonché la congruità delle misure assunte a tutela dell'occupazione. (5-00379)

VIOLANTE, COLOMBINI, CAPIELLO, GUIDETTI SERRA, BASSI MONTANARI, GARAVAGLIA, AGLIETTA, VESCE, VAIRO, PEDRAZZI CIPOLLA, BARGONE, BEEBE TARANTELLI, BASSANINI E PIRO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che i detenuti di Rebibbia penale (Roma) hanno inviato al ministro di grazia e giustizia, al direttore generale e all'ispettorato distrettuale degli Istituti di prevenzione e pena e a personalità diverse tra cui ad alcuni interroganti una lettera firmata da 188 di loro per esternare la preoccupazione che possa deteriorarsi il clima che ha consentito di fare di Rebibbia non un « fiore all'occhiello » ma essi affermano nella lettera: « la dimostrazione concreta della giustizia e realizzabilità di una politica carceraria improntata a criteri di rispetto della persona e piena valorizzazione delle risorse umane, culturali e sociali. È la dimostrazione che le regole della nostra democrazia sono applicabili interamente ovunque e sono capaci di trasformare positivamente le relazioni tra gli uomini, anche nel luogo ritenuto più arido per eccellenza: il carcere. Tutto ciò è il frutto di un insieme di felici circostanze. Soprattutto, il " progetto Rebibbia », (ci riferiamo a quell'insieme di attività creative, a quel quanto di sperimentazione e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

tensione risocializzante, a quella rete ricca e variegata di relazioni e interazioni con la Comunità esterna che hanno sempre caratterizzato la vita della Casa di reclusione di Rebibbia), è il prodotto di un clima, è il risultato tangibile della fiducia concessa e ricambiata con l'impegno, l'intelligente articolazione locale di coraggiose scelte centrali. È il modo con il quale si fanno le cose, più che le cose in sé, che fonda e sedimenta una qualità della vita e alla fin fine una qualità delle cose stesse. Con la trasparenza con la quale oggi vogliamo caratterizzare il profondo disagio che in maniera sempre più palpabile da alcune settimane a questa parte coglie la popolazione detenuta e, ci pare, gli stessi membri della collettività esterna che frequentano più costantemente l'Istituto. Una serie di inutili chiusure e piccoli burocratismi seppure proposti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e benché avanzati con buoni propositi - risultano destabilizzanti sul piano dei rapporti, rapporti fin qui fondati sulla fiducia, sul rispetto reciproco, sulla parola data, sulla cooperazione, sulla collegialità. Col riproporre meccanicamente in questo carcere uno strumentario d'altri tempi e d'altri luoghi, si offre solo una cattiva immagine e segnali negativi agli occhi ed agli intenti di tutti. Si corre il rischio innanzitutto di un ritorno alla cultura del sospetto e della prevenzione, della contrapposizione e della sopraffazione. Soprattutto si fa torto all'intelligenza ed alla buona volontà di quanti hanno operato per fare di questo carcere un luogo della democrazia e dei detenuti cittadini a tutti gli effetti. Siamo molto preoccupati per il graduale venir meno di quell'entusiasmo che era lo spirito e la forza di tutti gli uomini in qualche modo coinvolti in questa esperienza. Ad un occhio esterno ed indifferente, Rebibbia poteva apparire come tutte le creature ricche di vitalità, forse un po' troppo esuberante, forse un tantino eccentrica. A questo stesso occhio non poteva tuttavia sfuggire come regnassero nel senso più pieno la correttezza, la cortesia e la sin-

cera cooperazione fra tutti, ciò che faceva di Rebibbia paradossalmente il luogo forse meno violento della Capitale. Oggi, lo sguardo spazia su di un luogo dove la gente vede la propria voglia di migliorare inaridire, ciò che rischia di fare di Rebibbia un luogo silenzioso ed ordinatissimo... come una fabbrica vuota, come un deserto » -:

se sono intervenuti mutamenti negli orientamenti del Ministero di grazia e giustizia nella gestione carceraria e in particolare a Rebibbia penale (Roma);

se non ritenga utile e necessario verificare fatti, motivi e comportamenti che possano avere determinato il "profondo disagio", denunciato dai detenuti affinché sia possibile in base alle risultanze operare per ristabilire compiutamente il clima di fiducia e la piena realizzazione del "progetto Rebibbia", ». (5-00380)

GEREMICCA, BASSOLINO, VISCARDI, RIDI, FRANCESE, BORGHINI, MONTESSORO E GHEZZI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che la direzione aziendale della SEBM Azienda pubblica di riparazioni navali nel porto di Napoli, ha proceduto nei giorni scorsi al licenziamento del delegato sindacale Vincenzo Sannino motivando la rappresaglia con imputazioni risibili e infondate quali le circostanze di « comportamenti minacciosi » e della sottrazione di chiavi del locale adibito ad assemblea (custodite dai guardiani e autorizzati a consegnarle a semplice richiesta a delegati del Consiglio di fabbrica) -:

se non ritiene di dover chiedere alla Fincantieri un immediato intervento sulla direzione dello stabilimento di Napoli affinché questa ritiri il provvedimento come è stato richiesto dalle organizzazioni sindacali ai livelli locali e nazionali e soprattutto rimuova gli atteggiamenti che sono causa di gravissime tensioni in azienda e di intralci pesanti nelle attività portuali nello scalo napoletano. (5-00381)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

PATRIA, ROMITA, BELLOCCHIO, GRILLO SALVATORE, ORCIARI, PASCOLAT, SERRENTINO E USELLINI. — *Al Ministro delle finanze.* — per sapere — premesso

che il quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467 ha previsto che la commercializzazione del sale sia effettuata mediante costituzione d'apposita società tra ATI e aziende produttrici nazionali di sale a prevalente capitale pubblico;

altresì che in applicazione della predetta norma legislativa l'amministrazione dei Monopoli di stato ha obbligatoriamente conferito all'ATI l'incarico della commercializzazione del sale stesso;

che è in atto a Margherita di Savoia uno stato di agitazione dei lavoratori delle locali saline di cui si è fatto interprete lo stesso Consiglio comunale —:

a) come risulta salvaguardato l'approvvigionamento delle tabaccherie che costituiscono l'unica ed inalienabile garanzia sociale per i cittadini di ottenere il sale elemento fondamentale per l'alimentazione umana, a prezzo fisso e uguale in tutto il territorio nazionale;

b) quali sono state le condizioni e gli impegni assunti dalla costituita obbligatoria società commerciale per assolvere gli scopi che la legge si è prefissa, quali i risultati quantitativi raggiunti e quale razionalizzazione è stata realizzata sul mercato per eliminare l'eccessiva frammentazione di produttori, utilizzatori spesso di prodotto greggio importato;

c) come è stata assicurata l'equa ripartizione delle produzioni tra le diverse saline e gli impianti di confezione

dello Stato a garanzia di uguali condizioni di lavoro e di occupazione per le singole aree ove esistono i predetti centri produttivi;

d) quali sono le ragioni e quali le condizioni per le quali la società AIS si avvale esclusivamente della rete commerciale del socio ITALKALI, che rappresenta il massimo concorrente del sale dello Stato;

e) quale metodologia è stata seguita per la determinazione dei prezzi di fornitura dello Stato alla società AIS che consentirebbe così come segnalato da rappresentanti del consiglio comunale e dei sindacati di Margherita di Savoia al socio ITALKALI di utilizzare prodotto greggio delle saline dello Stato cedute a prezzo estremamente basso per essere immesso sul mercato con il marchio ITALKALI stesso a prezzi economicamente elevati consentendo così ad una parte di lucrare forti guadagni;

f) a quale epoca risale la costituzione della società AIS e la nomina degli organi sociali sia di parte ATI che di potere ITALKALI;

g) se ritiene equa la distribuzione dei poteri nella società AIS ed adeguata la scelta degli amministratori in relazione alle aspettative che il legislatore si era posto stabilendo la creazione di una società commerciale a struttura privata rispetto alla precedente organizzazione fortemente burocratica dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato;

h) quali tempestive iniziative il Governo intenda assumere in relazione alle questioni sopra sollevate. (5-00382)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CHERCHI, MACCIOTTA, ANGIUS, DIAZ E SANNA. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — in relazione al mortale incidente sul lavoro verificatosi nello stabilimento GEMCORD SpA di Assemini (Cagliari) —:

le sue valutazioni sulle cause del gravissimo fatto;

quali controlli siano stati effettuati sugli impianti e quali disposizioni finalizzate alla prevenzione, siano state impartite. (4-03418)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso

che la legge 17 dicembre 1984, n. 818, relativa alla problematica antincendio, quale termine di adeguamento delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione degli incendi pone il 31 dicembre prossimo;

che gli interventi di adeguamento alla legge n. 818 rivestono un notevole impegno economico ben al di là dei normali oneri di manutenzione e quindi al di fuori delle previsioni e possibilità di spesa di normale amministrazione;

che il recupero così massiccio di materiali ed attrezzature specifiche, nonché l'utilizzo di imprese specializzate ha creato delle serie difficoltà in merito all'approvvigionamento, all'esecuzione ed ai relativi tempi che si dilatano al di là dei termini della legge —:

se non ritenga necessario ed urgente che il termine del 31 dicembre 1987 per il completamento e l'inoltro delle documentazioni richieste per il nulla osta provvisorio, previsto dalla legge n. 818/84, venga prorogato di almeno dodici mesi e se non ritenga opportuno che il provvedimento di proroga sia convenientemente anticipato rispetto alla data di scadenza al fine di non vanificare lo sforzo congiunto di titolari e professionisti seriamente impegnati nei miglioramenti antincendio, di evitare i noti fenomeni di affollamento presso gli uffici dei vigili del fuoco e soprattutto il rischio di opere frettolosamente e approssimativamente eseguite. (4-03419)

DIAZ E CHERCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che

la salina di Stato di Cagliari con la sua attività produttiva, con l'annesso centro residenziale, i fabbricati industriali e la conseguente intera organizzazione del territorio a fini produttivi ha svolto per lungo tempo una funzione essenziale di salvaguardia del più vasto sistema « Molentargius-saline-Poetto »;

fina dagli anni '60 la salina in questione ha progressivamente perso di importanza, soprattutto a causa dei prevalenti indirizzi della politica economica nazionale oltre che per la concorrenza di altre saline, sia nazionali che estere;

la crisi della salina di Cagliari è stata ulteriormente aggravata dalle condizioni di inquinamento dei bacini, che ha offerto il pretesto per una « provvisoria » sospensione dell'attività produttiva;

a distanza di tre anni e nonostante che sia stata finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno la costruzione un apposito depuratore, l'attività produttiva non è ripresa, accrescendo l'incertezza sulle sue prospettive —:

in quali tempi il ministro prevede che le saline possano riprendere la produzione, e quali garanzie possano essere offerte circa le prospettive future di mantenimento dell'integrità territoriale e della destinazione d'uso. (4-03420)

DIAZ E CHERCHI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che:

l'area denominata di Molentargius situata nel comprensorio di Cagliari, in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

considerazione della sua posizione geografica (rilevante ai fini della migrazione degli uccelli), della presenza al suo interno di diversi ecosistemi, della cessazione dell'attività venatoria imposta nella zona fin dal 1965, rappresenta un complesso di eccezionale importanza faunistica e ambientale;

per i soprascritti motivi l'area di Molentargius è stata inserita nel 1977 tra le zone umide di importanza internazionale in base alla « Convenzione internazionale di Ramsar »;

allo stato attuale la situazione dell'ecosistema del Molentargius risulta gravemente compromessa sotto il profilo ecologico e igienico-sanitario e che questa condizione di vera e propria emergenza ambientale sollecita un immediato intervento per la sua salvaguardia -:

quali interventi il ministro intenda promuovere affinché - come pressantemente richiesto anche da qualificate associazioni costituite per la salvaguardia ecologica dell'area di Molentargius - venga data attuazione, nel caso in questione, alla richiamata convenzione internazionale, al fine di avviare immediatamente il risanamento e la valorizzazione di questo consistente patrimonio ambientale e naturalistico. (4-03421)

PAZZAGLIA E ALPINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere - premesso che il blocco tuttora in atto relativo alle pratiche per la pensione di invalidità civile riguardanti i cittadini con oltre 65 anni di età e la decisione assunta dall'INPS di sospendere il pagamento delle pensioni sociali, colpiscono duramente migliaia di cittadini invalidi -:

se non ritengano necessario ed urgente il ripristino dell'erogazione delle pensioni sociali e di invalidità civile ed un opportuno, immediato riordino di tutta la materia relativa all'invalidità civile. (4-03422)

FELISSARI, MAZZUCONI E STRADA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che

in base all'articolo 1 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, convertito in legge l'11 ottobre 1983, n. 547, recante « Misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione » è previsto che restino a carico dello Stato le somme dovute dai privati ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie, approvate con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni e integrazioni:

a) per le nuove opere idrauliche di 3ª categoria;

b) per i lavori di manutenzione relativi ad opere idrauliche eseguite, da eseguire o in corso di esecuzione a cura dello Stato;

le opere di arginazione del fiume Adda, fra Cassano e Pizzighettone, furono classificate di 3ª categoria con D.C.P.S. in data 21 aprile 1947, n. 261, e che tale decreto aveva reso obbligatoria la costituzione del Consorzio idraulico di 3ª categoria del fiume Adda (articolo 30 del T.U. di legge 25 luglio 1984, n. 523, e successive modificazioni);

a far data 30 settembre 1960, il Ministero dei lavori pubblici, ha omologato provvedimenti con l'atto costitutivo dello statuto dell'Ente consortile;

le opere di manutenzione vengono tutt'ora eseguite dal consorzio per conto dello Stato essendo, sembra, a carico dello Stato medesimo;

a far data 23 marzo 1986 l'assemblea del Consorzio idraulico di 3ª categoria del fiume Adda ha approvato la proposta di avviare la pratica di scioglimento del Consorzio stesso e ha inviato in data 5 novembre 1986 al ministero dei lavori pubblici per tramite del magistrato per il Po la documentazione per il raggiungimento dell'obiettivo scioglimento -

quali sono le ragioni che finora hanno impedito risposta alla richiesta di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

scioglimento nonostante siano cessate le finalità, gli scopi del citato ente consorziale;

quali urgenti iniziative intende prendere al fine di dare applicazione dell'articolo 1 della legge n. 457 dell'11 ottobre 1983 e per mettere in moto le procedure di scioglimento dell'Ente, considerato che il Consorzio non ha più motivo di esistere e di conseguenza non è più legittimato ad emettere nuovi ruoli ed è, quindi, nella impossibilità di agire. (4-03423)

AGLIETTA, COLUMBU, MACCIOTTA, TESTA ENRICO, PROCACCI E RONCHI. — *Ai Ministri della difesa, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

1) il Ministero della difesa, ritenendo l'ospedale militare di Cagliari non più adeguato alle necessità, ha elaborato un progetto per la costruzione di un nuovo ospedale da costruire sul demanio militare, nel comune di Cagliari, in località Calamosca;

2) su tale località ricade un vincolo paesaggistico a tutela delle sue caratteristiche geomorfologiche, naturalistiche, paesaggistiche, ambientali, storiche e che essa fa parte integrante di un piano territoriale di coordinamento volto a restituire alla fruizione pubblica un'emergenza territoriale di rilevante valore socioculturale, la quale attualmente è disponibile solo per usi militari;

3) il 15 maggio, in un incontro ufficiale, le autorità comunali e quelle militari sono addivenute ad un accordo che ha escluso la località di Calamosca e secondo il quale il comune fornirà l'area necessaria, circa cinque ettari, a condizione che sia assicurato che l'attuale edificio di via Ospedale, il seicentesco Convento di San Michele di indiscusso pregio storico e architettonico, una volta dimesso, passi al comune —:

a) se siano a conoscenza degli accordi intercorsi tra l'amministrazione comunale e l'autorità militare;

b) se non valutino che il termine ultimativo del 31 dicembre 1987 imposto dall'autorità militare all'amministrazione comunale secondo una dichiarazione pubblica del 6 novembre 1987, vanificando gli accordi precedenti, rischi di impedire una reciproca vantaggiosa soluzione della questione;

c) se è stata presa in considerazione l'ipotesi di costruzione in comuni dell'*hinterland* cagliaritano, ed in particolare a Quartu Sant'Elena, in cui sindaco si è ripetutamente espresso in tal senso;

d) quali motivazioni abbiano fatto optare per la scelta di Calamosca, se sono state considerate le implicazioni ambientali e con quali valutazioni;

e) se comunque non ritengano di dover recedere dalla scelta di Calamosca, sia per quanto premesso sulle caratteristiche dei luoghi, sia per evitare il riacutizzarsi delle tensioni tra la popolazione civile e l'amministrazione militare, sempre latenti in una comunità dove la presenza militare è tra le più invadenti d'Italia;

f) se sussista la volontà di rispettare le speranze e le aspettative della popolazione considerando che da lungo tempo la cittadinanza richiede a gran voce la restituzione di quel territorio di cui Calamosca fa parte. (4-03424)

TORCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le motivazioni per le quali le autorità scolastiche sarebbero orientate a sopprimere la Direzione didattica delle scuole elementari di Sospiro (Cremona) stante l'avanzato stato di realizzazione nello stesso comune di nuove ed impegnative strutture didattiche e della nuova sede della Direzione stessa dell'entità di alcuni miliardi, attraverso il finanziamento della Cassa depositi e prestiti. La paventata decisione ignora che il comune di Sospiro si trova nella felice circostanza di presentare un costante aumento demografico in una provincia in costante flessione e la sola motivazione alla base del temuto provve-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

dimento fonderebbe la propria origine dalla mancata attuazione del « tempo prolungato », peraltro già programmato per il prossimo anno scolastico che vedrà la disponibilità dei nuovi locali adatti allo scopo. (4-03425)

ANGELONI E STRADA. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

in merito alla situazione della società Lenco S.p.A. di Osimo (AN), in data 5 marzo 1986 presso il Ministero dell'industria, sotto la presidenza del sottosegretario *pro-tempore* senatore Zito si è tenuta una riunione in cui la REL e la costituenda nuova società poi denominata SO.GE.MI, si erano impegnate ad accelerare i tempi dell'occupazione indicata dal piano quinquennale esaminato (di cui verificare l'attuazione nelle sue varie fasi di sviluppo), nonché a valutare la possibilità di un maggior impiego di mano d'opera *ex* Lenco fino al raggiungimento di 200 unità lavorative;

a sua volta il Governo si era impegnato: a ricercare, unitamente agli enti locali interessati, possibilità di nuove ipotesi industriali atte a soddisfare le legittime aspettative del personale della Lenco in esubero;

ed inoltre a dar luogo anch'esso a verifiche dell'accordo in sede ministeriale, su richiesta degli interessati;

tenuto conto

che a tutt'oggi la SO.GE.MI occupa 45 dipendenti rispetto ai 75 previsti dal piano alla fine del secondo anno di operatività;

che gli obiettivi del programma produttivo sono stati rispettati solo molto parzialmente;

che a sua volta il programma finanziario di intervento della REL, previsto in 3900 milioni, in realtà alla data del 30 aprile 1987 era fermo a 2500 milioni —

in che modo e in che tempi intende dar seguito agli impegni assunti dal Governo nell'accordo su citato;

in particolare se, su richiesta degli interessati non ritiene di doverne verificare lo stato di attuazione in sede ministeriale;

infine come opererà per ottenere che la REL a sua volta ne rispetti i termini. (4-03426)

PIRO, BREDÀ, DE CARLI, RENZULLI E COLUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere premesso se sia vero che un insegnante handicappato che prestava servizio in tre classi presso il liceo scientifico di San Vito in Tagliamento (Pordenone) è stato licenziato con motivazione di difficoltà di dizione. (4-03427)

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

quando coloro che hanno sostenuto i relativi esami a Viterbo dal 9 al 12 novembre 1987 per il corso di sottufficiali saranno chiamati ad iniziare il corso;

se il giovane De Iulio Michele, nato a S. Severo il 5 aprile 1971, è risultato idoneo agli esami per il corso sottufficiali. (4-03428)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali ragioni ostino alla definizione in breve spazio di tempo della pratica di pensione di guerra, in atto dal 1971 del sig. Vigliardi Tommaso, nato a Rodi Garganico il 7 maggio 1924, residente a S. Severo, tendente ad ottenere, il riconoscimento dei propri diritti. Il ricorso avverso il decreto del Ministro del tesoro ha il n. 2452042. (4-03429)

DEL DONNO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

quali sono i motivi per cui non è stata espletata ancora la domanda di pre-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

congedo inoltrata in data 12 ottobre 1987, con racc. n. 6332, dal militare di leva Angiolillo Domenico, nato a Alberobello (Bari) il 26 aprile 1968 ivi residente alla contrada Miscio n. 8, attualmente in servizio al 121 Regg. Art. Contraerea « Caserma Pozzuoli del Friuli » - Ferrara. L'interessato, orfano di padre e di madre, con famiglia costituita da cinque fratelli conviventi, di cui tre in tenera età, vive in disagiate condizioni economiche. La domanda di congedo, corredata della dovuta documentazione, doveva avere esecuzione immediata perché gravi e severi i motivi addotti;

se il ministro non crede opportuno creare un apposito ufficio per l'immediato espletamento delle pratiche più urgenti e più impellenti. (4-03430)

GARAVAGLIA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premessa la già troppo lunga crisi della ARCOM, con sede in Nerviano e Pomezia, e la incerta prospettiva derivata dalla fase di licenziamenti avviata da mesi, nonché la insufficienza delle proposte di ristrutturazione -:

quali iniziative intende prendere relativamente alla difesa dell'occupazione nonché al mantenimento dei due insediamenti produttivi. (4-03431)

GARAVAGLIA E ANDREOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premessa che il dott. Carlo Petrella, operatore del servizio per il recupero di tossicodipendenti, presso la Casa Di Ban di Torre Annunziata, è stato arrestato con l'imputazione di detenzione, trasporto e spaccio di sostanze stupefacenti (nel caso consentiva la somministrazione domiciliare di metadone) -:

lo stato dei fatti, nonché quali iniziative ritenga di prendere, in quanto di competenza per verificare la congruità del comportamento dell'imputato alla normativa vigente. (4-03432)

ANDREOLI. — *Ai Ministri della sanità e per gli affari regionali.* — Per sapere:

a) se sono informati della vertenza, che si trascina ormai da mesi, tra la U.S.L. 16 della regione Campania ed il Centro polispecialistico « Praxis », nella provincia di Caserta;

b) se possono indicare l'esistenza di ragioni obiettive che impediscono il pagamento di quanto dovuto al Centro polispecialistico, prima indicato, per la convenzione stabilita con la U.S.L. 16;

c) se possono confermare che nel territorio non vi sono altre istituzioni sanitarie che possano ritenersi assimilabili, per livelli organizzativi e per qualità di prestazioni, al suddetto Centro « Praxis », il quale, sebbene a gestione privata, svolge un importante ruolo d'interesse pubblico a vantaggio di tutta la popolazione residente nel territorio;

d) se ritengono ammissibile che procedure farraginose e arretrate, e motivazioni incomprensibili, tutte respinte in una serie di decisioni giurisdizionali, vengano evocate con l'unico effetto di impedire una regolare attività del suddetto Centro, di arrecare danno ai dipendenti e disagio alla popolazione. (4-03433)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che la signorina Cecinati Anna, orfana di padre, nata a Bari il 26 giugno 1954 ivi residente nella contrada Plaese Macchie nel gennaio 1985 partecipò al concorso per dattilografi del catasto.

Se è stato espletato il concorso stesso e quale ne sia il risultato. (4-03434)

BERNASCONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che la domanda di ricongiunzione del sig. Redaelli Adelmo, nato a Monza il 4 gennaio 1939, residente a Monza in via U. Foscolo 23, è stata inviata dall'INPS di Milano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

alla CPDEL il 27 novembre 1984, posizione n. 7007196 —:

quali sono i motivi che ritardano la definizione della pratica. (4-03435)

PACETTI E ANGELONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso

che con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, è stata regolata la materia relativa al valore abilitante del diploma di assistente sociale;

che nel decreto del Presidente della Repubblica citato sono contenute indicazioni che di fatto rendono impossibile ai giovani già diplomati di poter essere stabilmente occupati o partecipare a concorsi;

che attualmente le scuole indicate nel decreto del Presidente della Repubblica per effettuare le procedure di convalida non sono in grado di accogliere la richiesta complessiva degli interessati;

che di fatto si impedisce alle pubbliche amministrazioni, per almeno tre anni, di poter assumere o bandire concorsi per il personale con la qualifica di assistente sociale, con conseguente ripercussione negativa sui servizi —:

quali iniziative intenda assumere con urgenza per rimuovere la situazione sopra indicata. (4-03436)

ARMELLIN E PORTATADINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premessa la nota distinzione dei docenti di religione della scuola secondaria in prima categoria (con trattenute in conto entrata tesoro), e seconda categoria (con iscrizione all'INPS per opzione prevista dall'articolo 8 della legge n. 831 del 1961) —:

se non intenda adottare provvedimenti urgenti intesi a:

a) regolarizzare, « ora per allora » richiedendo rimborsi di contributi irrego-

larmente versati e/o operando ritenute in conto tesoro, la posizione assicurativa che ha notevole incidenza nel trattamento di quiescenza;

b) esaminare la posizione di docenti che hanno irregolarmente espresso opzione per l'INPS non essendo destinatari dell'articolo citato, secondo il parere dell'ispettorato competente del Ministero della pubblica sicurezza (« l'opzione prevista dall'ultimo comma della legge 28 luglio 1961, n. 831, ha riguardato gli insegnanti che anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina normativa — 14 settembre 1981 — erano iscritti all'INPS e non coloro che abbiano iniziato il servizio sotto il nuovo regime ») e a regolarizzare d'ufficio la posizione;

c) a verificare la legittimità della circolare ministeriale n. 366 del 29 novembre 1984, riferentesi alla delibera della Corte dei conti del 19 ottobre 1984, per le parti relative ai professori di religione per i periodi di servizio resi « in qualità di supplente », quando è risaputo che gli insegnanti di religione sono da considerarsi « incaricati annuali » ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 824 del 1930 (come anche da circolare n. 71 del 10 marzo 1987). A tal fine la circolare ministeriale n. 333 del 1977 aveva così chiarito: « il docente non di ruolo (tale è l'insegnante di religione) già iscritto su opzione all'INPS (il supplente non è iscritto su opzione, ma per disposizione di legge) — che avendo instaurato un nuovo rapporto, sempre non di ruolo, dopo la cessazione del primo — è assoggettato ora alle ritenute in conto entrata del tesoro, non ha bisogno di rinunciare all'opzione per l'INPS precedentemente manifestata. Infatti il primo rapporto ha esaurito i propri effetti e non rivive nel successivo rapporto che deve pertanto intendersi autonomamente assoggettabile alla ritenuta in conto entrata tesoro ». Va rilevato inoltre che l'amministrazione ha un utile immediato da questa operazione, non dovendo corrispondere per il periodo di insegnamento con iscrizione INPS l'indennità di fine rapporto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

Si chiede inoltre di sapere se non intenda il ministro provvedere perché sia corrisposta con tempestività l'indennità di fine rapporto che viene erogata con ritardi che hanno superato anche il decennio. (4-03437)

TESTA ENRICO, RONCHI E TAMINO.
— *Ai Ministri dei trasporti e della sanità.*
— Per sapere — premesso che dagli annuali ISTAT - ACI - relativi alle statistiche degli incidenti stradali (1986) risulta che il numero maggiore di essi, nonché l'incidenza percentuale maggiore per quanto concerne la mortalità è da attribuirsi a comportamenti scorrenti relativamente al rispetto dei limiti di velocità, sia in autostrada che sulle strade extraurbane —:

la quantità e la qualità dei controlli che ordinariamente vengono messi in atto per prevenire e reprimere tali infrazioni;

il numero complessivo delle infrazioni rilevato;

la quantità complessiva delle forze impiegate nella prevenzione e repressione del fenomeno;

e se non ritenga il ministro competente che l'opera di vigilanza debba essere rafforzata e in quali modi. (4-03438)

POLVERARI E LODIGIANI. — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che

a Lecco il 18 dicembre 1987, uno scoppio, per cause tuttora in corso di accertamento, ha provocato il crollo di alcune case e la lesione di molte altre, con la perdita di 6 vite umane, unitamente a diversi feriti;

altresì tale fatto ha comportato la chiusura di attività commerciali e la perdita dell'abitazione di numerose famiglie —:

quali interventi siano in corso di approntamento da parte del Governo, per far fronte alle esigenze provocate da tale gravissimo episodio. (4-03439)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

D'AMATO LUIGI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — in relazione alle dimissioni del presidente della Mcs ed alle motivazioni addotte — quali addebiti e rilievi erano stati formulati in precedenza dal « vertice » dell'Efim e con quale fondamento; e per conoscere se non ritenga di dover comunicare al Parlamento i documenti relativi alla vicenda e, ove ravvisi gli estremi di reato nell'azione di qualcuno dei protagonisti della vicenda stessa, se intenda investire l'autorità giudiziaria. (3-00496)

NAPOLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza della denuncia, riportata dai giornali, che nelle carceri di Addis Abeba da oltre 13 anni sono reclusi una decina di parenti del Negus, quasi tutte donne e alcuni giovani (uno di essi è stato incarcerato nel 1974 all'età di 13 anni);

se non ritenga, tenuto conto dei rapporti che intercorrono con quel Governo e degli aiuti che forniamo attraverso la cooperazione e direttamente, di intervenire allo scopo di far luce su questo episodio chiedendo la liberazione di donne e giovani che hanno forse l'unica colpa della parentela con l'imperatore deposedo tredici anni fa e di non essere riusciti a fuggire al massacro e alla dittatura. (3-00497)

DEL DONNO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premessa l'inderogabile urgenza di dotare il turismo garganico di strutture in grado di garantire una competitività maggiore, per poter fronteggiare con più efficace congiunture sfavorevoli come quella determinatasi nella passata stagione turistica:

visto che in questa prospettiva, di decisiva importanza appare il problema dei collegamenti e delle comunicazioni, le cui carenze, data la particolare e sfavorevole posizione geografica del promontorio, decentrato rispetto ai maggiori flussi turistici, costituiscono oggi un serio ostacolo per la definitiva consacrazione turistica del Gargano;

constatato che la popolazione e la pubblica amministrazione da tempo si sono mobilitate per il completamento della superstrada del Gargano settentrionale che attualmente s'interrompe all'altezza di Rodi e che invece dovrebbe unire il casello autostradale con tutte le maggiori località turistiche del Gargano, alcune delle quali, come Peschici e Vieste, non posseggono una viabilità capace di contenere gli elevatissimi volumi di traffico che si registrano nella stagione estiva —:

se è possibile dare sollecito corso al miglioramento del tratto già esistente, all'elaborazione da parte dell'Anas della progettazione di massima del tratto da costruire (Rodi-Vico-Peschici-Vieste) e del progetto esecutivo del 1° lotto Rodi-Vico. Una tenace azione di mediazione è stata svolta anche nei confronti dei comuni interessati dal tracciato, superando le iniziali perplessità e ottenendo da parte di tutti loro l'approvazione del progetto Anas. Basti pensare che, mancando perfino una circonvallazione nell'abitato di Rodi, tutto il traffico in uscita dalla superstrada s'intasa, con perdite di tempo dell'ordine anche di ore;

se è stato perfezionato l'iter burocratico perché il completamento dell'arteria possa diventare realtà. Per l'avvio dei lavori relativi al primo stralcio del primo lotto funzionale (resi possibili dalla disponibilità del 9 miliardi e 200 milioni cui si è accennato) manca il parere del Ministero per i beni culturali e quindi l'emissione del decreto da parte della regione Puglia;

se sono stati reperiti altri fondi necessari (43 miliardi e 600 milioni per il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

completamento del tratto Rodi-Vico e circa 98 miliardi per il tratto Vico-Peschici-Vieste) per la realizzazione completa dell'opera. Gioverà ricordare che la superstrada del Gargano è stata esclusa dal programma stralcio del piano decen-

nale per la grande viabilità, nonostante che la Commissione parlamentare lavori pubblici avesse subordinato il proprio parere favorevole all'inserimento della predetta opera.

(3-00498)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1987

MOZIONE

La Camera,

considerato che il ministro dell'industria di concerto con il ministro della marina mercantile con decreto ministeriale n. 84 del 30 novembre 1984, concedeva alla ELF Italiana il permesso di effettuare ricerche petrolifere nel tratto di mare antistante la Costiera Amalfitana;

visto che contro tale decisione nel corso di questi anni si sono ripetute manifestazioni di protesta da parte degli enti locali interessati, delle associazioni ambientaliste e degli abitanti della Costiera Amalfitana;

visto che contro la concessione petrolifera veniva, inoltre, presentato ricorso al TAR da parte della comunità montana competente, e che con sentenza del 13 marzo 1987, il TAR di Salerno annullava il decreto ministeriale di concessione all'ELF, affermando che tali ricerche petrolifere « possono arrecare all'ambiente un

danno grave ed irreparabile, considerata anche la natura sismica del territorio »;

considerato che la presenza di navi e piattaforme che sondano e trivellano il fondo marino a poca distanza dalle coste è apertamente in contrasto con lo sforzo che le amministrazioni locali stanno compiendo di disinquinare il mare con depuratori, condotte sottomarine e adeguamenti delle reti fognarie;

considerata la necessità di tutelare adeguatamente un tratto di costa tra i più caratteristici e suggestivi del nostro paese e di grande richiamo turistico -:

impegna il Governo

a revocare la concessione alla « ELF Italiana » e ad escludere ogni altra eventuale autorizzazione a ricerche petrolifere in costiera Amalfitana.

(1-00064) « Calvanese, Napolitano, Serafini Massimo, Alinovi, Bosselli, Auleta, Testa Enrico, Ferrara, Geremicca, Ridi, Francese, Nappi, D'Ambrosio, Nardone, Alborghetti, Schettini, Bellocchio.